

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVIII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

157^a SEDUTA

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Vicepresidente DI PAOLA

Vicesegreteria generale Area Istituzionale
A cura del Servizio Lavori d'Aula

INDICE**Commissioni parlamentari**

(Comunicazione di decreti di nomina di componenti) 3

Svolgimento di interrogazioni e interpellanze della Rubrica:**“Autonomie locali e funzione pubblica”**

PRESIDENTE	3,5,6,7,13,15,16,18,19,23,25,28,30 31
MESSINA, <i>assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica</i>	3,5,6,7,10,14,15,16,18,19,21,23,25 27,29,30,31
GIAMBONA (Partito Democratico XVIII Legislatura)	5,9,13,18,20,22,28,30
VARRICA (Movimento 5 Stelle)	5
CATANZARO (Partito Democratico XVIII Legislatura)	7,17
VENEZIA (Partito Democratico XVIII Legislatura)	15,30
SAVERINO (Partito Democratico XVIII Legislatura)	24
CAMPO (Movimento 5 Stelle)	15,25,26
CAMBIANO (Movimento 5 Stelle)	29

ALLEGATO A ^(*)**Mozioni**

(Annunzio) 34

ALLEGATI:

- D.P.A. n. 25, 26 e 27 del 12 febbraio 2025 50 ss.
- Nota assunta al protocollo n. 4608-DIG/2025 del 19 febbraio 2025 50 ss.
- Interrogazioni e interpellanze della Rubrica “Autonomie locali e funzione pubblica” 50 ss.

^(*) **N.B.** L'Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula.

La seduta è aperta alle ore 15.28

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Avverto che il processo verbale della seduta n. 146 del 17 dicembre 2024 e quello della seduta n. 147 del 18-19-20-21-23-24-27-28 dicembre 2024 sono posti a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione e sono considerati approvati, in assenza di osservazioni in contrario, nella presente seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta.

Comunicazione di decreti di nomina di componenti di Commissione

PRESIDENTE. Comunico che:

- con decreto n. 25 del 12 febbraio 2025 l'onorevole Carmelo Pace è nominato componente della III Commissione legislativa permanente 'Attività produttive' in sostituzione dell'onorevole Giuffrida dichiarato ineleggibile;
- con decreto n. 26 del 12 febbraio 2025 l'onorevole Ignazio Abbate è nominato componente della Commissione permanente per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione Europea in sostituzione dell'onorevole Salvatore Giuffrida dichiarato ineleggibile;
- con decreto n. 27 del 12 febbraio 2025 l'onorevole Ignazio Abbate è nominato componente della Commissione parlamentare speciale per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto, della legge statutaria di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 8 bis dello Statuto e delle proposte di norme di attuazione da parte del Governo regionale, in sostituzione dell'onorevole Salvatore Giuffrida dichiarato ineleggibile.

L'Assemblea ne prende atto.

**Svolgimento di interrogazioni e interpellanze della Rubrica:
"Autonomie locali e funzione pubblica"**

PRESIDENTE. Bene, colleghi, l'assessore Messina è presente. Si passa al punto II dell'ordine del giorno: Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze della rubrica "Autonomie locali e funzione pubblica".

Si passa all'interrogazione n. 480 "Chiarimenti in merito alla mancata nomina dei componenti il Comitato direttivo di Aran Sicilia e sul rinnovo del contratto dei dipendenti della Regione" a prima firma dell'onorevole Giambona. Ha facoltà di intervenire l'Assessore per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Grazie, Presidente, l'interrogazione era stata trattata in Aula nella seduta del 23 marzo 2024, durante la quale era stato dichiarato che la permanenza del commissario Aran, già operativo al momento del suo insediamento, era stato mantenuto dal Governo nell'incarico per dare continuità alle trattative sul rinnovo del

contratto di lavoro 2019-2021, così da non provocare interruzione e ritardi nella definizione delle procedure di definizione e sottoscrizione del contratto.

In quella sede, il Presidente considerava la risposta parzialmente svolta, chiedendo di inviare risposta scritta. In verità, la risposta non è mai stata fornita, giacché permane la situazione di commissariamento. Al riguardo rammento che, con delibera n. 344 dell'11 novembre 2024, la Giunta ha rinnovato l'incarico di commissario straordinario Aran all'avvocato Accursio Gallo per un periodo di mesi sei, e comunque non oltre la data di nomina dei componenti del comitato direttivo della predetta Agenzia.

Quindi, allo stato attuale, diciamo, l'organismo è perfettamente funzionante, fra l'altro sta anche operando in maniera ordinaria raggiungendo più o meno anche gli obiettivi che conosciamo, fra cui anche la definizione come noi sappiamo del contratto 2019-21 che è stato sottoscritto e, chiaramente, sono anche al lavoro, di concerto con le organizzazioni sindacali per tutte le altre attività che riguardano il contratto della dirigenza e anche il contratto dal 2022 al 2024.

PRESIDENTE. Onorevole Giambona, ha facoltà di intervenire per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'Assessore.

GIAMBONA. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Assessore Messina, cominciamo oggi questa trattazione sulla Rubrica che interessa il suo Assessorato, questa è assolutamente una tematica centrale che riguarda fundamentalmente quella che è la gestione e l'articolazione del pubblico impiego della nostra Regione.

Io le chiedo in questa mia interrogazione quali siano gli intendimenti in ordine alla cessazione di una fase che è quella del commissariamento. È questo l'oggetto della mia interrogazione, che abbia lavorato bene, chi in questo momento ha il ruolo di commissario, nessuno lo mette assolutamente in discussione, il tema vero è che la situazione di commissariamento deve essere una situazione, per così dire, congiunturale legata ad aspetti temporanei, sicuramente non può diventare una costante.

In effetti, all'interno dell'apparato burocratico della nostra Regione, come noi ben sappiamo, abbiamo un numero sempre crescente di commissari e sempre meno si vanno a costituire quelli che sono gli organi di governo previsti dalla norma stessa. Una adeguata ricostituzione dell'Aran, di questo fondamentale organismo di negoziazione, permetterebbe sicuramente di fare attività di programmazione rispetto a quelle che sono le esigenze del contratto collettivo e di negoziazione nel pubblico impiego regionale, di poter pianificare per esempio alcune importanti azioni come quella del *welfare* dei dipendenti regionali, come dell'assistenza sanitaria, come della previdenza complementare, tutti i temi che oggi sono fuori dalla discussione del Governo, motivo per il quale, fermo restando che sull'operato del commissario dell'Aran qui nessuno lo mette in discussione, quello che io chiedo e le ho chiesto, Assessore, è in quale momento noi supereremo la fase commissariale?

Del resto, si tratta esclusivamente di porre in essere tutta una serie di intendimenti che il Governo ha già avanzato e dichiarato in più occasioni. Nel maggio del 2023, per esempio, Presidente e onorevoli colleghi, il Presidente della Regione aveva già annunciato che avrebbe a breve proceduto alla nomina del comitato direttivo, nel maggio del 2023, per poi andare nel febbraio del 2024 in cui si dichiara la proroga del commissario in attesa di definire quello che era il contratto collettivo.

Ora, il contratto collettivo 2019-2021 seppur con sei anni - solo sei anni! - di ritardo è stato sottoscritto e definito con l'approvazione della Corte dei conti qualche mese fa, e siamo già nell'esigenza di portare avanti il contratto 2022-24.

Quindi, io ritengo che l'adempimento di ricostituire quello che è l'organismo completo dell'Aran è un adempimento normativo, il commissariamento è giustificato solamente in determinati momenti e determinate congiunture, le organizzazioni sindacali ci dicono di muoverci in questa direzione, non vedo quali altre giustificazioni possano portare avanti questa reiterata condotta da parte del Governo.

Io insisto, Presidente, nella posizione, che è assolutamente legittima, quella di dare seguito a un disposto normativo di ricostituire nel più breve tempo possibile l'Aran e questo del resto anche rispetto a quelle che sono state le dichiarazioni rese dal Presidente della Regione, Renato Schifani, non più di qualche mese fa. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giambona, che si dichiara non soddisfatto.

Si passa all'interrogazione n. 580 "Notizie in merito al riparto, utilizzo e monitoraggio delle risorse destinate ai Liberi consorzi comunali dell'accordo Stato Regione del 19 dicembre 2018", a firma dell'onorevole Varrica. Ha facoltà di parlare l'Assessore per fornire la risposta. Prego, Assessore.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Signor Presidente, nell'interrogazione si chiedeva di sapere quali erano gli atti a fondamento per la ripartizione delle risorse ai liberi Consorzi, secondo quali atti, quali erano ad oggi i dati disponibili, annualità per annualità, ente per ente e tipologie di spesa rispetto al tasso di utilizzo di tali risorse e come erano state utilizzate o si intende utilizzare le risorse eventualmente non spese nelle annualità trascorse da parte delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi.

Essendo stata richiesta una risposta scritta, noi avevamo elaborato una articolata e completa relazione di circa 7- 8 pagine, non so se è stata acquisita dall'onorevole interrogante, oppure se ritiene posso in questa sede darne lettura.

VARRICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRICA. Sì, grazie Assessore, già avevo acquisito tutta la relazione, e sono in contatto con il Dirigente per avere ulteriori documenti ed approfondire alcuni rendiconti, poi eventualmente se ci dovessero essere altre richieste ve le farò avere. Grazie mille.

PRESIDENTE. Quindi ne prende atto, giusto onorevole Varrica?

VARRICA. Sì.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 597 "Misure di supporto alle risorse umane coinvolte nelle attività di progettazione relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza", a firma dell'onorevole Figuccia, che trasformiamo in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interrogazione n. 599 "Notizie circa la dotazione del Fondo per le autonomie locali", a firma dell'onorevole Figuccia, che trasformiamo in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interrogazione n. 601 "Iniziative urgenti dirette a ripristinare il contributo regionale per il trasporto degli studenti", a firma dell'onorevole Figuccia, anche questa viene trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interrogazione n. 602 "Chiarimenti in ordine al concorso per agenti del corpo forestale della Regione", a firma dell'onorevole Figuccia, che trasformiamo in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

VARRICA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRICA. Presidente, ha saltato l'interrogazione n. 596, che è sempre a firma dell'onorevole Figuccia, siccome è interessante c'è la possibilità da parte dell'Assessore di ...

PRESIDENTE. No.

VARRICA. È riservata?

PRESIDENTE. La risposta verrà pubblicata, perché una volta che è trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta, appunto, la risposta verrà comunque pubblicata.

VARRICA. Va bene. Grazie.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 604 "Chiarimenti in ordine allo scorrimento delle graduatorie vigenti inerenti al cambio generazionale dell'Amministrazione regionale", a firma dell'onorevole Figuccia, anche questa la trasformiamo in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interrogazione n. 649 "Chiarimenti in merito all'assunzione di persone di categoria d) per il potenziamento dei Centri per l'impiego", a firma degli onorevoli Marano ed altri. Ha facoltà di parlare l'Assessore per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. In riscontro all'interrogazione in oggetto si relaziona quanto segue.

Con delibera della Giunta regionale n. 361, del 10 ottobre 2019, è stato apprezzato il Piano triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro elaborato dal competente Dipartimento regionale del Lavoro, nell'ambito del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sulla base delle previsioni del comma 258 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 e del decreto legge n. 4 del 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019.

Tale piano è stato successivamente specificato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, approvato con delibera n. 551 del 27 novembre 2020 che prevedeva - fra l'altro - il reclutamento di 537 unità di categoria D, a tempo indeterminato, destinate al potenziamento dei centri per l'impiego.

Come ben ricordato dall'onorevole Marano, nell'atto ispettivo di cui trattiamo, il numero degli idonei delle graduatorie per il personale di categoria D è stato di gran lunga inferiore ai posti messi a concorso.

Va tuttavia evidenziato che nel 2023 il legislatore nazionale ha sensibilmente modificato la normativa sul reddito di cittadinanza, cui il predetto Piano era collegato, ed inoltre, circostanza ancora più rilevante in relazione all'avanzamento dei piani assunzionali delle Regioni, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 4659 del 4 novembre 2022, ha precisato che le risorse stanziare sul bilancio dello Stato per il potenziamento del personale da destinare ai centri dell'impiego sono da considerarsi il tetto massimo di spesa, quindi limite di spesa assegnato a ciascuna Regione destinata a rimanere fissa quale che sia la dinamica delle retribuzioni.

Tale precisazione del Ministero è stata formulata in quanto diverse Regioni, a seguito del rinnovo del contratto collettivo di lavoro nazionale per il triennio 2016-2018, avevano chiesto chiarimenti circa il concorso dello Stato in ordine alla maggiore spesa per il personale dei Centri per l'impiego scaturenti dai rinnovi medesimi.

Questo Assessorato, attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha pertanto segnalato al competente Dipartimento Lavoro l'esigenza di raccordarsi con il Ministero, alla luce sia delle numerose modifiche apportate nel corso del 2023 alla disciplina del reddito di cittadinanza, sia della invarianza del finanziamento statale quale che sia la dinamica delle retribuzioni del personale per

verificare le modalità della revisione del Piano, a suo tempo adottato, alla cui approvazione rimane subordinata l'eventuale indizione di nuovi concorsi.

Quanto sopra in attesa che il Dipartimento Lavoro definisca detta attività di revisione. È tutto.

PRESIDENTE. Onorevole Schillaci, come si dichiara?

SCHILLACI. Parzialmente soddisfatta.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 663 - "Manutenzione straordinaria di strade, scuole, risorse attribuite alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 883 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a firma dell'onorevole Catanzaro.

Ha facoltà di intervenire l'Assessore per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. In relazione all'interrogazione in oggetto, atteso il particolare carattere tecnico dei requisiti sottoposti alle esigenze del riportare fedelmente i dati economici relativi alle assegnazioni e alle relative rendicontazioni per le annualità dal 2019 al 2021, si trova utile allegare direttamente la relazione prodotta dal Dipartimento delle autonomie locali con nota prot. 2488 del 16 febbraio 2024, acquisita agli atti di questo ufficio in data 16 febbraio 2024 con prot. 10309 che si condivide nei contenuti.

Chiaramente è allegata tutta la relazione esplicativa di quelle che sono le richieste che l'onorevole Catanzaro aveva sottoposto, e anche questa - come dicevo poco fa - è composta di circa quattro, cinque pagine.

Se volete io la posso leggere, non so se è stata già acquisita o è in possesso ...

CATANZARO. Se mi dà una copia perché al momento non posso esprimermi.

PRESIDENTE. Assessore, depositi una copia in modo tale che la possiamo produrre.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. C'è tutta la relazione da parte del Dipartimento in cui si spiega come sono stati ripartiti e utilizzati i fondi.

CATANZARO. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto anche perché non avendo copia in merito alla richiesta formulata il 21 febbraio 2024, è chiaro che mi manca la relazione di tutte le opere dettagliate che erano 'fornite' dalla mia richiesta.

Quindi, nel momento in cui acquisirò la relazione di queste quattro, cinque pagine con le opere, e quindi, quella che è stata l'indicazione da parte dell'Assessorato, a quel punto potrò esprimermi, cosa che non posso fare al momento. Chiedo agli Uffici di avere una copia della relazione.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole. Le stiamo producendo una copia della relazione.

Si passa all'interrogazione n. 675 "Chiarimenti in merito allo scorrimento delle graduatorie vigenti inerenti il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale" a prima firma dell'onorevole Giambona.

Prego, assessore.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. In ordine alla richiesta formulata dall'onorevole Giambona con l'interrogazione n. 675 del 19 ottobre 2023 si riporta di seguito il contenuto della nota 89751 del 23 novembre u.s. a firma del dirigente del Dipartimento Funzione pubblica che si condivide integralmente.

Con l'interrogazione in oggetto l'onorevole Giambona dopo avere richiamato i concorsi per il rafforzamento amministrativo banditi a fine 2021 da questo Dipartimento e le graduatorie per i diversi profili approvati nel 2022, nonché la delibera della Giunta regionale 399 del 16.10.23 di approvazione dello schema di accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, sottoscritto in pari data, ricorda che detto accordo, al punto 10, prevede lo sblocco delle assunzioni, disponendo, in particolare per il comparto non dirigenziale, che le assunzioni di personale del comparto non dirigenziale sono effettuate sulla base della regola del *turnover* del 125 per cento delle cessazioni dal servizio, verificatesi nell'anno precedente per il 2023/2025, al 100 per cento a decorrere dal 2026.

L'onorevole prosegue evidenziando che da notizie di stampa si è appresa l'intenzione del Governo di avviare nuove procedure concorsuali rendendo poco chiare le intenzioni di questo Esecutivo rispetto al destino delle graduatorie in esame.

Nell'interrogazione viene quindi evidenziata la giurisprudenza, secondo la quale bandire una nuova procedura concorsuale, in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove di esame, non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011, e la circostanza che i candidati idonei - questa è la parte che viene riportata della delibera - nelle graduatorie di cui trattasi sono stati svantaggiati dai limiti posti alle assunzioni dall'accordo Stato-Regione in data 14 gennaio 2021, non attiene a ritardi burocratici connessi all'approvazione dei documenti contabili propedeutici all'assunzione degli stessi candidati vincitori di concorso, motivo per cui si ritiene opportuno l'avvio di una interlocuzione con il Governo nazionale per prevedere una proroga delle graduatorie in oggetto, come è già accaduto con altre graduatorie in scadenza il prossimo autunno 2024.

A riguardo, si premette che, come dispone il punto 11 dell'accordo del 16 ottobre 2023, è necessario adeguare la normativa regionale alle disposizioni del nuovo accordo, nel caso di specie è necessario adeguare al punto 10 del nuovo accordo l'articolo 10 della legge regionale 9/21, che aveva dato attuazione alle regole in materia di risorse assunzionali contenute nell'accordo del 2021.

A tal fine, è stato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica apposito emendamento al DDL di Stabilità regionale 2024, sottoposto alla S.V., ai fini della presentazione durante i lavori delle Commissioni legislative dell'Ars.

Nella complessa relazione tecnica sono state stimate le nuove, e ben più consistenti, risorse assunzionali scaturenti dalla nuova modalità delle stesse. Una volta approvata tale disposizione, si potrà procedere, nei termini previsti dall'articolo 6 del DDL 80 del 2021 e successivi decreti attuativi, all'adozione del piano integrato di attività e organizzazione PIAO 2024/2026, aggiornando la sezione 3.3 del documento alle maggiori disponibilità delle risorse assunzionali.

Al riguardo si segnala che già il vigente PIAO 23/24, adottato con delibere di Giunta 136 del 30 marzo 2023 prevede, anche per l'annualità 2024, e ovviamente nell'ambito delle risorse assunzionali quantificate sulla base delle norme allora vigenti, l'utilizzo delle graduatorie vigenti sulla base della validità biennale della stessa derivante dal comma 5 *ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, nel testo vigente al momento dell'emanazione dei bandi di concorso.

Ovviamente in sede di aggiornamento del PIAO 2024/2026 si terrà conto delle maggiori risorse assunzionali, e lo scorrimento per ciascuna graduatoria sarà previsto in proporzione al fabbisogno per profilo espresso in sede di rilevazione dei fabbisogni di personale.

Si rappresenta, altresì, che una graduatoria RAF-COG, con un numero ridotto di idonei, è stata già completamente utilizzata nel corso del 2023, anche per le diverse rinunce, e che è praticamente esaurita.

Per gli stessi motivi, un esiguo numero di idonei e alto numero di rinunce, la graduatoria RAF-EFI per entrambi i profili di taglio economico-gestionale, il primo, ed economico-finanziario il secondo, il

terzo profilo per richieste sulla base dell'ultima rilevazione del fabbisogno disponibile, si ritiene indispensabile procedere già nel 2024 all'indizione di nuovi concorsi.

Quanto all'interlocuzione con il Governo nazionale per la proroga delle graduatorie vigenti, è doveroso richiamare la sopravvenuta normativa nazionale che ha limitato fortemente, per i concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della stessa, il ricorso agli idonei.

Infatti, con l'articolo 28 *ter* del decreto legge 22 giugno 23, n. 75, convertito con modifiche con la legge n. 112/2023, il quarto e il quinto periodo dell'articolo 35 comma 5 *ter* del decreto n. 165/2001 sono stati sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativi scolastici gestiti direttamente dai Comuni e dalle unioni di Comuni e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione e di mancato superamento del periodo di prova o di dimissione del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'Amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori, entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle Province, dagli enti locali e da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiori a 20 unità e per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per l'effettuazione di assunzione a tempo determinato".

Come precisato al comma 2 dello stesso articolo 28 *ter* del d.l. n. 75/2023, le disposizioni dell'articolo 35 comma 5 *ter*, quarto e quinto periodo del decreto legislativo n. 165/2001 si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tuttavia è evidente la volontà del Legislatore nazionale di limitare il ricorso all'utilizzo di graduatorie di idonei.

Tuttavia la legge regionale approvata il 15 novembre 2023 recante: "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme" in fase di promulgazione e pubblicazione contiene una disposizione che recita: "I termini di validità delle graduatorie approvate nel biennio 2022-2023 per il reclutamento di personale regionale a tempo indeterminato del comparto non dirigenziale relativi ai concorsi pubblici banditi dall'amministrazione regionale in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025".

Pertanto, per i soli profili per i quali sono ancora disponibili graduatorie il PIAO 2024/2026 potrà prevedere, anche per l'annualità 2025, ulteriori scorrimenti sempre in proporzione al fabbisogno rilevato, fermo restando, come già evidenziato, la necessità di bandire nuovi concorsi per i profili per i quali è stato rilevato un significativo fabbisogno e non sussistono graduatorie.

Onorevole, posso aggiungere e confermare che nel PIAO 2024/2026, così come si auspicava a questa data che ancora, chiaramente, non poteva essere a conoscenza la dirigente del contenuto del PIAO, è stato previsto nella programmazione un ulteriore scorrimento per quei profili di cui chiaramente ancora ci sono le graduatorie, diciamo così, calde, graduatorie efficaci con candidati ancora in lista d'attesa. Mentre, chiaramente, per tutti quei profili le cui graduatorie sono già esaurite si dovrà procedere, dopo che il PIAO verrà definitivamente approvato, ai nuovi bandi di concorso.

È tutto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Giambona per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

GIAMBONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi anticipo la mia soddisfazione rispetto a quella che è la risposta che ha fornito l'assessore Messina sui temi che ho rappresentato insieme ai colleghi del Partito Democratico, su quella che è una esigenza di scorrere le graduatorie ad oggi in essere per gli ultimi concorsi in atto all'interno dell'Amministrazione regionale.

Abbiamo perfetta consapevolezza rispetto a quella che è un'esigenza, Assessore Messina, di rigenerare complessivamente quella che è la macchina amministrativa regionale, non lo possiamo che fare assolutamente, mettendo in organico delle forze fresche.

Abbiamo pure analoga consapevolezza di quali sono le difficoltà per procedere alla selezione del personale, i concorsi sono molto spesso lunghi, farraginosi, comportano un notevole dispendio di denaro e risorse pubbliche per cui non ci può essere migliore occasione che è quella di utilizzare le graduatorie in essere, molte delle quali, ha perfettamente ragione lei in quello che ha illustrato, sono già di fatto state esaurite, ci sono, però, alcuni profili che sono assolutamente compatibili rispetto a quelle che sono le esigenze dei vuoti in organico con il con il PIAO, per cui ora, nelle more di procedere a nuove selezioni di personale per coprire i posti vacanti in organico, ritengo che bisogna procedere speditamente allo scorrimento delle graduatorie tutte, nei limiti del possibile, mi immagino entro il 2025. Perché qualora non dovessimo riuscire a utilizzare tutte le graduatorie entro quest'anno, e dovessero, appunto, permanere i posti vacanti in organico, sarà nostra cura presentare un ulteriore emendamento nel corso dell'anno 2025 per chiedere ulteriori proroghe delle graduatorie stesse.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giambona.

Si passa all'interrogazione n. 706 "Chiarimenti urgenti in merito alle presunte irregolarità nello svolgimento del recente concorso per l'assunzione di numero 46 agenti forestale" a firma degli onorevoli La Vardera ed altri che si trasforma in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interrogazione n. 789 "Chiarimenti in merito alla disciplina regionale relativa alla decadenza dei consigli comunali per dimissioni dei consiglieri o altra causa" a firma degli onorevoli Carta ed altri che si trasforma in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interrogazione n. 951 "Chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo delle graduatorie relative al bando di concorso per l'assunzione di persone di categoria C) per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia nonché sulla determinazione dei reali fabbisogni assunzionali dell'Amministrazione regionale" a firma degli onorevoli Giambona ed altri.

Ha facoltà di parlare l'Assessore per rispondere all'interrogazione.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. In considerazione della natura dell'interrogazione in oggetto, attraverso la quale l'onorevole Giambona chiede chiarimenti in merito alla potenziale utilizzazione delle graduatorie relative al bando di concorso per l'assunzione di personale di categoria C) nei centri per l'impiego, si ritiene utile allegare la nota prot. 60291 del 29/7/24, con la quale la dirigente generale del dipartimento della funzione pubblica, nel riscontrare la richiesta approfondisce gli aspetti normativi e giurisprudenziali inerente lo scorrimento delle graduatorie, fornendo elementi utili a meglio comprendere la materia.

In riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue: nell'interrogazione in argomento gli onorevoli sottoscrittori richiamano innanzitutto l'iter che ha portato all'approvazione delle graduatorie del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C) per il potenziamento dei centri dell'impiego della Sicilia, di cui 176 per il profilo di istruttore amministrativo contabile, e 311 per il profilo di operatore del mercato del lavoro.

Fanno poi riferimento alle numerose carenze in organico riguardante anche la categoria C) evidenziate PIAO 2024/2026, ed evidenziano come il PIAO stesso non preveda il reclutamento di personale per profili di categorie C).

Fatte queste premesse chiedono di conoscere in riferimento alla categoria C) Istruttori, come l'amministrazione intenda colmare le vacanze in organico, 725 emerse dal piano integrato di attività e organizzazione PIAO della Regione siciliana, aggiornato per il triennio 2024/26, e approvato con delibera n. 47 del 16/02/24, oltre alle progressioni verticali previste, e considerata tra l'altro l'onerosità in termini finanziari e di impegno lavorativo dell'indizione di nuove procedure concorsuali, se non si

ritenga opportuno ricorrere all'immissione in servizio dei candidati idonei a seguito della procedura concorsuale per l'assunzione di 487 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia per altri profili equivalenti; se in riferimento al richiamato concorso pubblico non si intendano concludere celermente le procedure assunzionali fino al completamento dei posti messi a bando in modo da permettere l'utilizzo delle graduatorie agli Enti locali interessati, previa convenzione in ottemperanza alla normativa nazionale vigente, nonché se non si intenda sollecitare o informare gli enti di tale possibilità, attraverso la diramazione di un'apposita circolare; se in considerazione delle discrepanze emerse tra fabbisogni assunzionali e vacanze in organico, non si ritenga necessario, come indicato nel PIAO, porre urgentemente in essere attività di supporto specialistico per una definizione dei fabbisogni realmente rispondenti alle esigenze di un'Amministrazione efficace ed efficiente.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue con riferimento ai diversi punti dell'interrogazione.

Si premette che il PIAO 2024/26 è stato approvato dalla Giunta con delibera 47/2024 e prevede il pieno utilizzo delle risorse assunzionali disponibili in coerenza con i fabbisogni emersi dalle ricognizioni effettuate come rappresentato nello stesso documento.

La categoria che presenta il maggior numero di scoperture è quella dei funzionari con ben 937 posti vacanti al primo gennaio 2024, inoltre, del fabbisogno rilevato, ben il 44% riguarda la categoria "D" a fronte del 32% riguardante la categoria "C". Conseguentemente, si è concentrata la totalità della quota di risorse assunzionali destinate al reclutamento dell'esterno all'assunzione di personale di categoria "D" utilizzando, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa richiamati nella stessa interrogazione, le graduatorie già disponibili in esito ai numerosi concorsi per funzionari banditi a fine del 2021, per i profili che risultano maggiormente richiesti dai Dipartimenti, in proporzione ai fabbisogni espressi.

Quota significativa delle risorse assunzionali è stata invece dedicata a percorsi di valorizzazione del personale interno e in questo contesto sono state previste ben 145 progressioni verticali che si aggiungono a quelle che saranno finanziate con le risorse di cui alla legge regionale n. 1 del 2024 per la categoria "C".

Circa l'onerosità in termini finanziari e di impegno lavorativo dell'indizione di nuove procedure concorsuali ed all'opportunità di ricorrere fino alla vigenza delle graduatorie all'immissione in servizio dei candidati idonei si osserva che, se l'utilizzo delle graduatorie è ormai da tempo assunto in conseguenza delle diverse pronunce in merito della Magistratura quasi a regola generale lo stesso non può che avvenire in coerenza alle priorità e ai fabbisogni ed in tal senso, come evidenziato al punto precedente sta procedendo questo Dipartimento.

Inoltre, con riferimento a quanto richiesto nell'interrogazione circa la definizione delle equivalenze fra profili professionali nell'ambito dell'atto amministrativo che individua la matrice dei profili professionali e del dizionario delle competenze, giova ricordare che le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche coerenti con il profilo professionale da reclutare, ex articolo 74, comma 7 *ter* del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.

A tal fine si richiamano i contenuti già menzionati, deliberazioni di Giunta regionale nn. 361 e 481 del 2020, dal cui confronto non sembra rilevarsi che il profilo di istruttore amministrativo da inquadrare nei dipartimenti sia sicuramente equiparabile rispetto alle attività al profilo professionale istruttore amministrativo contabile, previsto per i centri per l'impiego.

Con specifico riferimento alle graduatorie oggetto delle interrogazioni questo Dipartimento sta procedendo all'utilizzazione delle stesse attraverso diversi provvedimenti di scorrimento ai fini della copertura dei complessivi 487 posti a concorso, alcuni dei quali ancora vacanti, nonostante i numerosi provvedimenti di scorrimento già adottati per le numerose rinunce dei candidati. E infatti, alla data della presente, con decreto n. 2744 del 25 giugno 2024, è stato disposto lo scorrimento della

graduatoria di merito di cui al decreto dirigenziale 3248 del 2023 relativa al concorso per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato categoria "C".

Per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia, profilo operatore mercato del lavoro, fino al n. 540 al fine di ricoprire le 45 posizioni ancora vacanti.

Con il decreto n. 2745 del 2024 è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito di cui al decreto n. 3247 del 2023, relativo al concorso per l'assunzione di 176 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia, profilo istruttore amministrativo contabile, fino al numero 333, al fine di ricoprire le 53 posizioni ancora vacanti. Tenuto conto che, anche con riferimento a tali provvedimenti, diversi idonei hanno rinunciato, si procederà entro la corrente settimana all'adozione di ulteriori provvedimenti di scorrimento di entrambe le graduatorie.

Si conferma, infine, che questo Dipartimento procederà prontamente ad ulteriore scorrimento di dette graduatorie fino alla scadenza delle stesse in dipendenza di eventuali rinunce, dimissioni, mancato superamento del periodo di prova, eccetera, fermo restando che il limite delle 487 unità complessive, autorizzato nella normativa statale in materia di potenziamento dei centri per l'impiego, non potrà in ogni caso essere superato.

Si ritiene che le attività poste in essere e i numerosi decreti di scorrimento delle graduatorie adottati, inclusi quelli sopracitati, dimostrano in maniera inconfutabile che finora questa Amministrazione ha operato idoneamente e con prontezza per concludere celermente le procedure assunzionali fino al completamento dei posti messi a concorso.

Per quanto attiene, poi, l'utilizzo delle graduatorie da parte degli enti locali interessati, previa convenzione, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente, nonché alla richiesta di sollecitare e/o informare gli enti di tale possibilità attraverso la diramazione di un'apposita circolare, si fa presente che detta normativa consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, mediante un accordo che può avvenire anche *ex post* rispetto al momento dell'indizione della procedura concorsuale e/o della formale approvazione della graduatoria.

Requisiti necessari per tale procedura sono che la graduatoria concorsuale sia in corso di validità, e che il profilo e la categoria professionale del posto che si intende ricoprire siano del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La normativa non richiede una particolare forma per questa tipologia di convenzione.

È prassi che o l'Amministrazione interessata ad assumere del personale pubblici un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, assegnando un termine ai candidati per la presentazione della domanda: in tale ipotesi, l'avviso di norma prelude ad una vera e propria procedura di selezione, ed in alcuni casi si svolge per colloquio l'attribuzione di un punteggio e la redazione di una graduatoria di merito, oppure che sia la stessa amministrazione interessata ad assumere del personale esterno mediante scorrimento della graduatoria a contattare l'amministrazione titolare della graduatoria medesima: in tal caso l'amministrazione contattata verifica al proprio interno l'eventuale disponibilità di graduatorie ancora valide ed efficaci, ai fini del successivo scorrimento.

Pertanto, qualora un comune o altra amministrazione o altra pubblica amministrazione dovesse richiedere a questo dipartimento di potere utilizzare, mediante convenzione, la graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'impiego, questo Dipartimento procederà, senza remore, a stipulare un'apposita convenzione che verrà resa pubblica, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di pubblicità. In tal senso, del resto, si è già operato con riferimento ad altre graduatorie che presentavano ampie disponibilità rispetto alle esigenze di questa Amministrazione.

Con riferimento, infine, all'esigenza di avvalersi di supporti specialistici per la corretta definizione del fabbisogno, si rappresenta che questo dipartimento, al fine di perseguire il principio del buon

andamento dell'ambito dell'attività pubblica, ha attivato diverse iniziative volte alla realizzazione di obiettivi concreti, che rispondono alle esigenze di una sempre più innovativa e moderna amministrazione.

A riguardo, si cita l'attivazione, lo scorso anno, dello specifico laboratorio formativo per lo sviluppo della programmazione integrata del PIAO e l'attuale adesione a seguito di adesione alla relativa manifestazione di interesse al noto progetto RiVa, concernente la gestione strategica delle risorse umane per creare valore pubblico.

Si tratta di un progetto del Dipartimento nazionale della funzione pubblica, realizzato da Formez-PA nell'ambito del PNRR Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" - Componente 1 "Digitalizzazione innovazione e sicurezza della PA" -, il quale ha come obiettivo generale di definire una metodologia unitaria ed integrata di gestione delle risorse umane, in chiave strategica, basata su modelli di competenze che prevedono la progettazione, la costruzione, la sperimentazione e lo sviluppo di un modello *Human resource management competence based*, per l'implementazione di un processo di programmazione e gestione strategica, valido per tutte le pubbliche amministrazioni, adattabile alla variegata peculiarità dei molteplici comparti.

Tanto si rappresenta, rimanendo a disposizione per eventuali, ulteriori, approfondimenti.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Onorevole Giambona, ha facoltà di intervenire per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

GIAMBONA. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. Assessore, questa non è la prima mia interrogazione su questo tema che è quello che riguarda l'immissione in servizio di coloro che hanno partecipato al concorso per il potenziamento dei Centri per l'impiego siciliano.

Ho ascoltato con attenzione la sua relazione, e la ringrazio, tra l'altro, per la puntualità con la quale ha affrontato tutte le richieste, che io ho avanzato in questo mio atto ispettivo. Anticipo di essere parzialmente soddisfatto.

Sicuramente lo sono nella parte in cui si accerta quello che è la richiesta che noi abbiamo avanzato, anche con altri atti ispettivi, ovvero quello di procedere, in maniera spedita, allo scorrimento delle graduatorie con l'utilizzo pieno di quelle che sono le risorse che sono state autorizzate da Roma. E questo è un primo aspetto.

Sono, altresì, soddisfatto rispetto a quella che è l'esigenza, avanzata anche a più riprese in Commissione "Affari istituzionali", ovvero circa l'esigenza di mettere a disposizione le graduatorie di questi concorsi anche ad altri enti pubblici, che possono, quindi, attingere qualora si vengano a trovare nell'esigenza di ricercare personale con questi profili.

Una parte, invece, sulla quale non sono assolutamente convinto, motivo per il quale io sono, appunto, parzialmente soddisfatto della complessiva risposta fornita dall'assessore Messina, è quella che riguarda la equiparazione di alcuni profili di questo concorso, e nello specifico il profilo amministrativo e contabile, in analoghe altre posizioni in cui ci sono posti vuoti e carenza in pianta organica.

Ha perfettamente detto lei, noi abbiamo all'incirca 1.937 posti vacanti, come funzionari e io ritengo che i profili di questo concorso, considerate le tematiche che sono state affrontate durante le prove selettive, siano assolutamente compatibili. In particolar modo quello del profilo amministrativo e contabile, che, del resto, avrebbe una serie di materie, che sono state oggetto di concorso, che generalmente sono addirittura superiori rispetto ad analoghi altri profili per i quali ci sono, appunto, delle carenze.

Quindi io, assessore, la invito, con il suo *staff* e i dirigenti tutti, a fare un ulteriore approfondimento perché noi siamo convinti che ci possa essere questa perfetta equiparazione e compatibilità, e che quindi permetta la possibilità di scorrere ulteriormente e di utilizzarli in altri profili, e non solo in quelli per i quali, inizialmente, erano stati banditi i concorsi. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giambona.

Si passa all'interrogazione n. 963 "Chiarimenti in merito alla presunta incompatibilità del Dirigente generale del Dipartimento finanze della Regione" a prima firma dell'onorevole Campo. Ha facoltà di intervenire l'assessore Messina per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. In riscontro all'interrogazione in oggetto, alla luce delle indicazioni formulate dal Dipartimento delle autonomie locali con nota a firma del Dirigente generale, si rappresenta che le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali, provinciali e di quartiere - oggi Circoscrizioni - sono previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 31/86 e successive modifiche e integrazioni, mentre l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 12, comma 2 della legge n. 7/1992 hanno a loro volta esteso al sindaco e ai componenti della giunta le suddette cause.

Per dovuta completezza si rappresenta, inoltre, che con parere protocollo n. 6650 del 27/11/2024, reso su richiesta dell'Assessorato regionale dell'economia, in ordine alla fattispecie trattata dai deputati interroganti, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione ha rappresentato che sembra potersi escludere quindi, nella fattispecie, la sussistenza di una causa di inconferibilità e di incompatibilità contemplata dal decreto legislativo n. 39/2013 in capo al soggetto che ricopra la carica di sindaco in un comune avente una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e sia divenuto titolare di un incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni regionali, evidenziando inoltre - tra le altre considerazioni conclusive e alla luce dei pronunciamenti dell'ANAC presi in esame - che l'emanazione del decreto legislativo n. 39/2013, come rappresentato, in quanto norma di rango primario, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti e al principio di temporalità nonché di specialità, sembrerebbe avere determinato il superamento delle disposizioni previste dall'ordinamento regionale e dal T.U.E.L..

Nel caso in specie il dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito è sindaco del comune di Raffadali, che, secondo i dati rilevati dall'Istat attraverso il censimento permanente della popolazione con il nuovo sistema di contabilità demografica, conta 12.184 abitanti.

Al riguardo si sottolinea, inoltre, il rilievo della normativa statale del decreto legislativo n. 39/2013, che prevale su quella regionale, eventualmente difforme, così come espressamente disposto dall'articolo 22, comma 1: "Le disposizioni del presente Decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico". Né, al riguardo, rileva la potestà legislativa primaria della Regione siciliana in materia di enti locali, che trova un limite dinanzi a un diritto costituzionalmente garantito, qual è quello di elettorato passivo, articolo 51 Costituzione, che non può che essere disciplinato in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, come da pacifica giurisprudenza costituzionale, vedasi al riguardo Corte costituzionale n. 143 del 14 aprile 2010.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, pertanto, non si ritiene sussistano motivi di incompatibilità in capo al dirigente generale del Dipartimento finanze della Regione, avuto riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013. Ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza del sindaco, ove ne ricorrano i presupposti normativamente previsti, permane ad ogni modo la competenza del giudice ordinario.

Tanto si rassegna, rilevando conclusivamente che, in base alle disposizioni richiamate, diversamente da quanto evocato dall'onorevole Campo, nessuna competenza risulta normativamente attribuita all'Assessorato delle autonomie locali in materia di dichiarazione di decadenza del sindaco.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Onorevole Campo, come si dichiara?

CAMPO. Grazie, Assessore, mi dichiaro soddisfatta.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 995 “Chiarimenti in merito alla sospensione dell'integrazione oraria dei dipendenti *part-time* del libero consorzio comunale di Enna” a prima firma dell'onorevole Venezia. Ha facoltà di intervenire l'Assessore, per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. In relazione all'interrogazione in oggetto, occorre precisare preliminarmente che alla data del 31/12/2024 prestavano servizio presso il Libero consorzio comunale di Enna n. 74 unità lavorative, di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014.

Quanto agli aspetti normativi che regolano la materia, è bene ricordare che il Libero consorzio comunale di Enna beneficia del contributo di cui alla legge regionale n. 5/2014, articolo 30, comma 7, che viene ripartito tenendo anche conto dei contributi già concessi per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

Con la legge regionale n. 27/2016, articolo 3, comma 10, lett. b), viene assicurata copertura del fabbisogno finanziario agli enti utilizzatori nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 e che per le città metropolitane e i liberi consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014.

Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa da iscrivere in un apposito capitolo di spesa. Il capitolo di spesa istituito per detta finalità è il 19.13.20, fondo per garantire la quota complementare a carico dei liberi consorzi comunali alla data del 31 dicembre 2015 per la proroga dei contratti a tempo determinato, nonché per garantire la spesa dei processi di stabilizzazione.

L'applicazione delle norme sopracitate ha determinato, nel corso dell'esercizio finanziario 2024, l'erogazione di somme in favore del Libero consorzio di Enna per complessivi euro 1.244.575,00. Ciò premesso, occorre evidenziare che il criterio della popolazione amministrata, come prospettato nella richiesta di chiarimenti, non ha alcuna refluenza sul piano di riparto e, quindi, sulle assegnazioni.

La problematica posta relativa alla integrazione oraria, che attiene alla totalità degli enti utilizzatori del personale rientrante nella fattispecie in esame, non può allo stato delle norme vigenti essere posta in capo alla Regione siciliana.

La questione dell'integrazione oraria del personale, ormai quasi totalmente stabilizzato, da affrontarsi in maniera generalizzata, implica una più approfondita disamina non solo sotto l'aspetto finanziario ma soprattutto normativo, coerentemente con la legislazione di rango statale vigente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Venezia per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'Assessore.

VENEZIA. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, assessore Messina, la problematica che abbiamo evidenziato attraverso questa interrogazione parlamentare riguarda 77 lavoratori ex precari che sono nella disponibilità del Libero consorzio di Enna, ma sappiamo che anche altri liberi Consorzi siciliani si trovano nella stessa fattispecie.

Per quanto riguarda la sua risposta in merito ai criteri di riparto, nella nostra interrogazione ci riferivamo non tanto alla legge che, come dire, concede un contributo per la stabilizzazione agli enti che hanno provveduto, ma al riparto delle somme che la Regione siciliana assegna come trasferimenti alle ex province, che dovrebbero servire a coprire una quota parte anche delle spese del personale, diciamo ex precari.

La situazione nel Libero consorzio di Enna è ovviamente preoccupante perché i 77 lavoratori svolgono attività significative per tenere in piedi l'apparato burocratico e i servizi erogati dal libero

consorzio e molto spesso si ritrovano a svolgere compiti fondamentali per il funzionamento dell'ente e rispetto a tutto ciò molti dei 77 sono stabilizzati, per sole 20 ore a settimana, e percepiscono uno stipendio che non consente una vita assolutamente dignitosa per i nostri tempi.

E, quindi, così come è stato fatto per i lavoratori ASU, così come è stato fatto per altre categorie, chiamiamoli ex precari, che svolgono la loro attività all'interno degli enti locali, reputiamo opportuno che il Governo regionale possa intervenire con un provvedimento legislativo e finanziario adeguato in grado di tutelare questi lavoratori, anche perché parliamo di rilancio delle province, parliamo finalmente di chiudere la lunga stagione di commissariamento degli enti intermedi, ma se non diamo risorse aggiuntive, se non diamo prospettiva e dignità ai lavoratori che vi prestano servizio, io credo che avremo fatto solo un'operazione di mantenimento di ceto politico nel governo degli enti intermedi senza, come dire, dare una prospettiva di funzionamento a questi enti.

Per cui, Assessore, facciamo un lavoro di ricognizione in tutti i liberi Consorzi e le Città metropolitane, capiamo questo personale dal punto di vista lavorativo come è messo, numero di ore che svolge e magari in occasione delle prossime variazioni di bilancio cerchiamo di capire come ridare dignità allo stesso.

Per queste ragioni e per la risposta che noi abbiamo ascoltato ci riteniamo parzialmente soddisfatti.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Venezia.

Si passa all'interrogazione n. 999 "Verifica della sussistenza di cause di incompatibilità in capo al Sindaco di Raffadali", che è assorbita.

CATANZARO. Non è assorbita...

PRESIDENTE. Assessore, ha ulteriori informazioni in merito a questa interrogazione?

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Presidente, l'argomento è quello stesso posto dall'onorevole Campo, quindi la risposta è simile, se volete la posso anche leggere.

PRESIDENTE. Sì, prego Assessore.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità relative ai consiglieri comunali, provinciali e di quartiere sono rispettivamente previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 31/86 e sue successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 3, comma 2, e l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 7/92, hanno a loro volta esteso al sindaco e ai componenti della giunta le suddette cause.

In ordine alla concreta applicazione di tale disposizione, è opportuno richiamare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, le norme concernenti la materia in trattazione non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica stante il loro carattere derogatorio al principio della accessibilità alle cariche elettive in funzione limitativa del diritto di elettorato passivo, fra le altre della Corte costituzionale, sentenze numero 25/2008 e 283/2010.

Per quanto concerne la dichiarazione di decadenza dei componenti, gli organi consiliari che incorrano in una delle suddette cause, dispone l'articolo 14 della stessa legge regionale 31/86; quest'ultimo demanda allo stesso organo consiliare di appartenenza il compito di dichiarare l'eventuale decadenza di un proprio componente secondo le modalità e i termini ivi espressamente regolati.

Relativamente, invece, all'eventuale dichiarazione di decadenza del sindaco incorso in una delle suddette cause occorre ricordare che l'articolo 11, comma 3, della legge regionale 7/92, prevedeva originariamente l'attribuzione della competenza in ordine alle operazioni di convalida e di esame di eventuali ipotesi di incompatibilità in capo ad un organo diverso dal Consiglio comunale, ossia l'ex

sezione provinciale del Co.re.co. territorialmente competente, chiamata ad esercitare detta funzione sempre secondo le procedure del richiamato articolo 14, rimanendo in ogni caso salva l'esperibilità dei ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

E' noto, tuttavia, che tale competenza non risulta più esercitabile per effetto del mancato rinnovo dei Co.re.co. conseguente alla soppressione dei controlli esterni di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, recante fra l'altro l'abrogazione dell'articolo 130 di quest'ultima; di conseguenza ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza del sindaco, ove ne ricorrano i presupposti normativamente previsti, permane oggi la competenza del giudice ordinario all'esito dell'azione popolare disciplinata dall'articolo 70 del decreto legislativo 267/2000, disposizione, peraltro, costantemente richiamata dalle Circolari Assessoriali sugli adempimenti di prima adunanza a seguito di rinnovo degli organi elettivi degli enti locali, vedi da ultimo Circolare 6, prot. n. 11155 del 18 maggio 2023.

Per dovuta completezza si rappresenta, inoltre che, con parere protocollo 6650-271124 dell'11.04.2024, reso su richiesta dell'Assessorato regionale dell'economia in ordine alle fattispecie trattate dai deputati interroganti, è pervenuto a questo Dipartimento, con nota del medesimo Assessorato protocollo 2369 del 15 maggio 2024, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione ha rappresentato che sembra potersi escludere, quindi, nella fattispecie, la sussistenza di una causa di inconferibilità e di incompatibilità contemplata dal decreto legislativo 39/2013 in capo al soggetto che ricopra la carica di sindaco in un comune avente una popolazione inferiore a quindicimila abitanti e sia divenuto titolare di un incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni regionali, evidenziando inoltre che le altre considerazioni conclusive e alla luce dei pronunciamenti dell'ANAC prese in esame che l'emanazione del decreto legislativo numero 39/2013, come rappresentato in quanto norma di rango primario in ossequio al principio di gerarchia delle fonti e dal principio di temporalità nonché di specialità, sembrerebbe avere determinato il superamento delle disposizioni previste dall'ordinamento regionale e dal T.U.E.L..

Tanto si rassegna, rilevando conclusivamente, peraltro che, in base al contenuto delle disposizioni sin qui richiamate, nessuna competenza risulta normativamente attribuita in materia di dichiarazione di decadenza del sindaco al Dipartimento regionale delle autonomie locali e, perciò, da questi legittimamente esercitabile diversamente da quanto evocato dall'interrogazione in riscontro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Catanzaro, per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta fornita dall'assessore.

CATANZARO. Signor Presidente, Assessore, la ringrazio per avere letto la risposta.

L'interrogazione non poteva essere, signor Presidente, assorbita, perché abbiamo due modalità totalmente diverse, anche perché questa interrogazione, inoltrata nel periodo di marzo 2024 - siamo a febbraio 2025 -, significa undici mesi dopo l'interrogazione e, quindi, la richiesta di chiarimenti già mi dissocia dal fatto della risposta di soddisfazione della collega, perché per me già questo, l'aspetto temporale, è insoddisfazione. Insoddisfazione rispetto a quello che è il ruolo che un deputato di opposizione esercita dentro questo Parlamento e che, nel momento in cui il deputato di opposizione chiede attraverso quello che è uno strumento che ha a propria disposizione, e quindi le interpellanze o le interrogazioni, le cui risposte però arrivano dopo undici mesi, questo già ci dà un parametro davvero singolare su quale sia l'attenzione del Governo nei confronti del lavoro che si fa proprio nei territori.

Per carità! Capisco che gli Uffici abbiano tanta mole di lavoro da dovere espletare, però c'è anche un fatto politico - che dico, oggi, all'assessore Messina e che vorrei sottolineare, essendo lui membro del Governo - che non è più ipotizzabile, l'ho detto altre volte per altri temi di interrogazioni parlamentari, che noi, a distanza di sette, otto, dieci, ed in questo caso undici mesi, abbiamo una risposta!

Assessore, già soltanto per l'aspetto temporale per me c'è la enorme insoddisfazione della risposta!

Secondo quesito, Presidente Di Paola. E' chiaro che io mi muovo in merito ad un'interrogazione parlamentare in un territorio, in un comune come quello di Raffadali - lasciando stare tutto quello che possa essere il sindaco e il cognome o altro - ma c'è un tema. Il tema è: oggi un sindaco di un comune può fare contemporaneamente il direttore generale di una Regione come quella siciliana?

L'Assessore ci risponde e lo fa in merito a quelle che sono tutta una serie di norme che per quanto riguarda - assessore, io non sono un tecnico -, però, ovviamente, in merito a quelle che sono poi le risposte, ritengo ci sia un'incompatibilità che sussiste rispetto al ruolo del sindaco e del direttore generale, perché è chiaro che chi ricopre la carica di primo cittadino non può ricoprire la carica di direttore generale di una struttura di una tale dimensione. Ma questo lo dico, a scanso di qualsiasi equivoco, rispetto anche al numero degli abitanti. Ci è stato detto che è al di sotto di 15.000 abitanti, però nella sua risposta, assessore Messina, si afferma che il Dipartimento delle autonomie locali non è competente alla verifica di insussistenza di incompatibilità in capo al sindaco, perché una volta questi controlli venivano sviluppati dalle sezioni provinciali dei Co.re.co..

Oggi c'è un *vulnus*, un vuoto che rappresentano appunto gli articoli 69 e 70 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e che, ovviamente, è un vuoto che ci rimane.

Tuttavia il dato è politico. Il dato politico è che io ritengo che, ad oggi, al di là di quello che possa essere la lettura che ci viene rappresentata dalla risposta diretta, in Aula, qui, dall'Assessore, c'è un dato politico che, comunque, rimane. Questa incompatibilità che non viene sollevata soltanto da chi, ovviamente, è dentro quest'Aula e, in questo momento sta parlando, ma anche da chi si ritrova ad espletare il ruolo di consigliere comunale in Consiglio a Raffadali, ma lo dico perché c'è un ruolo di incompatibilità.

E, allora, a questo punto, dobbiamo rivedere, Presidente Di Paola, perché è davvero paradossale quello che si evince, quindi, proprio per questo motivo, io non posso essere per nulla soddisfatto della risposta che è stata letta in quest'Aula¹.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Catanzaro. Andiamo avanti, assessore.

Si passa all'interrogazione n. 1034 "Ricostituzione degli organi ordinari di gestione del Fondo pensioni Sicilia", a firma dell'onorevole Giambona ed altri.

Ha facoltà di parlare l'Assessore per rispondere all'interrogazione.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Con l'interrogazione in oggetto, l'onorevole Giambona richiedeva notizie circa il mancato rinnovo degli organi di gestione ordinaria del Fondo Pensioni Sicilia.

Al riguardo si rappresenta che con decreto n. 525 del 18.10.24, che si allega in copia, il Presidente della Regione, su proposta dello scrivente, ha provveduto alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia come segue: dottor Vincenzo Biagio Paradiso Presidente, dottoressa Marinella Notonica e avvocato Giovanni Cultrera componenti. Il mandato avrà la durata di anni quattro. E' allegato anche, eventualmente, l'atto di nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giambona per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta fornita dall'Assessore.

GIAMBONA. Grazie, signor Presidente, è ovvio che io mi ritengo parzialmente soddisfatto. Non dico interamente soddisfatto, perché è ovvio che, dopo sei anni di commissariamento del Fondo Pensioni, è ovvio che c'è una lentezza dal punto di vista di questo Governo e, prima ancora, di quello

¹ Si riporta in allegato la nota pec del 19 febbraio 2025 dell'assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, on. Messina, protocollata al n. 4608-DIG/2025 di pari data, a seguito di quanto stabilito dalla Presidenza dell'Assemblea nella seduta n. 160 del 26 febbraio 2025, nel corso della quale sono intervenuti l'on. Catanzaro e lo stesso assessore per le autonomie locali.

precedente nel - diciamo - riposizionare tutti quelli che sono gli organi con le rispettive competenze e caselle così come previste.

Avevo presentato, insieme ai colleghi del Partito Democratico, infatti, un'interrogazione, già nell'aprile del 2024, sollecitando la ricostituzione dell'organismo completo del Comitato all'interno del Fondo pensioni.

Nell'ottobre del 2024, finalmente è stato costituito il Consiglio di amministrazione, quindi possiamo dire con soddisfazione che abbiamo almeno un commissario all'interno della macchina amministrativa regionale e un organismo che finalmente ha il *plenum* dal punto di vista dei componenti e, quindi, può affrontare quelle che sono le diverse tematiche di sua competenza, non per ultima la questione che sta sicuramente interessando questo ente che riguarda l'acquisto o meno di eventuali beni di natura immobiliare e per i quali riteniamo che sia fondamentale avere le giuste competenze all'interno, appunto, dell'organismo tutto.

Per il resto è ovvio che ci aspettiamo un insieme di attività volte alla valorizzazione del Fondo Pensioni, anche in termini di personale dipendente.

Sappiamo qual è la carenza importante e quali sono le difficoltà dei nostri impiegati regionali nell'attingere anche alle più basilari informazioni che riguardano la propria posizione pensionistica e, quindi, immagino che sia già pianificata - ma in questo mio intervento sicuramente la sollecito - un'attività puntuale e compiuta da parte del Governo regionale che valorizzi al meglio il nostro Fondo Pensioni, che garantisca principalmente quelle che sono le risorse di personale per garantire i servizi ai nostri dipendenti. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giambona.

Si passa all'interrogazione n. 1093 "Chiarimenti in merito al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dalla pre-intesa siglata ai fini del rinnovo del CCRL 2019/2021 del comparto non dirigenziale", a firma dell'onorevole Giambona ed altri.

Ha facoltà di parlare l'Assessore per rispondere all'interrogazione.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Nell'atto ispettivo, dopo avere tracciato il quadro che ha portato lo scorso mese di maggio alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo regionale per il triennio 2019/21, per i dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, gli onorevoli sottoscrittori concludono richiedendo al Governo per quali ragioni la pre-intesa, siglata ai fini del rinnovo del richiamato contratto, preveda la collocazione del personale regionale non dirigenziale appartenente alla categoria B nell'Area I del nuovo sistema di classificazione anziché nella II area, come si sostiene nell'interrogazione, sarebbe avvenuto per il personale della funzione centrale, se non si ritenga opportuno assumere le iniziative utili a consentire prima della definitiva stipula del nuovo contratto collettivo una migliore e corretta trasposizione del nuovo ordinamento del personale della Regione con particolare riferimento alla collocazione dei dipendenti di categoria B nella II Area, consentendo al contempo anche al personale proveniente dalla categoria A maggiori possibilità di carriera.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue. Il nuovo modello classificatorio del personale di cui al Titolo III, Ordinamento professionale, della ipotesi di contratto collettivo 2019-2021 si pone come obiettivo quello di fornire alla Regione uno strumento efficace e innovativo di gestione del personale e contestualmente offrire ai dipendenti un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale, ciò anche in linea con le recenti previsioni ordinamentali in materia ispirate alle innovazioni in tema di gestione e valorizzazione del capitale umano.

Tale sistema di classificazione basato su criteri di flessibilità funzionali alle esigenze dell'Amministrazione è articolato in quattro aree professionali che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area I coadiutore; Area II assistenti; Area III

funzionari e Area IV elevate professionalità individuate mediante le declaratorie di cui all'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti necessari per l'inquadramento nell'area medesima.

Lo stesso risulta in perfetta armonia e coerenza con il *trend* della contrattazione collettiva nazionale e rappresenta il frutto della naturale evoluzione in ambito regionale del previgente sistema di classificazione di cui al contratto collettivo 2016/2018. Infatti, quest'ultimo accordo contrattuale riconduceva nelle declaratorie delle categorie A “operatore” e B “collaboratore” funzioni di carattere operativo-collaborativo, strumentali rispetto allo svolgimento delle funzioni comportante un significativo grado di complessità svolte dal personale inquadrato nelle categorie C e D prevedendo, ai sensi della normativa vigente in tema di accesso al pubblico impiego, per entrambe le categorie A e B come requisito d'accesso l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Analogamente l'attuale ipotesi di contratto collettivo 2019/2021, considerato che il requisito di accesso ex declaratorie dell'Area 1 coadiutori, previgenti categoria A e B, è l'assolvimento dell'obbligo scolastico e che le funzioni svolte dal personale inquadrato nell'Area 2 assistenti, previgenti categoria C, non sono funzioni di carattere operativo-collaborativo, bensì funzioni contraddistinte da un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca che richiedono come requisito d'accesso la scuola secondaria di secondo grado, ha previsto la trasposizione automatica in un'unica area di inquadramento contrattuale delle due previgenti categorie A e B.

Volendo effettuare inoltre una comparazione con il sistema di classificazione del personale del contratto collettivo nazionale, funzione centrale 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, si fa presente che anche quest'ultimo si articola in quattro aree professionali e non in tre, improntato a criteri di flessibilità funzionali, alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel citato comparto - Area I operatori; Area II assistenti; Area III funzionari e Area IV elevate professionalità - individuati mediante le declaratorie di cui all'allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti necessari per l'inquadramento nell'area medesima.

Com'è ben evidente dalla suddetta comparazione, i due sistemi di classificazione del personale si basano su diversi criteri che tengono legittimamente conto delle esigenze e peculiarità del contesto organizzativo e professionale di riferimento, anche al fine di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 della Costituzione.

Ultimo, non può non sottolinearsi come l'adozione del nuovo ordinamento professionale e la conseguente trasposizione automatica del personale in servizio non poteva e non può tradursi nell'attribuzione di inquadramenti superiori a quelli posseduti.

Appare utile ricordare come l'ipotesi di contratto collettivo oggetto dell'interrogazione disciplini proprio ai fini della valorizzazione del personale in servizio, all'articolo 24, procedure speciali di progressione verticale nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento, proprio in forza della norma contenuta nell'articolo 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 2021. Tali procedure speciali saranno finanziate con le risorse ad hoc stanziate dalla legge di stabilità regionale n. 1 del 2024 nella misura dello 0,55% del monte salario 2018, oltre che, come del resto ricordato anche dagli onorevoli sottoscrittori dell'interrogazione, con la quota di risorse assunzionali ordinarie accantonate a tal fine evidenziate da ultimo nel PIAO 2024/2026.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giambona per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta fornita dall'Assessore.

GIAMBONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, anticipo, intanto, che questa mia interrogazione è sicuramente antecedente al momento in cui si conclude tutto l'*iter* relativo all'approvazione del contratto collettivo regionale di lavoro che ha completato tutte le sue fasi alla fine del 2024. A quell'epoca, ho presentato questa interrogazione il cui obiettivo era quello di porre l'attenzione del Governo regionale rispetto all'esigenza di contemperare tutta la platea dei nostri

funzionari e operatori della Regione siciliana. Più in particolare, una attenzione a quello che è il tema dell'applicazione del contratto collettivo, delle funzioni centrali e come riuscire a creare quanto più amalgama nel sistema di classificazione previsto nei due ambiti.

Dico questo perché nel sistema delle funzioni centrali la I è un'Area, assessore Messina, che potremmo definire residuale, nella quale ci sono solamente il 6% del totale della platea dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. In questo contratto collettivo e con la trasposizione, per così dire, e quindi la penalizzazione, per certi versi, perché ricevo tantissime lamentele da parte di dipendenti dell'Amministrazione regionale, nello specifico inquadrati, fino a ieri l'altro, al livello B che oggi si trovano nella I fascia, è come se avessero fatto, e di fatto lo è, una sorta di passo indietro. Ma la cosa eclatante è che noi in questa I fascia ci troviamo oggi ad avere all'incirca il 50% del totale dei dipendenti regionali e sono dei dipendenti che potrebbero svolgere delle mansioni che sono riconducibili ad attività di portierato o commessi, si possono occupare di gestione di fascicoli, magari immissione dati, archiviazione; abbiamo il 50% della forza lavoro all'interno della Regione siciliana che non potrebbe fare altro che questo e, credo, che sia un dato assolutamente drammatico rispetto ad un'amministrazione regionale che deve traghettare degli obiettivi importanti come quello del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ho visto ieri l'articolo con il quale il Presidente della Regione Schifani striglia gli assessori sulla gestione inadeguata del Fondo PO-FESR, dove rischiamo di perdere e non utilizzare un miliardo e mezzo di euro. Il motivo è chiaro, cioè non abbiamo all'interno della nostra macchina burocratica le risorse in termini di chi può programmare, di chi può progettare. Ciò non di meno, ritengo che invece le risorse, le potenzialità le abbiamo perché all'interno della nostra macchina comunale parecchi di quelli che sono gli operatori prima inquadrati con livello B o anche A e adesso nella I Area, i cosiddetti operatori o prima ancora coadiutori, sono persone che hanno acquisito un'esperienza, sono laureati, hanno acquisito anche dei *master* e di fatto tengono in piedi, letteralmente, gli uffici.

Al netto di ciò che è la dichiarazione dell'assessore Messina, che ci dice che dobbiamo valorizzare questa forza lavoro e, naturalmente, vivaddio che ciò avvenga, io chiedo quando questo avverrà perché è dall'inizio della legislatura che sento parlare di riclassificazione del personale, che sento parlare di progressione, che sento parlare di formazione, ma questo non avviene.

Quindi, o noi entriamo nell'ordine di idee che quest'Amministrazione regionale ha bisogno di una rigenerazione complessiva attraverso l'utilizzo pieno e puntuale di queste risorse che devono essere effettivamente valorizzate, oppure diversamente non ne usciremo.

Assessore, o interveniamo nel prossimo contratto, quello 2022/2024 o, diversamente, se ciò non è possibile, la progressione, le progressioni, le risorse per le progressioni alle categorie A e B devono essere messe subito a disposizione, non c'è altro tempo da perdere.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 1108 "Iniziative urgenti per garantire la sicurezza della città di Catania e in tutto il territorio siciliano", a firma dell'onorevole La Vardera. La consideriamo trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interrogazione n. 1124 "Chiarimenti sullo stato di attuazione della legge regionale 13 del novembre 2019, n. 18, Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani", a firma dell'onorevole Giambona ed altri.

Ha facoltà di parlare l'Assessore per rispondere all'interrogazione.

MESSINA, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. In ordine alle richieste avanzate dall'onorevole Giambona con l'interrogazione in oggetto sullo stato di attuazione della legge n. 18 del 2019 istitutiva della Consulta giovanile regionale e sull'istituzione dei Consigli comunali dei giovani si rappresenta quanto segue.

La legge regionale 13 novembre 2019, n.18, ha istituito la Consulta giovanile regionale quale organismo associativo volto a rappresentare le consulte comunali giovanili siciliane e favorire il dialogo fra i giovani e le istituzioni regionali.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della suddetta legge, il Dipartimento delle autonomie locali ha emanato diverse circolari per disciplinare l'elezione della Consulta regionale ed invitare le consulte giovanili comunali, presenti nei Comuni siciliani, a trasmettere la documentazione necessaria al fine dell'iscrizione nell'elenco regionale.

Con circolare n. 2 del 27 gennaio 2020 lo stesso Dipartimento, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 18/19, ha specificato le modalità di svolgimento delle elezioni per l'Assemblea della Consulta giovanile regionale. Le elezioni fissate per il 20 febbraio 2020 si sono svolte su base provinciale con la partecipazione dei presidenti delle consulte comunali giovanili; a seguito dell'elezione è stata proclamata l'Assemblea della Consulta giovanile regionale composta da 39 membri eletti. Tuttavia, dopo la proclamazione degli eletti e la pubblicazione dell'elenco dei componenti eletti nel sito istituzionale della Regione, la Consulta non ha trasmesso aggiornamenti riguardo alle attività poste in essere. Considerata, comunque, l'attenzione e la richiesta di iscrizione di nuove consulte giovanili comunali all'elenco regionale, il Dipartimento delle autonomie locali ha inviato ai rappresentanti legali e ai segretari dei Comuni siciliani, con nota prot. n. 12240 del 25 luglio 2024, un avviso con il quale si notificavano le procedure per l'iscrizione delle nuove consulte o per l'aggiornamento delle informazioni già esistenti prevedendo che le istanze di iscrizione di nuove consulte comunali corredate dalla scheda anagrafica firmata dal legale rappresentante debbano essere trasmesse con posta certificata al Dipartimento delle autonomie locali per l'aggiornamento dell'elenco.

Con la legge regionale 22 maggio 2024 n. 19, il legislatore ha inteso riconoscere e promuovere il valore educativo e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze da intendere come strumento attraverso cui avvicinare i giovani alla partecipazione attiva alla vita politica e amministrativa delle loro comunità. La legge definisce le finalità e le funzioni riconosciute al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e investe questo Assessorato di istituire la rete regionale con lo scopo di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze e con analoghi organismi di altre regioni oltre che di promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.

Inoltre, al fine di dare concreta attuazione all'art. 4, questo Assessorato è in fase di raccordo con il Garante regionale dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'Ufficio scolastico regionale, al fine di elaborare forme di collaborazione mirate a promuovere la conoscenza delle funzioni politiche e amministrative della Regione e degli enti locali presso le scuole della Sicilia.

Sono, inoltre, in corso di definizione le procedure per l'istituzione della Giornata regionale per la promozione della partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze alla vita politica.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giambona per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta fornita dall'Assessore.

GIAMBONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, ho seguito con attenzione la risposta a questo nostro atto ispettivo, anche se, a dire il vero, non ricordo di avere chiesto chiarimenti sullo stato di attuazione della norma sul Consiglio comunale dei ragazzi. La nostra interrogazione verte sulla tematica della Consulta giovanile regionale, e apprendo dalla sua relazione che a seguito di questa interrogazione è stato dato seguito con atti concreti da parte dell'Assessorato, il quale ha chiesto alle varie consulte della Regione siciliana di rappresentare appunto lo stato dell'arte, in maniera tale da ottemperare a quelle che sono le esigenze volte a dare vita a questo organismo.

Assessore, mancano quelli che sono i regolamenti attuativi; io credo che sia fondamentale dare seguito a quella che è questa importante disposizione normativa; diversamente, questa rimane, come

tante altre norme esitate da questo Parlamento, una "incompiuta" anzi una "mezza compiuta", perché diamo il La a una serie di procedure, magari diamo anche possibilità, o quanto meno ipotizziamo una maggiore partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e alla vita istituzionale, e poi magari non riusciamo ad arrivare a compimento rispetto a quelle che sono le esigenze così come rappresentate da questo Parlamento.

Del resto, aggiungo, che proprio questa Assise, per due anni consecutivi, nelle ultime finanziarie, ha rappresentato anche concretamente quello che è il sostegno alle Consulte giovanili sparse nella Sicilia, e proprio grazie a questa nostra attività è emerso un notevole fermento all'interno di tantissimi comuni in cui sono sorte appunto le consulte giovanili, che danno un enorme supporto a quelle che sono le attività sociali dei comuni, e sono anche di stimolo rispetto a quella che è l'attività normativa e legislativa.

Per cui io la invito, Assessore, a dare stimolo ed efficienza ai suoi uffici, affinché quanto prima si ottemperino a quelle che sono le disposizioni della normativa, la legge regionale n. 18 del 2019, e si proceda, quanto prima, a determinare il regolamento di funzionamento della Consulta regionale giovanile, così da dare piena attuazione a quelle che sono le norme che questo Parlamento ha posto in essere e, fondamentalmente, ha l'esigenza di valorizzare le consulte che sono sparse nel nostro territorio.

Mi ritengo parzialmente soddisfatto. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giambona.

Si passa all'interrogazione n. 1157 "Chiarimenti in merito al completamento del Piano di risanamento del rione San Berillo di Catania di cui alla l.r. 25 giugno 1954, n. 13", a firma dell'onorevole Saverino ed altri.

Ha facoltà di parlare l'Assessore per rispondere all'interrogazione.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. A seguito dell'interrogazione in oggetto, questo Assessorato, attraverso il Dipartimento delle autonomie locali, ha inoltrato l'atto ispettivo all'amministrazione comunale di Catania, facendo richiesta al sindaco e al segretario generale di fornire chiarimenti in merito a quanto rappresentato. Con nota protocollo 455272 del 18 ottobre 2024 il sindaco ha riscontrato la richiesta, rappresentando che con deliberazione del commissario straordinario n. 18 del 2022 veniva impartito l'indirizzo politico nei confronti del dirigente competente per la proroga di ulteriori 10 anni della validità della convenzione per il risanamento della zona di San Berillo di Catania, stipulata in data 16 novembre 2022.

Le azioni intraprese dall'Amministrazione comunale, successivamente all'approvazione della predetta deliberazione, sono state riferite allo scrivente dal Dipartimento delle autonomie locali con nota protocollo 17159 del 24/10/24, a firma del Dirigente generale.

Con nota protocollo 73377 del 14/02/24, il Sindaco del comune di Catania ha inoltrato formale diffida nei confronti di "Istituto Immobiliare di Catania S.p.A.", "Completamento Edilizio Corso Sicilia S.p.A." e "Risanamento San Berillo S.r.l." a presentare il piano industriale, di guisa da dare contezza all'ente dello *status* aziendale, della sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione di quanto sottoscritto in convenzione e, vieppiù, delle azioni strategiche pianificate dalle proposte per garantire il raggiungimento delle obbligazioni discendenti dalla convenzione sottoscritta. E, inoltre, con riserva di esercitare i poteri, ex articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, il Sindaco ha ulteriormente diffidato le predette ditte a procedere con le necessarie operazioni di bonifica, per eliminare il degrado esistente ed in guisa da riattivare e riportare le condizioni delle aree interessate ad un livello consono, sia di igiene che di sicurezza.

Si evidenzia, a tal proposito, che, nella nota di cui trattasi, emerge l'interesse del comune di Catania a voler acquisire le aree che formano oggetto della convenzione medesima.

Con nota protocollo 231484 del 25 maggio 2024, a firma dell'Ingegnere Fabio Finocchiaro, il dirigente della "Direzione dei lavori pubblici, nuove opere pubbliche e riqualificazione dello spazio urbano" del comune di Catania nella qualità di stazione di committenza, ha formalmente invitato le ditte private, di cui sopra, a consegnare tempestivamente le polizze fideiussorie, di cui all'articolo 16 della convenzione, con ulteriore invito a provvedere all'invio del progetto, con l'aggiornamento del prezziario, e ciò al fine di approvare lo stesso in sede di Conferenza dei Servizi.

Si precisa che quest'ultima richiesta, è stata reiterata con nota prot. 278690 del 21 giugno 2024, sempre a firma dell'ingegnere Finocchiaro.

Con nota acquisita al protocollo 25924 del 2024, del comune di Catania, le ditte Istica S.p.A. e Cecoss s.r.l., in merito alla consegna delle polizze fideiussorie, ritenendo ancora in vigore un accordo integrativo della convenzione *de qua* - firmato in data 10 marzo 21, riguardante la fase di specificazione delle procedure della gara d'appalto - hanno confermato l'impegno a depositare le predette polizze solo al momento della firma del contratto, così come stabilito in Cds - come da provvedimento n. 171 Urbanistica del 13/10/2020, con la medesima nota - facendo riferimento alle richieste di aggiornamento del progetto del parcheggio multipiano, le ditte in questione hanno fornito rassicurazioni circa l'aggiornamento del prezziario 2024.

Il comune di Catania riferisce, peraltro, che corre l'obbligo evidenziare che, sebbene a seguito delle predette diffide si è iniziata nei mesi scorsi un'interlocuzione con la ditta proprietaria - al fine di intraprendere delle specifiche iniziative volte, in prima battuta, alla messa in sicurezza delle aree interessate e all'acquisizione, a diverso titolo, delle stesse da parte dell'ente -, tuttavia i suddetti contatti non hanno avuto un esito definitivo, a causa dell'intervenuto trasferimento di proprietà delle aree *de quibus* ad una nuova ditta. E' tutto.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saverino per dichiararsi soddisfatta o meno della risposta dell'Assessore.

SAVERINO. Grazie, Presidente. Assessore, naturalmente devo ringraziarla perché, comunque, si è subito attivato, e comunque abbiamo iniziato ad avere qualche risposta da parte del comune di Catania. E' anche vero che mi posso considerare solo parzialmente soddisfatta per il suo interesse. Però, stiamo parlando di una legge regionale del 1954, che prevedeva appunto il risanamento del rione San Berillo di Catania, e lei conosce bene essendo di Catania come me, che siamo in pieno centro della città, e, purtroppo, è ancora soggetto a degrado e rimane veramente un vuoto nella nostra città. E tutto questo, tra l'altro, appunto, dopo che già nel '69 c'erano state le prime edificazioni, sono state interrotte, i proprietari hanno detto chiaramente che non trovavano la convenienza economica per portare avanti e proseguire questo risanamento di Corso Martiri della libertà.

Ancora, nel novembre 2012, abbiamo un altro interessamento, si va avanti come ha detto lei, si cambia anche la convenzione, si protrae ancora per dieci anni, però questo significa che - come vediamo anche dalla risposta del Comune, che si è attivato - noi cosa vediamo? Che ancora oggi non abbiamo un esito definitivo perché, di fatto, vengono assegnati a una nuova ditta, quindi noi rimaniamo ancora, dopo settant'anni, fermi in questa posizione. Quindi, bisogna capire cosa vuole fare, di fatto, l'Amministrazione regionale. Ne è a conoscenza perché, grazie anche alla sua risposta, mi rendo conto che la Regione è a conoscenza che praticamente una legge regionale non è mai andata avanti e non si è mai applicata; ma, di fatto, cosa vuole fare per trovare anche le responsabilità, perché dopo settant'anni qualcuno sarà pure responsabile del perché non si è andati avanti, no? Quindi, responsabilità non solo dei privati, ma anche del Comune, che non si è attivato. E soprattutto se c'è anche la volontà di trovare, di individuare se ci sono altri fondi extra regionali che possano essere utilizzati e, soprattutto, quali interventi sostitutivi si vogliono portare avanti. Non possiamo ancora stare fermi in attesa.

Questa è un'interrogazione che è stata presentata da tutto il Gruppo parlamentare del Partito Democratico; però, Presidente, voglio aggiungere che anche il Movimento 5 Stelle l'ha sottoscritta, l'ha condivisa e l'abbiamo portata avanti.

Quindi, Assessore, spero nella sua attenzione per portare avanti e soprattutto cercare di pungolare l'Amministrazione comunale catanese e noi, come Regione, per cercare di andare avanti e di verificare lo stato delle cose man mano che si va avanti. Grazie. Mi dichiaro parzialmente soddisfatta, l'ho detto all'inizio.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 1228 "Chiarimenti in merito al regolamento per il decentramento del Comune di Palermo e ruolo delle Circoscrizioni", a firma dell'onorevole Figuccia, che trasformiamo in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interrogazione n. 1259 "Chiarimenti sulla proposta di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP) per la gestione del complesso di Donnafugata sito a Ragusa", a prima firma dell'onorevole Campo. Ha facoltà di parlare l'Assessore per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Sì, Presidente, volevo dire che il nostro Dipartimento ha richiesto, in data 9 dicembre 2024, dei chiarimenti al comune di Ragusa, però ancora oggi non abbiamo la risposta, perché il comune di Ragusa ha riscontrato la richiesta alcuni giorni fa, mandando, fra l'altro, un progetto di quasi 200 pagine.

Quindi, chiedo il rinvio di questa interrogazione, appena l'Ufficio avrà la possibilità di istruire la risposta e formulare le dovute ipotesi consequenziali.

PRESIDENTE. Va bene, grazie Assessore. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campo per dichiararsi soddisfatta o meno della risposta dell'Assessore.

CAMPO. Grazie, Presidente Di Paola. Assessore, colleghi, chiaramente non posso essere soddisfatta e mi dispiace che il comune di Ragusa non abbia ancora mandato la documentazione necessaria.

E a proposito di questo tengo a sottolineare un problema che, secondo me, riguarda tutta la Regione e cioè che questa formula del partenariato pubblico-privato, a mio avviso, sta creando delle vere e proprie storture in diversi enti, perché cercando di accorciare le procedure dei bandi pubblici, dove si mettono tutti nelle condizioni di poter partecipare per avere un appalto, la gestione di un bene, si cerca questa scorciatoia che molto spesso nasconde anche affidamenti diretti. Quindi, prego l'Assessore, quando avrà la documentazione del comune, di attenzionare anche questa questione a livello più generale, perché già è notizia di oggi che, sempre per un tentativo di affidamento di partenariato pubblico-privato il comune di Ragusa ha perso la somma di più di 3 milioni di euro che erano necessari per l'efficientamento energetico della città e chiaramente la perdita è ben più grave se si pensa poi al caro bollette che dovremo affrontare.

Quindi, è un metodo, a mio avviso, veramente sbagliato che dovrebbe essere rivisto e revocato nella legge. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Campo, ma l'Assessore comunque aveva già detto che sta facendo ulteriori approfondimenti in merito.

Si passa all'interrogazione n. 1268 "Chiarimenti in merito all'incarico all'ingegnere F. Poidomani di Amministratore unico di Iblea Acque S.p.A. *in house*", a prima firma dell'onorevole Campo. Ha facoltà di parlare l'Assessore per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. A seguito dell'attività ispettiva proposta dall'onorevole Campo si è provveduto a trasmettere la richiesta di approfondimento al

Dipartimento delle autonomie locali che ha avviato un accertamento per verificare la regolarità dell'incarico conferito dalla Iblea Acque S.p.A. all'ingegnere Poidomani.

Dall'attività effettuata attraverso il Dipartimento delle autonomie locali è emerso che la Iblea Acque S.p.A., per la sua natura giuridica, non è sottoposta al controllo di questo Assessorato ma unicamente a quello esercitabile da parte dei singoli enti conferenti.

Purtuttavia è stato possibile assumere le informazioni richieste e in particolare che la Iblea Acque S.p.A., quale soggetto giuridico, risulta costituita con atto del 18 maggio 2022, repertorio 156548, fascicolo, eccetera, agli atti del notaio del Collegio notarile di Ragusa e Modica, registrato al numero 1619 del 20/5/22 presso l'Agenzia delle entrate di Ragusa e come da verbale dell'assemblea territoriale idrica n. 3 del 18 maggio 2022, preordinata alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, veniva costituita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 19/2015 per la gestione *in house providing* del servizio idrico integrato.

Inoltre, in sede di atto costitutivo veniva, altresì, nominato amministratore unico della medesima società per un triennio l'ingegnere Poidomani, dirigente pubblico in quiescenza dall'1/1/2014, al quale è stato riconosciuto un compenso lordo onnicomprensivo di euro 95.000,00.

Va riferito per completezza di informazione che, con nota prot. n. 2894 del 22 febbraio 2024, il Servizio 3 del Dipartimento delle autonomie locali informava le amministrazioni che in qualità di soci di Iblea Acque S.p.A. avevano conferito l'incarico all'ingegnere Poidomani e che tale conferimento risultava non conforme alle disposizioni di legge in quanto non è possibile attribuire cariche in organi di governo delle società da esse controllate a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza se non a titolo gratuito.

La disposizione contenuta nel comma 79 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022, entrata in vigore l'1 marzo 2023, ha previsto infatti che le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 95/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto n. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014 e successive modifiche, si applicano anche alle società partecipate, controllate e vigilate nonché agli enti e organismi sottoposti al controllo e vigilanza della Regione e/o degli enti locali.

Per quanto detto, l'incarico all'ingegnere Poidomani risulta conferito in violazione delle attuali disposizioni normative, tuttavia va rilevato al riguardo che la Iblea Acque S.p.A., in virtù della sua natura giuridica, non è soggetta al controllo sostitutivo del Dipartimento regionale delle autonomie locali, il soggetto in questione in quanto espressione della potestà dei singoli enti conferenti e, proprio avuto riguardo all'assetto statutario e alla forma adottata, risulta sottoposto unicamente al controllo esercitabile da parte dei singoli enti conferenti.

Quanto all'aspetto relativo all'esborso sostenuto quale compenso all'amministratore, va evidenziato che solo in relazione all'accertata illegittimità del soggetto cui risulta conferito l'incarico, dirigente in quiescenza, può ipotizzarsi la ricorrenza di un pregiudizio avente refluenza nell'ambito delle responsabilità erariali.

Da ultimo si rileva che l'indicazione di un ipotetico recupero di onere gravante sul trattamento pensionistico del soggetto in questione appare improprio, infatti se per un verso tale attività di recupero presupporrebbe l'accertamento di un'illecita percezione del suddetto trattamento, peraltro mai contestato all'interessato, per altro verso il recupero in parola non può disporsi in assenza di una pronuncia giudiziale che lo accerti. È tutto.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campo per dichiararsi soddisfatta o meno della risposta dell'Assessore.

CAMPO. Grazie, Assessore. E' stato chiarissimo, io mi dichiaro soddisfatta e spero che la sua risposta possa arrivare anche ai sindaci del territorio ibleo che prendano atto di quanto ha appena dichiarato, perché sebbene noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre difeso l'acqua pubblica e ci

siamo sempre schierati a favore di una società appunto *in house*, non possiamo accettare che vengano commesse delle irregolarità.

La mia interrogazione era al fine anche di chiarire a tutto il territorio come stanno le cose, quindi, appunto, ribadisco che mi dichiaro soddisfatta.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Campo.

Si passa all'interpellanza n. 163 "Intendimenti in merito alla nuova indizione del bando di concorso pubblico per l'assunzione di agenti del Corpo forestale della Regione siciliana", a prima firma dell'onorevole Giambona.

Ha facoltà di parlare l'Assessore per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Riguardo ad un'eventuale riedizione del concorso in oggetto attraverso la stesura di un nuovo bando, si sente preliminarmente opportuno sottolineare che alla data di indizione e approvazione del bando di cui al decreto dirigenziale n. 5043 del 23.12.21, l'allora vigente decreto del Presidente della Regione n. 12 del 2019 recante il funzionigramma dell'Amministrazione regionale attribuiva, fra l'altro, al Dipartimento Comando del Corpo forestale della Regione siciliana la competenza in ordine al reclutamento del personale, oltre che la competenza in ordine a concorsi, al reclutamento del personale e inquadramento nei ruoli, pertanto, solo in via del tutto eccezionale, dal Governo regionale è stata prevista con la delibera n. 503 del 2021 una puntuale e temporanea delega della competenza per il concorso *de quo*.

Con la suddetta delibera, infatti, la Giunta regionale ha fra l'altro statuito di individuare nel Dipartimento regionale della funzione pubblica, il centro di responsabilità incaricato della definizione delle convenzioni con il Formez finalizzati all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dal richiamato piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022 e relative integrazioni e adeguamenti, incluse quelle relative al Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana nonché i relativi conseguenti adempimenti contabili con la previsione che il Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana deleghi l'espletamento delle sole procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale del comando stesso al suddetto centro di responsabilità.

Con il successivo e tuttora vigente decreto presidenziale n. 9 del 2022 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 19 del 2008 - rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3", è stata riconfermata la competenza in materia di concorsi, reclutamento del personale e inquadramento nei ruoli in parola al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana attribuendole specificamente al Servizio 1 - Gestione giuridica.

In dipendenza di quanto precede, l'indizione di un nuovo bando di concorso per l'assunzione di agenti forestali, così come di qualsivoglia altro personale per i ruoli speciali del Corpo Forestale della Regione siciliana non potrà che essere prevista dal competente dipartimento Comando del Corpo Forestale della Regione nell'ambito dell'apposita Sezione del PIAO riguardante il piano triennale dei fabbisogni di personale del Corpo Forestale della Regione siciliana e, quindi, dallo stesso, posto in essere.

In secondo luogo si pone in evidenza che il bando di concorso di cui al decreto n. 5043 del 23.12.2021 non è stato annullato, atteso che questo Assessorato attraverso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha provveduto ad annullare in autotutela con il decreto n. 736 del 13 marzo 2024 i decreti nn. 5672 del 2022, 2859 del 2023 e 3877 del 2023, aventi ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice del concorso in questione, con conseguente caducazione per illegittimità derivata dagli atti successivi.

A riguardo sono note le recenti sentenze del TAR Sicilia che ha annullato il suddetto provvedimento di autotutela, aderendo anziché all'orientamento giurisprudenziale del CGA Sicilia sul quale era

imperniato il provvedimento di annullamento, supportato, altresì, da ampi e motivati pareri legali, al diverso e più recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la situazione di incompatibilità del pubblico dipendente che porta alla valutazione del conflitto di interessi non può essere predicata in via astratta, dovendo essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche ed in ogni caso con ciò sposando una valutazione concreta e abbandonando la via della rilevanza del conflitto in astratto.

Il Consiglio di Stato, quindi ha preso le distanze dalla posizione giurisprudenziale sulla quale era imperniato il provvedimento di annullamento adottato da questo Assessorato, posizione secondo la quale l'accertamento dell'incompatibilità andrebbe effettuato con una valutazione *ex ante* e con annullamento dell'atto amministrativo anche in presenza del mero pericolo di lesione dell'interesse pubblico.

Sono in corso interlocuzioni con il Comando del Corpo Forestale su delega del quale, si torna a sottolineare il Dipartimento della funzione pubblica agisce per conoscere le determinazioni del Corpo, in ordine alla prosecuzione dell'*iter* in ottemperanza alla sentenza.

Stante quanto precede, non si prospetta, pertanto, alcuna riedizione del concorso in oggetto, attraverso la stesura di un nuovo bando, può bensì prospettarsi un'eventuale ben distinta stesura di un nuovo bando da parte del competente Comando del Corpo forestale della Regione, nei tempi e nei modi che lo stesso riterrà opportuni.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giambona per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'Assessore.

GIAMBONA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore, annuncio di essere parzialmente soddisfatto rispetto a quello che è il riscontro che ha fornito il Governo su questo mio atto ispettivo, anche perché ritengo che le attenzioni da parte di questo e del precedente Governo al Corpo Forestale della Regione siciliana non siano state particolarmente elevate.

Dico ciò anche alla luce di alcune considerazioni che sono sorte in una delle ultimissime convocazioni dei sindacati in I Commissione "Affari istituzionali".

In quel contesto è emersa una situazione veramente molto drammatica in cui si trova il Corpo, complessivamente inteso, con carenze di organico veramente molto importanti. Basti pensare che l'età media è ben oltre i cinquant'anni, che entro il 2027 si stima che andrà in pensione - grosso modo - il 40 per cento della forza lavoro di questo importantissimo Corpo che rende notevoli e molteplici attività all'interno della nostra Regione, dalla prevenzione, l'attività di monitoraggio, ma anche tantissime attività di natura burocratica e di supporto agli altri Assessorati e al cittadino.

Stupisce, altresì, il fatto che l'unico elemento che abbia dato scalpore nel Corpo Forestale sia stata la nomina recente della dottoressa Di Trapani, una donna, la prima donna a guidare il Corpo Forestale della Regione siciliana.

Questo ci dimostra quanto siamo indietro in questa nostra Regione, come le posizioni di comando, le posizioni apicali siano generalmente appannaggio degli uomini. Poi devo dire che, al di là di fare gli auguri alla dottoressa Di Trapani, ritengo che ci voglia veramente, da questo punto di vista, un vero e proprio cambio di passo perché il Corpo Forestale della Regione siciliana ha bisogno di un'attenzione, dal punto di vista delle risorse umane.

Quindi, avviare quanto prima, non solo sbloccare il concorso a suo tempo indetto, ma indire quelle che sono le selezioni per i posti vacanti in pianta organica come da PIAO, quindi quanto prima sopperire a quelle che sono le altre carenze anche dal punto di vista normativo e di adeguamento contrattuale che sono emerse nel corso di quella audizione.

E' ovvio che su questo argomento, Assessore, sicuramente torneremo e - mi auguro - che di qui alla prossima discussione dei temi che stanno a cuore al Corpo forestale della Regione siciliana, buona parte di queste problematiche saranno risolte.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione n. 1302 “Delibera n. 65 del 17/09/2024 del Comune di Licata (AG) avente ad oggetto l'acquisizione del 100% delle quote societarie della APEA S.r.l. cui affidare la gestione del servizio rifiuti *in house*”, a firma dell'onorevole Cambiano.

Ha facoltà di parlare l'Assessore per fornire la risposta.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. A seguito della ricezione dell'interrogazione in oggetto, veicolata al Dipartimento delle Autonomie locali, si è dato corso ad una formale richiesta di notizie al Sindaco di Licata il quale con la relazione numero 9665 del 12.2.2025, che si allega alla presente, ha fornito i necessari chiarimenti.

Al riguardo, appare necessario evidenziare che dall'esame degli atti trasmessi dal comune di Licata si è avuto modo di accertare che la materia richiamata dall'interrogazione attiene alle modalità organizzative per l'esercizio del Servizio integrato di igiene ambientale che rientra tra le competenze dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, atteso che quest'ultimo con le leggi regionali 9/2010 e 7/2011, ha acquisito poteri di vigilanza, anche di natura sostitutiva, nei confronti degli enti locali negli ambiti di cui trattasi.

Si richiamano, altresì, i contenuti della relazione integrativa per le osservazioni, deduzioni e misure correttive in ordine agli acquisiti pareri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 175/2016 "Progetto di Piano esecutivo dei servizi di igiene urbana", piano di intervento elaborato dalle Sinergie società cooperativa oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale di Licata, con delibera n. 5 del 23 gennaio 2025.

Nella relazione allegata, che fa parte integrante della presente, vengono peraltro esplicitate in adesione ai rilievi posti, con parere 5104 dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, le motivazioni analitiche nel percorso di costituzione della società *in house* e dell'affidamento alla stessa delle relative funzioni e servizi, così come disposto al riguardo dal decreto legislativo 36/2023, evidenziandone i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e dell'universalità del servizio.

Onorevole, allegata alla risposta c'è anche - eventualmente - la relazione con tutti gli atti allegati che il comune di Licata ha fatto pervenire. Quindi, eventualmente, se lei avesse interesse o esigenza ne può prendere copia. E' tutto.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambiano per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta dell'Assessore.

CAMBIANO. Grazie, Presidente. Assessore, non mi posso dichiarare soddisfatto, non perché non abbia risposto, bensì per ciò che è accaduto in quest'arco temporale.

La delibera alla quale si faceva riferimento risale al settembre del 2024, una delibera per l'acquisizione di quote societarie di APEA che è una società *in house* della SRR.

In quella delibera del Consiglio comunale mancavano dei documenti fondamentali, cioè mancava la relazione, il cosiddetto piano economico finanziario, che il TUSP mette al centro e come premessa fondamentale per ogni eventuale scelta, perché quelle scelte che il Consiglio comunale effettua devono rispondere a principi di efficienza e di economicità.

Mancava quella relazione e mancava quel piano economico finanziario tant'è che la Corte dei conti, nel frattempo, si è espressa e, nell'esprimersi ha chiaramente espresso un parere negativo, proprio perché la delibera mancava della relazione economico-finanziaria, del piano economico-finanziario e perché cozzava con l'articolo 15 del TUSP sul mancato arco temporale necessario che doveva decorrere dal fallimento di una società che svolgeva lo stesso servizio, e il comune di Licata faceva parte della Dedalo Ambiente, che è stata dichiarata fallita nel 2021. Mi sorprende come il comune di Licata abbia risposto solo il 12 febbraio, quando io mi sono rivolto al suo Assessorato e al Servizio ispettivo degli enti locali che avevano assegnato un termine di venti giorni per rispondere.

È chiaro che ripresenterò altra interrogazione parlamentare all'Assessore per l'energia e i rifiuti, che mi pare di aver compreso dalla sua risposta è l'Assessorato competente e può applicare poteri sostitutivi, perché ritengo questo percorso, effettuato dal comune di Licata, illegittimo ancorché è stato dichiarato in quella delibera di Consiglio comunale un aumento del costo del servizio dei rifiuti con una gestione *in house*. Quindi, non si risponde, e non risponde nemmeno al principio di economicità.

Grazie, Assessore. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cambiano si dichiara non soddisfatto.

Si passa all'interrogazione n. 1312 "Chiarimenti in merito al mancato rinnovo 2019-2021 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) dei dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10", a prima firma dell'onorevole Giambona.

Non so se questa viene assorbita.

GIAMBONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBONA. Signor Presidente, intervengo molto velocemente sia sull'interrogazione n. 1312 che sull'interpellanza n. 182 e sull'interrogazione n. 1317, perché per determinati versi sono stati forniti chiarimenti dall'Assessore poc'anzi, e perché sono tematiche superate, pertanto, chiedo la trasformazione degli atti con richiesta di risposta scritta.

PRESIDENTE. Perfetto. Quindi le interrogazioni nn. 1312 e 1317 e l'interpellanza n. 182 si considerano presentate con richiesta di risposta scritta.

Si passa all'interpellanza n. 183 "Iniziative in merito agli ulteriori tagli dei trasferimenti statali in favore degli enti locali", a prima firma dell'onorevole Venezia.

Ha facoltà di intervenire l'Assessore Messina per rispondere all'interpellanza.

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Signor Presidente, volevo dire all'onorevole Venezia che chiaramente questa interpellanza mira ad avere una risposta da parte degli organismi statali, perché si chiedono chiarimenti in merito agli ulteriori tagli dei trasferimenti da parte dello Stato.

Quindi, comprende bene, che non è una risposta o un'attività che possiamo elaborare, o comunque fornire noi. L'ufficio può scrivere alla dirigenza del Ministero, ma chiaramente noi non possiamo dare nessun tipo di risposta in merito, perché bisognerebbe parlare con chi elabora le finanziarie dello Stato e i trasferimenti da parte dello Stato ma non è un'azione che governiamo o che, comunque, possiamo determinare noi.

Quindi, se lei lo ritiene, potremmo articolare una richiesta specifica nei confronti del Ministero dell'Interno per capire quale possa essere... ma più chiaramente è una risposta politica che amministrativa.

Mi dica lei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Venezia.

VENEZIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessore Messina, le politiche di austerità nell'ultimo ventennio hanno messo a dura prova la tenuta finanziaria degli enti locali in Italia, ma in particolare in Sicilia, dove emerge una situazione alquanto drammatica sotto questo aspetto. Più della metà degli enti locali siciliani si trova in una condizione di dissesto, di predissesto e le criticità

finanziarie, lo sappiamo bene, influiscono inevitabilmente anche sulla gestione dei servizi e, quindi, per i cittadini, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.

Attraverso questa interpellanza parlamentare noi volevamo porre l'accento sulla questione dei tagli su due direzioni ben diverse. La prima era quella di sollecitare il Governo regionale, e in particolare il presidente Schifani a interloquire nei tavoli ministeriali in Conferenza Stato-Regioni facendo riferimento al fatto che la condizione di grave criticità finanziaria dei comuni siciliani impone un'attenzione diversa da parte del Governo nazionale.

Venivamo da una stagione in cui i tagli agli enti locali erano stati eliminati dalle finanziarie nazionali, e con il Covid, addirittura, ci fu una inversione di tendenza che mise in luce il protagonismo delle autonomie locali nella gestione dell'emergenza, nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione, negli interventi di rigenerazione urbana, tesi anche a stimolare l'economia dei territori.

Questa, con la manovra finanziaria del Governo Meloni, approvata qualche settimana fa, diciamo è una stagione che si chiude, e si apre una nuova fase in cui si inizia nuovamente a praticare il taglio dei trasferimenti ai comuni. Da questo punto di vista, vorremmo sentire la voce del Governo regionale a Roma per far capire che questa situazione aggrava ancora di più le condizioni già critiche degli enti locali siciliani.

La seconda questione riguarda un possibile intervento da parte della Regione, lei Assessore è stato amministratore, lo sa, e peraltro anche in quest'Aula, in occasione delle variazioni di bilancio e della finanziaria, abbiamo avuto in maniera trasversale un'attenzione particolare nei confronti degli enti locali, nei confronti dei comuni che si trovano in condizioni di criticità finanziaria, nei confronti degli enti che sono in dissesto.

Si è intervenuti all'inizio della legislatura per colmare gli aumenti del caro bollette anche per gli enti locali con somme abbastanza significative, gradiremmo che questa attenzione potesse continuare, perché i tagli che si preannunciano nel 2025, e negli anni successivi, metteranno a dura prova, non solo la tenuta dei conti, ma anche il livello dei servizi delle comunità.

E, quindi, chiediamo, Assessore, nel momento in cui da Roma non arrivano notizie confortanti, un'attenzione particolare anche in occasione delle variazioni di bilancio che questo Governo porterà in Aula nei prossimi mesi, di non dimenticare il capitolo enti locali, perché sappiamo che attorno agli enti locali ruotano tante questioni importanti che riguardano la tutela della popolazione fragile, i servizi per gli anziani, per l'infanzia, la tutela del cittadino più in generale e, soprattutto, il funzionamento degli enti locali garantisce anche la politica degli investimenti della Regione per quanto riguarda tutta una serie di programmi europei, nazionali e regionali, che hanno bisogno di essere calati nel territorio. E solo se gli enti locali hanno quelle disponibilità finanziarie, possono raggiungere l'efficacia, l'efficienza, nella gestione di queste risorse, e portare uno stimolo all'economia.

Per cui, Assessore, chiediamo che della vicenda enti locali quest'Aula, il Governo regionale, continui ad interessarsi con un'attenzione ancora più significativa, alla luce del fatto che il Governo Meloni ha deciso di operare, dopo anni, nuovamente la politica dei tagli.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Venezia che prende atto della risposta.

Si passa all'interrogazione n. 1443 "Chiarimenti in merito alle procedure di interpello per ricoprire la posizione dirigenziale vacante della struttura intermedia denominata Servizio provinciale della motorizzazione civile di Palermo" a firma degli onorevoli Giambona ed altri. L'Assessore ha facoltà di rispondere.

MESSINA, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Con l'interrogazione n. 1443 l'onorevole Giambona ha chiesto chiarimenti in ordine alla procedura di nomina del dirigente responsabile del servizio provinciale della motorizzazione civile di Palermo.

A riguardo si rappresenta che l'intera procedura è stata curata per competenza dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che ha nella fattispecie emanato gli atti citati nell'atto ispettivo, ivi incluse le proposte relative alle deliberazioni adottate dalla Giunta.

Il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura intermedia rientra infatti tra le competenze del Dirigente generale di riferimento, rimanendo in capo al Dipartimento della funzione pubblica solamente la competenza relativa alla pianificazione delle risorse da destinare ad eventuali incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 sulla base del PIAO, nonché la pubblicazione degli atti di interpello relativi agli incarichi dirigenziali da qualunque Dipartimento promanino sull'apposita sezione del sito istituzionale.

La risposta dell'atto ispettivo dovrà, pertanto, essere fornita dall'Assessorato regionale delle infrastrutture, cui la presente viene inviata per conoscenza.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore, che eccepisce la propria incompetenza.

Onorevole Giambona, la tratteremo successivamente.

Bene, colleghi, abbiamo finito con la Rubrica degli atti ispettivi relativi all'Assessorato autonomie locali.

La seduta è riconvocata domani, alle ore 15.00.

La seduta è tolta alle ore 17.40 (*)

() L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il seguente:*



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII Legislatura

XIV SESSIONE ORDINARIA

158ª SEDUTA PUBBLICA

Mercoledì 19 febbraio 2025 – ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO

I - COMUNICAZIONI

**II - SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE DELLA
RUBRICA: “*Turismo, sport e spettacolo*” (v. allegato)**

VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott. Andrea Giurdanella

Allegato A**Annunzio di Mozioni**

N. 227 - Iniziative urgenti per recuperare gli interventi psc definanziati dal CIPESS.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con delibera del 9 luglio 2024 pubblicata su GURS n. 255 del 30/10/2024 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, ha deciso, con riferimento ai Piani sviluppo e coesione (PSC) delle amministrazioni titolari, ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dopo aver effettuato le verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, il definanziamento degli interventi della sezione ordinaria dei PSC che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, oppure, nei casi previsti dalla legge, entro il termine del 30 giugno 2023;

sulla base degli esiti della verifica richiamata, il valore complessivo degli interventi definanziati è pari a euro 338.734.846,51, di cui:

a) per interventi privi di OGV al 31 dicembre 2022 (ex comma 7, lettera b), dell'art. 44 del decreto legge n. 34 del 2019): euro 245.037.092,51;

b) per gli interventi privi di OGV alla data del 30 giugno 2023 (ex comma 7-bis dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019): euro 93.697.754,00 (PSC Catania per euro 25.500.000,00, PSC Messina per euro 68.197.754,00);

CONSIDERATO che:

ammontano ad oltre 338 milioni i fondi dei PSC (Piani di sviluppo e coesione) assegnati alla Regione e alle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo andati perduti, e nello specifico 45 progetti della Regione (101,7 milioni di euro l'importo complessivo) e 34 delle tre Città metropolitane (9 di Catania con un taglio 52,6 milioni; 12 di Messina per 127,3 milioni; 13 di Palermo (controvalore pari a 57 milioni);

vi rientrano progetti che avrebbero rappresentato una notevole risposta all'emergenza idrica, come ad esempio il consolidamento della diga Disueri di Gela, con oltre 20 milioni persi, la messa in sicurezza dell'invaso di Rosamarina di Caccamo (2 milioni) e la sistemazione di vasche e canali delle dighe Olivo, Sciaгуana e Villarosa nell'Ennese, con altri 450mila euro tolti alla Regione;

sul versante dell'emergenza rifiuti, vengono cancellate opere rilevanti: quasi 25 milioni per la realizzazione dell'impianto Tmb e di una discarica per rifiuti non pericolosi a Sciacca, l'ampliamento del sito di Castellana Sicula (3 milioni) e dell'impianto di compostaggio a Sciacca (quasi 2 milioni), la riqualificazione del Ccr a Mascalucia (211mila euro);

sono stati definanziati anche interventi non indifferenti anche in altri settori, come le bonifiche ambientali di siti a Menfi (1,6 milioni), Montevago (1,2 milioni) e nel Belice (860mila euro a Santa

Margherita e 643mila a Sambuca); quasi 13 milioni per la diga foranea del porto di Pantelleria; progetti per i siti culturali (quasi 5 milioni per la Cittadella di Messina nell'ex ospedale Regina Margherita, 2,6 milioni per il museo archeologico di Gela e 400mila euro per il Parco archeologico di Segesta) e le infrastrutture, con i 4,6 milioni per il porto rifugio di Santa Panagia a Siracusa e i 2,6 milioni per il progetto Statale 115-piazza Eleusi a Gela;

per quanto riguarda i progetti definanziati per le Città metropolitane si registrano soprattutto interventi infrastrutturali: a Catania, 25,5 milioni per il collegamento della Pedemontana con la Tangenziale, 16 milioni per la viabilità fra Rotolo e piazza Europa (più altri 1,5 milioni per la via di fuga Ognina-Rotolo), ma anche oltre 6 milioni per la riqualificazione di Castello Ursino e 2,2 milioni per il convento dei Crociferi; a Messina, i progetti degli svincoli autostradali di Alì Terme (41,7 milioni) e di Santa Teresa di Riva (26,4 milioni), oltre che lo scorrimento veloce Patti-San Piero Patti (13,7 milioni) e la panoramica Castoreale-Peloritani (10 milioni); a Palermo, opere riguardanti l'edilizia scolastica (16,5 milioni per la costruzione di un polo nell'area nord della città, altri 14,5 per un analogo plesso nell'area sud), oltre che quattro distinti progetti per il Teatro Massimo, ammontanti in tutto oltre 15 milioni;

le verifiche sono state condotte sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio, e sulla base delle interlocuzioni integrative del Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate sono stati identificati gli interventi da definanziare per mancato raggiungimento delle Ogv nelle scadenze di legge;

la Presidenza della Regione ha ribadito 'il proprio impegno a salvaguardare le risorse destinate alla crescita del territorio, nonostante le criticità ereditate, e a ottimizzare gli investimenti per assicurare benefici concreti e duraturi alla comunità siciliana, e ha disposto un accertamento ispettivo urgente per verificare le ragioni che hanno determinato la mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 e il conseguente definanziamento di 45 interventi a valere sul Fsc 2014-20, per un importo di 102 milioni di euro';

si apprende che un ulteriore report predisposto dagli uffici regionali ha lanciato l'allarme sulla possibile perdita di ulteriori 400 milioni, tra i quali 11,5 milioni per la stabilizzazione della diga Rossella, nel Palermitano, 8 milioni per progetti di riduzione degli sprechi nei laghi artificiali Comuni di Butera e Trinità di Castelvetro, oltre a 1,8 milioni per interventi al Biviere di Lentini e un milione a testa per gli invasi Nicoletti di Enna, Don Sturzo di Caltagirone, Zaffarana di Trapani e Villarosa nell'Ennese, tutte opere il cui iter è molto indietro rispetto alle richieste del ministero, che ha dunque 'in corso di definizione' l'ipotesi del definanziamento,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad interfacciarsi con il Governo nazionale affinché i fondi restino vincolati e riprogrammati per i territori e per gli obiettivi originari o comunque non vengano dirottati al di fuori del territorio regionale;

ad istituire una cabina di regia, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei e affinché non vadano perse altre risorse e non spariscano ulteriori progetti.».

CAMPO - MARANO - DE LUCA A. -
CIMINNISI - GILISTRO - CAMBIANO -
VARRICA - ADORNO

N. 228 - Trasparenza dei costi dei servizi sanitari.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'art. 32 della Costituzione prevede che la 'Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti';

l'art. 1 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ha declinato concretamente i principi di universalità, uguaglianza ed equità: 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge';

CONSIDERATO che:

per l'erogazione dei servizi sanitari la Regione impegna circa la metà delle proprie risorse finanziarie (circa 10,9 miliardi di euro l'anno);

per avere una società efficiente, sana ed inclusiva è fondamentale che i cittadini siano consapevoli dell'architettura economica/istituzionale in cui vivono ed agiscono comprendendo le dinamiche del sistema sanitario e i costi sostenuti;

i cittadini non dovrebbero avere un ruolo passivo di fruitori dei servizi, ma essere maggiormente coinvolti a livello informativo rispetto alle spese sostenute dal sistema sanitario nell'erogazione dei servizi;

la trasparenza sui costi sanitari sostenuti dalla regione non solo sensibilizzerebbe i cittadini sull'effettivo valore dei servizi ricevuti, ma permetterebbe anche di apprezzare gli sforzi compiuti dalle istituzioni nel garantire un sistema sanitario pubblico di qualità;

tale trasparenza potrebbe incentivare una maggiore responsabilizzazione da parte degli utenti, promuovendo un utilizzo consapevole e appropriato dei servizi sanitari disponibili;

CONSTATATO che:

per conseguire l'obiettivo di rafforzare la fiducia nei confronti del sistema sanitario pubblico e sensibilizzare la popolazione sui temi legati alla salute e al benessere collettivo, occorre favorire ed intraprendere tutte le iniziative che possano condurre ad una maggiore trasparenza e consapevolezza riguardo al valore della sanità pubblica;

una fruizione consapevole dei servizi sanitari risulterebbe di fondamentale importanza al fine di informare i cittadini dei costi sostenuti dalla regione per l'erogazione dei servizi sanitari,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a promuovere interventi volti a rendere i cittadini consapevoli della spesa sanitaria attraverso la conoscenza dei costi sostenuti dalla Regione per l'erogazione dei servizi sanitari, riportando le attuali tariffe nazionali riconosciute (DRG per i ricoveri, nomenclatore tariffario per le prestazioni ambulatoriali), in particolare indicandoli in calce al foglio di dimissione dal ricovero, all'esito dell'esame o della visita specialistica ambulatoriale.».

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE –
CATANZARO - SAFINA - SPADA - CHINNICI –
GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

N. 229 - Introduzione nel territorio regionale del 'deblistering' (preparazione di confezionamenti personalizzati per migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

molteplici studi hanno evidenziato quanto sia importante, per una migliore cura del paziente, seguire le indicazioni degli operatori sanitari in merito a tempi, dosi e frequenza nell'assunzione dei farmaci. Nella pratica medica questa viene chiamata 'aderenza terapeutica', di fondamentale importanza per pazienti di tutte le età e ancor più per gli anziani, spesso cronici e pluripatologici, ovvero soggetti più deboli e quindi più a rischio;

questo servizio, non ancora compiutamente disciplinato, trova il suo fondamento nell'articolo 1, comma 462 della legge di bilancio 2020, in cui se ne sottolinea la necessità per la presa in cura come già evidenziato in premessa, di pazienti cronici e spesso pluripatologici al fine di migliorarne l'aderenza alla terapia. La norma prevede 'la possibilità di usufruire presso le farmacie e in collaborazione con MMG e PLS e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci.' Tale norma conferma, inoltre, l'indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4257/2015 riguardo la possibilità di sconfezionare medicinali di origine industriale per allestire preparati magistrali in casi di particolari necessità del paziente;

CONSIDERATO che:

l'importanza dell'aderenza terapeutica è ormai riconosciuta a in tutto il mondo: Olanda e Paesi scandinavi sono stati i primi a rendere possibile questa forma di personalizzazione della terapia, mentre in Italia è stata la Lombardia ad importare tale modello, seguita da altre regioni come il Veneto, la Liguria, la Toscana ed il Lazio;

migliorare l'aderenza terapeutica è fondamentale al fine di seguire in maniera corretta le terapie prescritte ai pazienti con conseguente diminuzione di rischi e costi sia in termini di salute che economici per questi ultimi;

la Regione Lombardia nell'avviare tale processo ha introdotto per la prima volta in Italia l'attività di riconfezionamento (c.d. 'deblistering') che consiste nello sconfezionamento di un medicinale industriale da parte di un farmacista (quest'ultimo ne ha la piena prerogativa in quanto professionista sanitario esperto del farmaco) modellando la distribuzione dei blister in maniera tale da aiutare pazienti cronici e in politerapia a rispettare tutte le dosi e le scadenze necessarie, permettendo così al paziente di seguire la terapia in maniera più precisa, efficiente e sicura. Tale servizio è rivolto altresì a pazienti di RSA (residenze per anziani) e strutture sanitarie pubbliche e private, proprio al fine di fornire un supporto concreto nell'assunzione dei medicinali a chi ne ha maggiormente bisogno. L'attività di riconfezionamento, difatti, consiste nell'allestimento di un blister contenente tutte le unità posologiche dei diversi medicinali che il paziente deve assumere in una settimana ai fini della terapia che gli è stata prescritta, comprese le farmacie ospedaliere, comunali;

l'attività di riconfezionamento, oltre a rafforzare l'interazione tra paziente e farmacista, evita l'utilizzo inappropriato dei farmaci, previene il rischio di errori nella terapia e permette la dispensazione di un farmaco sempre più personalizzato,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ad attivarsi affinché l'attività di 'deblistering' venga normata ed attuata su tutto il territorio siciliano, previa una fase di sperimentazione.».

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE –
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA –
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA
- LEANZA - SAVERINO

N. 230 - Iniziative volte a rivedere i meccanismi di erogazione dei contributi regionali destinati alla stabilizzazione del personale ASU.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con l'art. 10 della l.r. 16/01/2024, n. 1, sono state dettate le norme volte alla stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili (ASU), in seguito alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e successive modificazioni. Le procedure di stabilizzazione dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2026;

è stata emanata la circolare esplicativa n. 17548 del 24/04/2024 della richiamata legge regionale;

CONSIDERATO che:

fra gli adempimenti necessari alla stabilizzazione del personale ASU è prevista, allo scopo di poter garantire la tempestiva erogazione del contributo, in ragione delle norme di contabilità della Regione Siciliana, la comunicazione da parte degli enti al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego,

dell'Orientamento, dei servizi e delle Attività Formative, almeno 30 gg prima della presunta data di assunzione e di inizio del rapporto di lavoro, del numero dei lavoratori che si intendono stabilizzare con la stima della spesa prevista per ciascuno di essi, per il periodo che va dalla data presunta di assunzione fino al 31 dicembre dello stesso anno;

in seguito a tale comunicazione, il Dipartimento informerà gli enti procedenti circa la previsione dell'ammontare del contributo che si stima di potere assegnare. Ciò, ferma restando la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento del contributo, le quali dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre dell'anno di assunzione. Successivamente, entro il 15 ottobre dell'anno di assunzione verrà decretato ed impegnato il contributo relativo alla spesa prevista per l'anno in corso e liquidato, entro l'anno di competenza, un importo pari all' 80% della spesa richiesta. Le domande presentate oltre la data del 15 settembre, ammissibili al contributo, potranno essere finanziate a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo;

a regime, negli anni successivi all'assunzione, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli enti dovranno comunicare gli elenchi nominativi dei lavoratori assunti/occupati e l'importo della spesa effettivamente sostenuta l'anno precedente per ciascun di essi. In base alle risultanze della documentazione inviata, entro il 31 marzo successivo, verrà liquidato l'eventuale saldo relativo alla spesa sostenuta nell'anno precedente;

entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno gli enti dovranno comunicare gli elenchi nominativi dei lavoratori precedentemente stabilizzati e per cui vi sia già stata ammissione al contributo, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, del codice fiscale e della spesa prevista per l'anno in corso;

sulla base della quantificazione richiesta, entro il 30 giugno verrà impegnata la spesa complessiva per l'anno in corso (in conto competenza) e liquidato un importo pari all'80% di quanto indicato. Il relativo saldo sarà liquidato entro il 31 marzo dell'anno successivo a seguito della ricezione dei consuntivi di spesa;

da segnalazioni pervenute, si apprende delle difficoltà da parte degli enti a provvedere all'anticipo delle somme necessarie alla remunerazione del personale ASU stabilizzato e/o da stabilizzare,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

a porre in essere ogni provvedimento utile a rivedere la circolare esplicativa delle disposizioni di cui l'art. 10 della l.r. n. 1 del 2024, elaborando un meccanismo di erogazione dei contributi regionali, destinati alla stabilizzazione del personale ASU, che limiti l'anticipazione delle somme da parte degli enti.».

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE –
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA –
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA - SAVERINO

N. 231 - Iniziative urgenti finalizzate all'adozione di azioni utili per consentire e favorire la distribuzione del farmaco 'Omaveloxolone' (Skyclarys) nel territorio siciliano.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

a seguito di segnalazione, si è venuti a conoscenza della situazione di una ragazza ammalata e affetta da 'Atassia di Friedreich', una malattia genetica rara, neurodegenerativa, cioè caratterizzata da un processo di morte progressiva dei neuroni (le cellule principali del sistema nervoso) che coinvolge più organi e apparati e che si manifesta con una compromissione progressiva dell'equilibrio e della coordinazione dei movimenti (atassia), con una progressiva diminuzione della forza muscolare e della sensibilità, con difficoltà ad articolare la parola (disartria), e con problemi cardiaci (cardiomiopatia ipertrofica), diabete e scoliosi;

oggi all'età di trentacinque anni, la vita della ragazza è costellata da innumerevoli difficoltà, come ci segnala il padre: necessita di utilizzo della carrozzina, gravi problematiche motorie, difficoltà nella deglutizione, nel parlare e nell'uso delle mani, con il rischio quotidiano di complicazioni che includono sordità e cecità oltre che di sviluppare complicanze cardiache;

CONSIDERATO che:

dell'ampia diversità del quadro clinico, si evince che è necessaria una gestione terapeutica multidisciplinare e adeguata al singolo paziente e garantire la gestione delle complicanze della malattia (cardiologiche, ortopediche, endocrinologiche, respiratorie, vescicali etc.) per assicurare una più lunga aspettativa di vita e migliorare la qualità;

al momento non sono disponibili terapie di provata efficacia nell'arrestare l'evoluzione clinica della malattia, ma nella comunità scientifica internazionale c'è grande interesse nei confronti di nuove terapie e l'individuazione di farmaci promettenti che agiscano su diversi meccanismi d'azione e differenti approcci terapeutici;

tra le terapie maggiormente efficaci vengono segnalate dagli studiosi le molecole che mirano a migliorare la funzione mitocondriale e a ridurre lo stress ossidativo, ovvero la molecola di Omaveloxolone, che mira ad aumentare la fratassina;

con l'inserimento, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nell'elenco dei farmaci distribuiti ai sensi della Legge n. 648/1996 della molecola Omaveloxolone (Skyclarys) per il trattamento di pazienti a partire da 16 anni affetti da 'Atassia di Friedreich' la comunità dei pazienti e dei loro familiari ha accolto con estrema gioia questa notizia ma non sono mancate le perplessità riguardo alle modalità di distribuzione del nuovo medicinale;

nel caso di specie, nonostante l'approvazione del farmaco e la prescrizione attraverso un piano terapeutico redatto dal Centro Malattie Rare del Policlinico di Palermo, la distribuzione è bloccata a causa della mancata autorizzazione regionale; invero in alcune zone d'Italia alcuni pazienti hanno già a disposizione il farmaco e in altre, come la Sicilia, non si sa nemmeno quali siano i centri di riferimento, causando grandi disparità di trattamento per l'accesso alle cure per i malati affetti da questa grave patologia e residenti in Sicilia,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad assumere ogni utile ed urgente iniziativa affinché si proceda all'individuazione dei centri prescrittori sul territorio siciliano attraverso cui dispensare il farmaco, la molecola di Omaveloxolone, a tutti i malati affetti da Atassia di Friedreich e residenti in Sicilia, in modo da garantire il diritto alla salute e alle cure mediche, come riconosciuto dall'art. 32 della Carta Costituzionale.».

LA VARDERA - CAMBIANO - CHINNICI

N. 232 - Iniziative urgenti al fine di attuare lo screening di massa sulle placente per rilevare e monitorare l'esposizione alle miscele di interferenti endocrini e delle sostanze chimiche che interagiscono con la regolazione ormonale.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la placenta è l'unico organo in condivisione tra due individui, la mamma ed il bambino, si forma nell'utero ed è responsabile del nutrimento, della protezione e della crescita del feto; la placenta fornisce ossigeno e sostanze nutritive al feto grazie al continuo apporto di sangue materno ossigenato e, allo stesso tempo, depura il sangue fetale dalle tossine e dalle sostanze di scarto. Produce inoltre gli ormoni fondamentali per mantenere la gravidanza e per proteggere il bambino dal sistema immunitario materno, in essa sono quindi contenute molte informazioni riguardo la gestante e il feto;

ogni patologia lascia il segno sulla placenta che viene definita la scatola nera della gravidanza;

CONSIDERATO che:

da materiale di scarto, una volta avvenuto il parto, sempre più numerosi studi vedono nella placenta un contenitore prezioso in grado di fornire indicazioni utili sullo stato di salute del bambino e della mamma;

pertanto è importante incentivarne il prelievo e l'analisi, valutandone caratteristiche macroscopiche e microscopiche, poiché potrebbe essere la chiave per comprendere meglio alcune anomalie che ancora oggi la ricerca fa fatica a spiegare;

nell'ambito di un nuovo studio effettuato da un gruppo di ricercatori dell'Università del New Mexico sono state ritrovate tracce di microplastica in ciascuna delle 62 placente umane esaminate e nello specifico sono state rinvenute dai 6,5 ai 685 microgrammi di microplastica per grammo di materiale placentare con livelli superiori a quelli rilevati nel flusso sanguigno da studi precedenti;

il 54% delle microplastiche individuate dalla ricerca è rappresentato da polietilene, seguito da polivinilcloruro (pvc) e nylon con il 10% ciascuno; il restante 26% delle particelle era costituito da nove diversi tipi di polimeri;

alla fine dello scorso anno, l'Università delle Hawaii di Manoa, il Kapi'olani Medical Center for Women and Children di Honolulu e l'Università federale di Alagoas in Brasile hanno esaminato 30 placente donate tra il 2006 e il 2021 scoprendo che la presenza di contaminanti plastici nel tessuto era aumentata significativamente nel tempo: se nel 2006 sei campioni su dieci presentavano una concentrazione di microparticelle, nel 2013 la quota era salita a nove su dieci;

in Italia, (grazie allo studio condotto dall'Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dal Politecnico delle Marche) i ricercatori hanno analizzato le placente di sei donne, tra i 18 e i 40 anni, con gravidanze fisiologiche, identificando mediante microspettroscopia Raman la presenza di 12 frammenti microplastici (di dimensioni comprese tra 5 e 10 µm): 5 nel lato fetale, 4 nel lato materno e 3 nelle membrane corioamniotiche. Tre dei dodici frammenti sono stati identificati come polipropilene, il materiale con cui vengono realizzati le bottiglie di plastica e i tappi, mentre gli altri sono stati identificati come materiale sintetico verniciato;

CONSIDERATO inoltre che:

le polveri sottili con cui entra in contatto una donna in gravidanza, soprattutto se vive in un luogo inquinato, possono arrivare direttamente al feto e di conseguenza determinare ricadute sullo sviluppo e sullo stato di salute del futuro bambino;

nella placenta è possibile rintracciare tutta una miniera di dati sulla salute della mamma e sugli inquinanti ambientali come metalli, pesticidi, sostanze chimiche e farmaci con cui la stessa è venuta a contatto e che si possono trasmettere anche al feto e quindi alle generazioni successive e conseguentemente la ricerca in questo campo è fondamentale per salvaguardare la salute materna e fetale e quella quindi delle generazioni future,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

nell'ambito dei finanziamenti previsti annualmente per la prevenzione, ad attuare programmi/progetti che abbiano come finalità lo screening di massa sulle placente per rilevare e monitorare l'esposizione alle miscele di interferenti endocrini e delle sostanze chimiche che interagiscono con la regolazione ormonale ed impattano sullo sviluppo neurologico dei bambini al fine di intervenire efficacemente e prevenire il rischio di malformazioni.».

GILISTRO - SUNSERI - SCHILLACI -
CAMPO - DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. -
CIMINNISI - CAMBIANO - VARRICA -
ADORNO

N. 233 - Realizzazione di barriere antiplastica nei principali corsi d'acqua siciliani.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha condotto un approfondito monitoraggio sui 'macrorifiuti galleggianti' nei principali fiumi italiani, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato a settembre, che ha coinvolto vari corsi d'acqua evidenziando la maggiore presenza di macro-rifiuti galleggianti e la plastica rappresenta circa l'85% di questi rifiuti;

la Strategia europea per la plastica nell'economia circolare del 2018 promuove azioni per prevenire l'accumulo di rifiuti plastici nei mari, incluse le microplastiche, e incoraggia l'uso di barriere per ridurre i rifiuti marini alla fonte;

l'Unione Europea ha adottato la Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che impone agli Stati membri di adottare misure per ridurre l'uso della plastica e limitare l'immissione di rifiuti plastici nei mari;

l'Italia, attraverso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha varato specifiche iniziative per combattere la presenza di microplastiche, tra cui il Piano Nazionale di Prevenzione Rifiuti (PNPR) e il Programma Nazionale di Ricerca sulle Microplastiche. Questo programma finanzia attività di monitoraggio delle microplastiche nelle acque interne e marine, incentivando progetti pilota per il filtraggio delle microplastiche nei fiumi e nei sistemi di trattamento delle acque reflue;

la legge n. 60 del 2022 c.d. 'Salvamare' ha stanziato quasi 6 milioni di euro per la raccolta di rifiuti galleggianti dai fiumi italiani, ripartiti nelle annualità 2024-2026;

CONSIDERATO che:

la maggior parte di questa plastica è costituita da imballaggi alimentari, bottiglie e contenitori monouso che derivano sia da fonti urbane che da scarichi non adeguatamente trattati;

i rifiuti plastici presenti nei fiumi si frammentano in microplastiche a causa dell'azione degli agenti atmosferici e delle correnti fluviali, contribuendo in modo rilevante alla contaminazione dei mari;

le microplastiche, così come i macro-rifiuti, compromettono la qualità dell'acqua e mettono in pericolo diverse specie marine, oltre ad avere potenziali effetti sulla salute umana e il continuo accumulo di plastica nei sedimenti fluviali e marini rappresenta un rischio crescente per l'intera catena alimentare, dalla fauna acquatica fino ai consumatori finali;

l'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, sulla base delle risorse assegnate, ha promosso in alcuni fiumi la realizzazione di sistemi di intercettazione e cattura di rifiuti in plastica, galleggianti negli alvei dei corsi d'acqua siciliani,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a programmare, anche con ulteriori fondi regionali, la realizzazione di sistemi di cattura delle plastiche negli alvei dei corsi d'acqua, assicurando continuità operativa e rispondendo ai requisiti di monitoraggio e intervento richiesti dalle direttive europee e dalle disposizioni nazionali e regionali;

a coinvolgere, nelle azioni suddette, i gestori di riserve naturali interessate da corsi d'acqua perenni ed in prossimità di zone costiere (foci di fiumi, torrenti, canali, ecc.) e tutti i Comuni i cui corpi idrici superficiali ricadano nei territori di competenza e per i quali siano già manifesti i problemi dei rifiuti in plastica, galleggianti in alveo, che da monte giungono presso le aree di sbocco in mare;

a sollecitare il Governo nazionale affinché vengano emanati i decreti attuativi necessari per l'applicazione piena della legge 'Salvamare' e per promuovere l'attuazione delle raccomandazioni e dei piani ministeriali per ridurre la dispersione di microplastiche nei mari e nei corsi d'acqua, contribuendo così agli obiettivi ambientali comuni.».

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE –
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA –
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA –
LEANZA - SAVERINO

N. 234 - Politiche regionali in materia di tutela del territorio e consumo del suolo.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il 3 dicembre 2024, l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha presentato l'edizione 2024 del Rapporto 'Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici' a cura del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

il rapporto fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio che continuano a causare la perdita di suolo, con le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici;

analizza, inoltre, l'evoluzione del territorio e del consumo di suolo all'interno di un più ampio quadro di analisi delle dinamiche delle aree urbane, agricole e naturali a diversi livelli, attraverso indicatori utili a valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo, della crescita urbana e delle trasformazioni del paesaggio, fornendo valutazioni sull'impatto della crescita della copertura artificiale del suolo, con particolare attenzione alle funzioni naturali perdute o minacciate;

CONSIDERATO che:

il Rapporto di cui sopra evidenzia una situazione molto preoccupante per la Sicilia, che è tra le regioni italiane con più consumo netto di suolo (608 ettari nel 2022);

in Sicilia il suolo attualmente consumato è di 167.684 ettari, pari al 6,52% del territorio di tutta la regione, con un consumo pro capite di 346 mq per abitante;

in generale i territori provinciali di Palermo e Catania hanno il consumo di suolo più elevato, mentre il comprensorio provinciale di Siracusa è quello che ha avuto il maggiore incremento nell'ultimo anno (+140 ettari);

nella mappa dei Comuni più cementificati, al primo posto si conferma Palermo (6.394 ettari di territorio impermeabilizzato), seguita da Catania (5.264 ettari), Ragusa (3.786 ettari), Messina (3.641 ettari) e Marsala (3.482 ettari);

l'iniziativa della Regione e delle amministrazioni locali sembra essere riuscita solo marginalmente, e solo in alcune parti del territorio, ad arginare l'aumento delle aree artificiali, rendendo evidente la forza del fenomeno e il fatto che gli strumenti attuali non abbiano mostrato ancora l'auspicata efficacia nel governo del consumo di suolo;

tutto ciò rappresenta un grave vulnus per la capacità della Sicilia di adattarsi ai cambiamenti climatici, con territori sempre più fragili che non possono più permettersi questo tasso di artificializzazione del suolo;

la perdita consistente di servizi ecosistemici e le conseguenze dei processi di artificializzazione determinano l'erosione dei paesaggi rurali e la vulnerabilità agli eventi estremi;

solo idonee politiche regionali e locali di contenimento del consumo di suolo possono consentire il raggiungimento dell'obiettivo europeo del suo azzeramento, garantendo una ripresa sostenibile dei territori attraverso la promozione del capitale naturale e del paesaggio, la riqualificazione e la rigenerazione urbana e l'edilizia di qualità, oltre al riuso delle aree contaminate o dismesse;

il consumo di suolo, con le conseguenze analizzate approfonditamente nel suddetto rapporto, non solo da due anni non rallenta più, ma nel 2022 accelera bruscamente e torna a correre a ritmi che, in Italia, non si vedevano da più di 10 anni; i fenomeni di trasformazione del territorio agricolo e naturale in aree artificiali hanno così sfiorato i 2,5 metri quadrati al secondo e riguardato quasi 77 chilometri quadrati in un solo anno, il 10% in più rispetto al 2021; si tratta certamente di un ritmo non sostenibile, che dipende anche dall'assenza di interventi normativi efficaci in buona parte del Paese o dell'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a provvedere, alla luce dei dati sopra esposti, ad una revisione delle politiche regionali in materia di tutela del territorio intraprendendo azioni mirate per limitare il fenomeno del consumo del suolo;

a definire un nuovo ed efficace quadro normativo per un maggiore orientamento delle politiche territoriali verso la sostenibilità ambientale e la tutela del paesaggio.».

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE –
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA –
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA –
LEANZA - SAVERINO

N. 235 - Iniziative finalizzate alla risoluzione delle criticità riguardanti i NCC in seguito al decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il 12 dicembre 2024 si è tenuto lo sciopero dei titolari dell'attività di noleggio con conducente promossa dal comparto N.C.C. (noleggio con conducente) contro la riforma Salvini contenuta nel decreto n. 226/2024 datato 16 ottobre 2024, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione, di concerto con il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che 'disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta e ne individua le specifiche tecniche.';

la giornata di protesta era stata indetta per sottoporre all'attenzione delle Istituzioni competenti e dell'opinione pubblica, le limitazioni introdotte con il suddetto decreto tra le quali la pausa obbligatoria di venti minuti tra le corse con partenza fuori rimessa, la reintroduzione del rientro in rimessa in alternativa ai venti minuti di attesa, la compilazione di un foglio elettronico con i dati dei passeggeri e gli spostamenti completi di orario;

avverso il decreto è stato depositato ricorso al TAR Lazio che ha accolto parzialmente l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, ha sospeso per il pregiudizio grave ed irreparabile per i titolari dell'attività di noleggio con conducente la parte del decreto nella parte in ordine alle modalità del relativo espletamento, ed, in particolare, con riferimento al servizio NCC reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa, che 'la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell'inizio del relativo servizio' e che 'la partenza coincida con l'arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime 4 ore del mattino';

in sostanza, è stata sospesa la parte in cui obbligava i conducenti a fare una pausa di 20 minuti fra una corsa e l'altra se non partivano dalla rimessa e, se si arrivava in un comune, non si poteva ripartire per una nuova corsa da un comune confinante, e, anche se si ripartiva dallo stesso comune, non si poteva nemmeno andare a dormire e viaggiare la mattina dopo, visto che l'unica eccezione era riservata ai servizi svolti entro le 4 del mattino;

CONSIDERATO che:

allo stato degli atti vi è solo la sospensiva del TAR limitatamente alla parte del decreto sopra rappresentata, ritenendo che invece non discende da tale accoglimento 'alcun pregiudizio per l'interesse pubblico, potendo le altre disposizioni recate dai gravati atti (in quanto aventi propria autonomia applicativa) spiegare la loro efficacia, ed attuandosi in tal modo un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi fino alla pronuncia in sede collegiale sull'istanza cautelare, tenuto peraltro conto che tale deliberazione non potrà avvenire prima della camera di consiglio calendarizzata per il giorno 13 gennaio 2025';

il decreto Salvini danneggia i conducenti per il rallentamento del servizio, per la minore flessibilità in fase di prenotazione e nell'uso delle *app*, ma soprattutto per il rischio di rialzo delle tariffe, visto questa inefficienza avrebbe costretto gli autisti a stare al lavoro per più ore a parità di ricavi o, in alternativa, ad aumentare le tariffe per compensare il tempo inutilmente perso e la minore produttività;

precedentemente la Consulta si era espressa su una fattispecie simile con sentenza n. 56 del 2020 con la quale nel dichiarare incostituzionale l'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio, non solo l'aveva ritenuto 'un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole', ma anche una misura 'sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (o dei pontili d'attracco)',

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ad avviare le opportune interlocuzioni con le istituzioni nazionali competenti al fine di sollecitare una risoluzione delle diverse criticità riguardanti il noleggio con conducente (NCC) a seguito del decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 e dunque, il sistema di trasporto pubblico non di linea a convocare, a tal fine, un tavolo tecnico a tutela dei consumatori.».

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE –
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA –
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA - SAVE

N. 236 - Iniziative urgenti per l'istituzione di nuovi treni con collegamento 'Modica - Agrigento' e viceversa, in occasione di 'Agrigento Capitale della Cultura' 2025.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

come noto, Agrigento è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2025, in virtù di un dossier di candidatura formato da 44 progetti, a cui si aggiungono altre numerose iniziative proposte da tutte le istituzioni culturali del territorio;

si tratta di un programma culturale ricco e articolato, che non si riduce ad un evento ma alla messa a sistema di un'offerta culturale integrata nonché una nuova occasione di crescita economica, sociale e culturale. Un progetto capace di innescare processi virtuosi per il territorio e che vede la presenza dei viaggiatori come un'opportunità di scambio e di relazione;

CONSIDERATO che

il Comitato per il rilancio della ferrovia Siracusa-Ragusa- Caltanissetta, in un incontro informale avvenuto in data lunedì 9 dicembre 2024, ha proposto, proprio in occasione di 'Agrigento Capitale della Cultura 2025', l'istituzione di un nuovo collegamento in treno tra Modica ed Agrigento, e viceversa;

tale tratta, collegando la provincia di Ragusa all'evento, la renderebbe protagonista di un traffico pendolare e turistico che può supportare le attività ricettive dell'intero comprensorio ibleo, garantendo il ritorno in giornata dei turisti verso il territorio ibleo;

per un evento di così grande portata è assolutamente necessario avere delle vie di comunicazione sicure e dirette per facilitare sia i grandi flussi turistici extra regionali previsti, sia per garantire il diritto ai nostri concittadini di avere un mezzo pubblico a disposizione per raggiungere Agrigento in questa importante occasione;

l'istituzione della nuova tratta non dovrà comportare nessuna riduzione del rapporto treno/km dell'attuale offerta commerciale, e dovrebbe essere intesa come un ulteriore arricchimento dell'attuale offerta di servizio, valida oltre che nei giorni feriali, anche nei giorni festivi e nelle domeniche, coinvolgendo altresì le agenzie di viaggio del territorio, tour operator ed enti comunali;

nella proposta potrebbe essere coinvolto l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, solitamente promotore dei treni storici di 'Fondazione FS', nonché Trenitalia, che effettua un servizio simile con il brand 'Line', come, ad esempio, quello effettuato con i treni regionali che circolano nel periodo estivo e denominati 'Barocco Line',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

ad istituire un treno diretto 'Modica - Agrigento Centrale' effettuato con 'Minuetto' con fermate a Ragusa, Comiso, Vittoria, Gela, Licata, Canicattì, partenza da Modica intorno alle ore 9:45 e arrivo ad Agrigento Centrale intorno alle 12:55;

ad istituire un treno diretto 'Agrigento Centrale - Modica' effettuato con 'Minuetto' con fermate a Canicattì, Licata, Gela, Vittoria, Comiso, Ragusa, partenza intorno alle ore 20:00 ed arrivo a Modica intorno alle 23.00.».

CAMPO - SUNSERI - SCHILLACI -
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. -
CIMINNISI - GILISTRO - CAMBIANO -
VARRICA - ADORNO

N. 237 - Iniziative in merito all'inserimento del c.d. 'social freezing' fra i Livelli essenziali di assistenza - LEA.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, c.d. 'social freezing', è una pratica clinica che permette di preservare la fertilità in donne che devono (per motivi medici) o vogliono (per motivi personali e/o lavorativi) posticipare la maternità;

come si riscontra sul sito web dell'IRCCS Humanitas, il trattamento deve essere consigliato alle pazienti che rischiano la perdita della funzionalità ovarica, quali: donne con familiarità per menopausa precoce, con diagnosi di tumore che devono sottoporsi a chemioterapia o radioterapia, con patologie autoimmuni che richiedono trattamenti gonadotossici, trapianti di midollo e donne che potrebbero necessitare di chirurgia ovarica demolitiva ripetuta (ex endometriosi);

uno studio prodotto da ricercatori belgi, presentato nel 2023 a Copenhagen nel corso del 39° meeting annuale della European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), ha mostrato che più del 40% delle donne che hanno scelto di congelare i propri ovociti a 30 anni sono riuscite ad avere un bambino più tardi nella vita, quando sono tornate nel centro per la fertilità al quale si erano rivolte per il 'social freezing';

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia, con una norma recentemente approvata nell'ambito della legge di stabilità regionale (art. 40 legge regionale 31/12/2024, n. 42), al fine di tutelare il diritto alla genitorialità e alla procreazione quali diritti costituzionalmente garantiti e allo scopo di combattere il calo demografico, ha disciplinato le modalità di accesso a tecniche di preservazione della fertilità per fini sociali di cui si tratta, prevedendo uno stanziamento economico pari a 300 mila euro per ognuna delle annualità del prossimo triennio, al fine di permettere l'accesso alla prestazione gratuita alle donne di età compresa tra i 27 e i 37 anni, residenti da almeno un anno in regione, con nucleo familiare avente reddito ISEE non superiore a euro 30 mila;

gli enti territoriali in piano di disavanzo sanitario, come la Regione siciliana, sono sottoposti ad una specifica disciplina e, pertanto, non possono finanziare prestazioni extra-LEA, circostanza che lede

sotto diversi punti di vista i cittadini siciliani rispetto all'accesso alle prestazioni sanitarie extra-LEA gratuite e/o a costi accessibili ed equi;

la pratica clinica in oggetto allo stato attuale non rientra fra i LEA, pertanto, risulta attualmente impossibile per la Sicilia replicare l'innovazione normativa pugliese;

con la disposizione introdotta con l'art. 94 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni al fine di promuovere la cultura della donazione, con particolare riguardo ai gameti femminili prelevati, sottoposti al congelamento e conservati in alternativa alla distruzione - la Banca del Sangue Cordonale di Sciacca è stata individuata come struttura per la per la conservazione dei gameti femminili donati;

la gratuità della crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale risponde ad esigenze sociali concrete, come la necessità di arginare l'importante denatalità che investe il Paese,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

ad avviare le interlocuzioni istituzionali utili a raggiungere un'intesa, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'inserimento della crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale, c.d. 'social freezing', tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA).».

CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE –
DIPASQUALE - SAFINA - SPADA –
VENEZIA - CHINNICI - GIAMBONA –
LEANZA - SAVERINO



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

~0025

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, Sez. I Civile, n. 89/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025 e comunicata nella seduta d'Assemblea n. 151 del 28 gennaio 2025, con la quale - in riforma della sentenza n. 3323/2024 del Tribunale civile di Palermo - è stata dichiarata l'ineleggibilità dell'on. Salvatore Giuffrida alla carica di deputato regionale;

CONSIDERATO che, pertanto, risulta vacante il seggio già ricoperto dall'on. Salvatore Giuffrida nella III Commissione legislativa permanente *Attività produttive*;

VISTA la nota prot. n. 6/2025 del 29 gennaio 2025, protocollata al n. 130-PRE/2025 di pari data, a firma del Presidente del Gruppo parlamentare "Democrazia Cristiana", on. Carmelo Pace, con la quale, fra l'altro, questi designa se stesso quale componente della III Commissione legislativa permanente *Attività produttive*;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere alla relativa sostituzione;

CONSIDERATO che l'on. Carmelo Pace fa parte dello stesso Gruppo parlamentare cui apparteneva l'on. Salvatore Giuffrida;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea,

DECRETA

L'onorevole Carmelo PACE è nominato componente della III Commissione legislativa permanente *Attività produttive*, in sostituzione dell'onorevole Salvatore Giuffrida dichiarato ineleggibile.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea.

Palermo,

12 FEB. 2025

Il Vicesegretario generale
dell'Area Istituzionale
e Direttore del
Servizio Lavori d'Aula



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE ~ 0026

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, Sez. I Civile, n. 89/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025 e comunicata nella seduta d'Assemblea n. 151 del 28 gennaio 2025, con la quale - in riforma della sentenza n. 3323/2024 del Tribunale civile di Palermo - è stata dichiarata l'ineleggibilità dell'on. Salvatore Giuffrida alla carica di deputato regionale;

CONSIDERATO che, pertanto, risulta vacante il seggio già ricoperto dall'on. Salvatore Giuffrida nella Commissione permanente *per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea*;

VISTA la nota prot. n. 6/2025 del 29 gennaio 2025, protocollata al n 130-PRE/2025 di pari data, a firma del Presidente del Gruppo parlamentare "Democrazia Cristiana", on. Carmelo Pace, con la quale, fra l'altro, si designa l'on. Ignazio Abbate quale componente della Commissione permanente *per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea*;

CONSIDERATO che l'on. Ignazio Abbate fa parte dello stesso Gruppo parlamentare cui apparteneva l'on. Salvatore Giuffrida;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla relativa sostituzione;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea,

DECRETA

l'onorevole Ignazio ABBATE è nominato componente della Commissione permanente *per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea*, in sostituzione dell'onorevole Salvatore Giuffrida dichiarato ineleggibile.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea.

Palermo,

12 FEB. 2025

Il Vicesegretario generale
dell'Area Istituzionale
e Direttore del Servizio
Lavori d'Aula



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

-0027

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, Sez. I Civile, n. 89/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025 e comunicata nella seduta d'Assemblea n. 151 del 28 gennaio 2025, con la quale - in riforma della sentenza n. 3323/2024 del Tribunale civile di Palermo - è stata dichiarata l'ineleggibilità dell'on. Salvatore Giuffrida alla carica di deputato regionale;

CONSIDERATO che, pertanto, risulta vacante il seggio già ricoperto dall'on. Salvatore Giuffrida nella Commissione parlamentare speciale *per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto, della legge statutaria di cui all'art. 9, comma 3, e all'art. 8 bis dello Statuto e delle proposte di Norme di attuazione da parte del Governo regionale*;

VISTA la nota prot. n. 6/2025 del 29 gennaio 2025, protocollata al n 130-PRE/2025 di pari data, a firma del Presidente del Gruppo parlamentare "Democrazia Cristiana", on. Carmelo Pace, con la quale, fra l'altro, si designa l'on. Ignazio Abbate quale componente della Commissione parlamentare speciale *per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto, della legge statutaria di cui all'art. 9, comma 3, e all'art. 8 bis dello Statuto e delle proposte di Norme di attuazione da parte del Governo regionale*;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere alla relativa sostituzione;

CONSIDERATO che l'on. Ignazio Abbate fa parte dello stesso Gruppo parlamentare cui apparteneva l'on. Salvatore Giuffrida;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea,

DECRETA

l'onorevole Ignazio ABBATE è nominato componente della Commissione parlamentare speciale *per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto, della legge statutaria di cui all'art. 9, comma 3, e all'art. 8 bis dello Statuto e delle proposte di Norme di attuazione da parte del Governo regionale*, in sostituzione dell'onorevole Salvatore Giuffrida dichiarato ineleggibile.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea.

Palermo,

12 FEB. 2025

Il Vicesegretario generale
dell'Area Istituzionale
e Direttore del Servizio Lavori d'Aula

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA N. 157 DEL 18 FEBBRAIO 2025 Â– INTERROGAZIONE N. 999 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILIT  IN CAPO AL SINDACO DI RAFFADALI (AG) FIRMATARI ON.LI CATANZARO ED ALTRI. [iride]6758[/iride] [prot]2025/836[/prot]

Data: 19/02/2025 17:31:45

Mittente: "Per conto di: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Destinatari: gabinetto.ars@pec.it;presidente@ars.sicilia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/02/2025 alle ore 17:31:45 (+0100) il messaggio "ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA N. 157 DEL 18 FEBBRAIO 2025 Â– INTERROGAZIONE N. 999 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILIT  IN CAPO AL SINDACO DI RAFFADALI (AG) FIRMATARI ON.LI CATANZARO ED ALTRI. [iride]6758[/iride] [prot]2025/836[/prot]"   stato inviato da "assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it" indirizzato a:

gabinetto.ars@pec.it

presidente@ars.sicilia.it

Il messaggio originale   incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 14EF4751.00170A81.1F0D12E9.8B44588F.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 19/02/2025 at 17:31:45 (+0100) the message "ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA N. 157 DEL 18 FEBBRAIO 2025 Â– INTERROGAZIONE N. 999 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILIT  IN CAPO AL SINDACO DI RAFFADALI (AG) FIRMATARI ON.LI CATANZARO ED ALTRI. [iride]6758[/iride] [prot]2025/836[/prot]" was sent by "assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it" and addressed to:

gabinetto.ars@pec.it

presidente@ars.sicilia.it

The original message is attached.

Message ID: 14EF4751.00170A81.1F0D12E9.8B44588F.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Postacert.eml

Protocollo n. 836 del 19/02/2025 Oggetto: ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA N. 157 DEL 18 FEBBRAIO 2025 Â– INTERROGAZIONE N. 999 VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILIT  IN CAPO AL SINDACO DI RAFFADALI (AG) FIRMATARI ON.LI CATANZARO ED ALTRI. Origine: PARTENZA Destinatari,PRESIDENTE ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



Regione Siciliana
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

L'ASSESSORE

Prot. n. 836 del 19 febbraio 2025

OGGETTO: Ordine del Giorno della seduta n. 157 del 18 febbraio 2025 – Interrogazione n. 999
“*Verifica della sussistenza di cause di incompatibilità in capo al Sindaco di Raffadali (AG)*”
firmatari On.li Catanzaro ed altri.

Allegati:

Al Presidente
dell'Assemblea Regionale Siciliana
On. Gaetano Galvagno
Piazza del Parlamento
PALERMO

Con riferimento alla seduta n. 157 del 18 febbraio 2025 ed in relazione al punto II dell'Ordine del Giorno Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze della Rubrica: “*Autonomie locali e Funzione pubblica*”, si rappresenta alla S.V. quanto segue.

Nello svolgimento dell'interrogazione n. 999 del 27 marzo 2024 di cui all'oggetto, allegata all'Ordine del Giorno della citata seduta (N.C.E.D. 27241), dopo la lettura della risposta da parte dello scrivente, l'On. Michele Catanzaro nella replica, a differenza di un'altra deputata che per una interrogazione riguardante lo stesso argomento si era dichiarata soddisfatta della risposta fornita, ha espresso la propria insoddisfazione con la seguente dichiarazione “*Grazie Presidente, assessore la ringrazio per avere letto la risposta la interrogazione non poteva essere, Presidente, assorbita perché abbiamo due modalità totalmente diverse anche perché questa interrogazione inoltrata nel periodo di marzo del 2024, siamo a febbraio 2025 significa 11 mesi dopo la interrogazione, e quindi la richiesta di chiarimenti, già mi dissocia dal fatto della risposta di soddisfazione della collega perché per me già questo, l'aspetto temporale è insoddisfazione, Insoddisfazione rispetto a quello che è il ruolo che il deputato di opposizione esercita dentro questo Parlamento e che nel momento in cui il deputato di opposizione chiede attraverso quello che è un strumento che ha a propria disposizione e quindi interpellanze o le interrogazioni però le risposte arrivano dopo 11 mesi, questo ci da un parametro davvero singolare del fatto che questo Governo, quale sia l'attenzione nei confronti di quello che è il lavoro che si faccia propri nei territori lo per carità capisco che gli uffici abbiano tanta mole di lavoro da potere espletare però c'è anche un fatto politico che lo dico oggi all'Assessore Messina che vorrei sottolineare essendo lui membro del governo che non è più ipotizzabile, l'ho detto altre volte per altri temi di interrogazioni parlamentari che noi a distanza di sette, otto 10, in questo caso 11 mesi abbiamo una risposta. Quindi assessore già soltanto con l'aspetto temporale per me c'è la c'è enorme insoddisfazione della risposta.....*”.


A tal proposito si precisa che, considerato che gli interroganti hanno chiesto lo svolgimento con urgenza dell'interrogazione, lo scrivente dopo averla ricevuta in data 11 aprile 2024, a mezzo pec dal Servizio Lavori d'Aula di codesta Assemblea, si è prontamente attivato presso il Dipartimento regionale delle Autonomie locali al fine di acquisire ogni elemento utile finalizzato a fornire una tempestiva risposta.

In data 2 maggio 2024, il Presidente della Regione con nota prot. n. 13482 ha delegato lo scrivente a curare la trattazione dell'interrogazione. Successivamente con nota prot. n. 12152 del 21 maggio 2024, espressamente richiamata, tra l'altro, nell'allegato all'Ordine del Giorno a pagina n. 49, lo scrivente ha anticipato, a mezzo pec, il testo scritto della risposta ai sensi dell'art. 140, comma 5, Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, al Servizio Lavori d'Aula di codesta Assemblea e all'On. Michele Catanzaro presso la propria casella di posta elettronica istituzionale mcatanzaro@ars.sicilia.it (vedi allegato).

Per quanto sopra, in relazione al presunto ritardo lamentato dall'interrogante riguardo alla tempistica occorsa nel fornire la risposta ed al fine di portare a conoscenza dell'Assemblea l'avvenuto rispetto da parte dello scrivente di quanto statuito dalle attuali disposizioni previste dall'art. 140 del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, si chiede alla S.V. di inserire in allegato al resoconto stenografico della seduta copia della presente e di darne lettura in una prossima seduta dell'ARS.

L'ASSESSORE
On. Andrea Messina

assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Da: posta-certificata@legalmail.it
Inviato: 21/05/2024 17:47:06 Priorità: Indefinita
A: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it
CC:
Oggetto: ACCETTAZIONE: INTERROGAZIONE N. 999 DELL'ON.LE MICHELE CATANZARO VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' IN CAPO AL SINDACO DI RAFFADALI - RISPOSTA ORALE [iride]2165[/iride] [prot]2024/12152[/prot]
Allegati: daticert.xml 

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/05/2024 alle ore 17:47:06 (+0200) il messaggio "INTERROGAZIONE N. 999 DELL'ON.LE MICHELE CATANZARO VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ IN CAPO AL SINDACO DI RAFFADALI - RISPOSTA ORALE [iride]2165[/iride] [prot]2024/12152[/prot]" proveniente da "assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it" ed indirizzato a: serviziolavoriaula.ars@pec.it ("posta certificata") presidente@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata") mcatanzaro@ars.sicilia.it ("posta ordinaria") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 31EC8294.036480B6.9BD5BC71.D8733378.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Testo:

Acceptance receipt

On 21/05/2024 at 17:47:06 (+0200) the message, "INTERROGAZIONE N. 999 DELL'ON.LE MICHELE CATANZARO VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ IN CAPO AL SINDACO DI RAFFADALI - RISPOSTA ORALE [iride]2165[/iride] [prot]2024/12152[/prot]", sent by "assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it" and addressed to: serviziolavoriaula.ars@pec.it ("posta certificata") presidente@certmail.regione.sicilia.it ("posta certificata") mcatanzaro@ars.sicilia.it ("posta ordinaria") was accepted by the certified email system.

Message ID: 31EC8294.036480B6.9BD5BC71.D8733378.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 157 del 18 febbraio 2025

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale
Servizio Lavori d'Aula*

**SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI E
INTERPELLANZE DELLA RUBRICA:**

“Autonomie locali e funzione pubblica”

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 480 - Chiarimenti in merito alla mancata nomina dei componenti il Comitato direttivo di ARAN Sicilia e sul rinnovo del contratto dei dipendenti della Regione.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

in riferimento al personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale, dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione siciliana - Aggiornamento per il triennio 2023-2025 - di cui alla Deliberazione n. 136 del 30 marzo 2023, si evince che nel periodo 2016-2022 il comparto si è ridotto di 2.168 unità, passando da 12.239 a 10.071, pertanto la consistenza del personale al 31 dicembre 2022 è distribuita come di seguito indicato:

- a) 2.689 D - funzionari;
- b) 2.581 C - istruttori;
- c) 2.050 B - collaboratori;
- d) 2.751 A - operatori;

le vacanze in organico al 1° gennaio 2023 contano 1.813 unità e, come indicato nel predetto PIAO, resteranno significative (con particolare riferimento alla categoria D) sebbene la determinazione della dotazione organica sia destinata a diminuire ulteriormente nel 2024 in applicazione della l.r. n. 9 del 2021, articolo 10, il quale ai fini del contenimento della spesa del personale in servizio - in attuazione dell'Accordo Stato-Regione siglato in data 14 gennaio 2021 - dispone una rilevante riduzione dell'organico dell'amministrazione regionale, per il triennio 2022-2024, come di seguito definito:

a) per il comparto non dirigenziale, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 100 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente per le categorie A e B, del 40 per cento per la categoria C e del 30 per cento per la categoria D;

b) per la dirigenza, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente;

nello specifico, i vuoti in organico, tenuto conto della rideterminazione della dotazione di cui al D.P. 254 del 26/01/2023, presentano la seguente consistenza:

./..

- a) 1.072 unità per la cat. D - funzionari;
- b) 661 unità per la cat. C - istruttori;
- c) 40 unità per la cat. B - collaboratori;
- d) 40 unità per la cat. A - operatori;

l'art. 52 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., testo unico sul Pubblico impiego (T.U.P.I.), dispone che 'Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione';

la norma prevede, altresì, che 'Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza';

in relazione al sistema di riclassificazione la norma di cui si tratta stabilisce che 'Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.';

come disciplinato dall'art. 27 della l.r. 15/05/2000, n. 10, gli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale sono deliberati dalla Giunta regionale, in tale contesto l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) rappresenta legalmente i dipendenti con rapporto di lavoro e d'impiego alle

./..

dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, e svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e s.m.i.;

come disciplinato dall'art. 26, comma 2, della predetta legge, la contrattazione collettiva regionale si svolge tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) di cui all'articolo 24 e le organizzazioni sindacali ammesse secondo i criteri di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

con deliberazione della Giunta regionale n. 135/2022 è stato approvato l'atto di indirizzo all'A.R.A.N. ai fini del rinnovo contrattuale del comparto non dirigenziale della Regione e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 - anno 2019-2021;

fra le linee di indirizzo, si riscontra la riscrittura dei profili professionali in relazione alle nuove esigenze della pubblica amministrazione e alle professionalità acquisite dai dipendenti;

ai fini dell'attuazione di quanto rappresentato si è dato mandato all'ARAN Sicilia di definire con le Organizzazioni Sindacali il modello di nuovo ordinamento professionale ritenuto più idoneo per la valorizzazione professionale del capitale umano e al conseguimento delle attività istituzionali dell'amministrazione regionale;

tale percorso è stato rallentato a causa della scadenza degli organi ordinari dell'ARAN (il Comitato Direttivo è decaduto in data 9 agosto 2022), nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.80/2023 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, lettere a e b, della legge regionale 16/2022 e, in via derivata, dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2022, al fine di integrare le risorse già stanziare per il rinnovo del CCRL 2019/2022, con le risorse previste per tali finalità dai commi 612 e 614 dell'articolo 1 della legge 234 del 2021;

in data 19 maggio 2023, il Presidente della Regione, on. Renato Schifani, rassicurando le organizzazioni sindacali per il ritardo nella ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali, ha comunicato che 'Il governo regionale è alle fasi

./..

conclusive nella determinazione della nomina dei componenti del Comitato direttivo dell'Aran Sicilia, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione nella contrattazione collettiva';

il personale regionale, a causa della mancata revisione del sistema di classificazione e delle relative mansioni in conformità con le reali necessità dell'Amministrazione regionale, viene sovente utilizzato in maniera non conforme al dettato contrattuale, circostanza che si è acuita a causa della sempre crescente carenza di organico;

il 29 gennaio 2019 è stato siglato il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, oltre dieci anni dopo l'ultimo rinnovo, il quale ha riallineato il contratto regionale ai corrispondenti contratti collettivi nazionali per il periodo 2016-2018;

detto contratto non è ancora stato rinnovato, nonostante il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali, periodo 2019/2021, sia stato siglato in data 9 maggio 2022;

considerato che:

fra le 7 linee strategiche che il Governo regionale intende perseguire, riferite all'Area Istituzionale, riscontrabili dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024/2026, approvato con Deliberazione n. 256 del 29 giugno 2023 e discusso nel corso della seduta d'Aula n. 56/P del 16 luglio 2023, si rilevano:

a) l'avvio del negoziato con lo Stato ai fini della revisione dell'Accordo sopra menzionato per il ripianamento decennale del disavanzo 2021, in particolare rispetto al punto riguardante le facoltà assunzionali;

b) la prosecuzione del percorso di rigenerazione amministrativa ovvero l'attuazione di programmi assunzionali attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti per le annualità 2023-2024 e l'indizione di nuove procedure concorsuali a partire dal 2025;

c) la valorizzazione delle professionalità interne in conformità con le disposizioni di cui al citato art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.;

d) il rinnovo dei contratti collettivi, nonché la riclassificazione del personale delle categorie A e B;

./..

nell'ambito dell'esame del disegno di legge 'Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme' (n. 21/A Stralcio I), approvato nella seduta d'Aula n. 54/P del 18 luglio 2023, è stato stralciato l'articolo relativo al rinnovo contrattuale dei dipendenti della Regione a causa della mancanza della necessaria copertura economica;

nel corso della medesima seduta è stato accettato come raccomandazione l'Ordine del Giorno n. 85, a firma dei componenti del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico, il quale impegna il Governo regionale a:

a) a concludere, con auspicata celerità, la nomina dei titolari del Comitato direttivo di ARAN Sicilia;

b) a porre in essere tutte le iniziative necessarie al rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale per il triennio 2019/2021 riallineando, in tal modo, il contratto regionale il CCNL del personale del comparto funzioni centrali;

c) nell'ambito del rinnovo contrattuale del CCRL, a rivedere i profili professionali valutando, in sede di confronto con l'ARAN Sicilia e le Organizzazioni Sindacali, l'utilizzo del sistema di classificazione adottato con il CCNL - Comparto Funzioni Centrali 2019-2021;

d) a rivedere urgentemente i termini dell'Accordo Stato-Regione siglato in data 14 gennaio 2021, in modo da poter ricoprire in maniera congrua le vacanze in organico nel rispetto del Piano sul fabbisogno di personale e del P.I.A.O., attraverso il processo di rigenerazione amministrativa, nonché a permettere la valorizzazione del personale regionale attraverso l'avvio delle procedure comparative di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. necessarie alle progressioni fra aree diverse ovvero ad attuare le misure di intervento in materia previste dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024/2026 recentemente approvato;

per sapere:

come mai non si sia ancora proceduto alla nomina dei componenti del Comitato direttivo di ARAN Sicilia;

con quali tempistiche si intendano porre in essere gli impegni sopra elencati in adempimento all'ordine del giorno n. 85, accettato come raccomandazione nel corso della seduta d'Aula n. 54 del 18 luglio 2023.

(28 luglio 2023)

./..

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 36950 del 29 settembre 2023,
il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore
per le autonomie locali e la funzione pubblica.

27 mar 2024 Parzialmente svolta Seduta n.
103 AULA Assessore Autonomie Locali e Funzione
Pubblica

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 580 - Notizie in merito al riparto, utilizzo e monitoraggio delle risorse destinate ai Liberi Consorzi comunali dall'Accordo Stato-Regione del 19 dicembre 2018.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

nell'ambito dell'Accordo Stato-Regione del 19 dicembre 2018, in materia di finanza pubblica, tra gli impegni presi, lo Stato riconosceva alla Regione un trasferimento di 540 milioni di euro da destinare ai Liberi Consorzi per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, così divisi: 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;

detto accordo in data 10 maggio 2019 è stato integrato a sostegno dei Liberi Consorzi;

considerato che:

si tratta di somme importanti, determinanti per interventi straordinari alle scuole e alle strade siciliane, riconosciute grazie ad un lavoro di interlocuzioni e di mediazione tra Governo nazionale e regionale;

per sapere:

con quali atti siano state ripartite le risorse citate in premessa;

secondo quali modalità vengano erogate e monitorate tali somme;

quali siano ad oggi i dati disponibili, annualità per annualità, ente per ente e tipologia di spesa, rispetto al tasso di utilizzo di tali risorse;

come siano state utilizzate o si intenda utilizzare le risorse eventualmente non spese nelle annualità trascorse da parte di Città metropolitane e Liberi consorzi comunali.

(27 settembre 2023)

VARRICA

./..

- Con nota prot. n. 42287 del 9 novembre 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 11002 del 19 marzo 2024 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 596 - Precisazioni in merito allo stato di applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante 'Norme in materia di consigli circoscrizionali'.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, che ha sostituito l'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, 'la circoscrizione ha poteri in ordine a: a) servizi demografici; b) servizi sociali e di assistenza sociale; c) servizi scolastici ed educativi; d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale', che inoltre 'l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento';

considerato che:

a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 'entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva';

per sapere:

quali attività l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica abbia posto in essere al fine di verificare se, a seguito del rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli comunali di Palermo, Catania e Messina abbiano dato piena esecuzione dall'articolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

se, a seguito di eventuali inosservanze delle norme predette, l'Assessorato de quo abbia intimato ai Comuni di adempiere al dettato normativo ovvero abbia proceduto ad avviare, o quantomeno abbia comunicato di voler avviare, la procedura per la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva.

./..

(6 ottobre 2023)

FIGUCCIA

- Con nota prot. n. 42308 del 9 novembre 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 1172 del 27 marzo 2024 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 597 - Misure di supporto alle risorse umane coinvolte nelle attività di progettazione relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

come noto, il personale regionale costituisce il fondamentale supporto per la concreta realizzazione della progettazione, così come inquadrata in seno alle diverse linee di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

in questa fase occorre operare scelte di gestione e di indirizzo del personale regionale che agevolino il percorso progettuale in capo all'Amministrazione e il connesso reperimento delle risorse;

considerato che:

vi sono professionalità che, in seno al piano territoriale per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi del PNRR, non sono poste in aspettativa per l'espletamento della funzione;

in tal modo non è certamente possibile risolvere le già acclamate carenze organizzative e i ritardi nelle procedure complesse che caratterizzano il PNRR;

per sapere se non ritengano opportuno e necessario rimuovere gli ostacoli procedurali alla concessione dell'aspettativa per i dipendenti cui è stato conferito incarico ai fini della progettazione a valere sul PNRR, consentendo in tal modo la definizione delle procedure con adeguate risorse umane.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(6 ottobre 2023)

FIGUCCIA

./..

- Con nota prot. n. 42309 del 9 novembre 2023 il
Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per
le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 599 - Notizie circa la dotazione del Fondo per le Autonomie locali.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che la grave situazione in cui versano molti dei comuni siciliani crea forte preoccupazione, ed altresì evidenzia l'importanza del Fondo per le Autonomie locali;

considerato che:

diversi comuni soffrono un dissesto effettivo, e tra questi si annoverano grandi centri cittadini come pure piccole realtà che quotidianamente faticano a far funzionare efficientemente la propria macchina amministrativa;

ai predetti si aggiungono altri comuni siciliani che vivono lo spettro di una condizione di pre-dissesto;

tale quadro sconcertante richiederebbe una particolare attenzione del Governo regionale, necessaria a garantire l'equilibrio finanziario dei comuni siciliani;

rilevato il grido d'allarme lanciato da numerosi comuni siciliani non più in condizione di offrire alla propria cittadinanza nemmeno l'erogazione dei servizi essenziali perché costretti, come opportunamente rileva l'ANCI, ad agire 'alla stregua di commissari straordinari' ingessati dai conti in rosso delle proprie casse;

per sapere quali misure finanziarie intendano prevedere per reperire le risorse necessarie a ricondurre la dotazione relativa al Fondo per le Autonomie locali quantomeno all'ammontare stanziato lo scorso anno.

(6 ottobre 2023)

FIGUCCIA

- Con nota prot. n. 42311 del 9 novembre 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 10415 del 21 febbraio 2024

./..

l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 601 - Iniziative urgenti dirette a ripristinare il contributo regionale per il trasporto degli studenti.

All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 'Disposizioni in materia di diritto allo studio', in particolare l'art. 12 'Misure sui trasporti pubblici' e i successivi decreti assessoriali attuativi (n. 52 del 04.03.2021 e n. 64 del 18.03.2021) prevedevano la gratuità del servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 2021/2022, che si trovano in maggiori condizioni di disagio economico, entro il tetto massimo di ISEE pari ad euro 10.632,94;

è volontà degli Assessorati interessati utilizzare le disponibilità regionali per assicurare quanto più possibile, alle famiglie in maggiori condizioni di disagio socioeconomico, la gratuità dei costi affrontati per il trasporto degli studenti;

a pochi giorni dalla riapertura delle scuole i Comuni siciliani sono alle prese con l'interpretazione di circolari inviate dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che, sulla scorta di una delibera della Giunta regionale, stravolgerebbero la gratuità dei trasporti per gli studenti mettendo in difficoltà tante famiglie siciliane;

a questo bisogna aggiungere la mancanza di chiarezza sull'erogazione delle somme oggetto di esenzione che sembrerebbe possa essere trasformata in un rimborso, comportando l'anticipo delle somme da parte degli studenti; la scelta sta mettendo in difficoltà gli studenti e quei Comuni che stanno provando con le loro risorse ad aiutare coloro che rimarranno esclusi dal beneficio;

per sapere quali iniziative urgenti intendano assumere per garantire il diritto allo studio così come previsto dalla legge regionale su citata.

./..

(6 ottobre 2023)

FIGUCCIA

- Con nota prot. n. 42313 del 9 novembre 2023, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 97999 del 22 novembre 2023, l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 140, comma 5, del Reg. int. ARS, ha anticipato il testo scritto della risposta.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 602 - Chiarimenti in ordine al concorso per agenti del Corpo forestale della Regione.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

con l'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, il Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale è stato autorizzato ad assumere tramite concorso nuovo personale a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 8, della medesima legge per il triennio 2020, 2021 e 2022;

con D.D.G. n. 5043 del 23.12.2021 pubblicato per estratto nella G.U.R.S. - Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021 è stato bandito il concorso per esami finalizzato all'assunzione di 46 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B - Pos. Economica B1, a tempo pieno ed indeterminato;

l'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2020, n.16 in riferimento alla dotazione finanziaria per le finalità assunzionali è stato oggetto di modifiche e integrazioni con articolo 1 della legge regionale n. 29 del 2020;

ulteriore modifica ed integrazione si determina con la legge regionale 19 novembre 2021, n. 28 ed in particolare l'articolo 1 autorizza la spesa per l'espletamento delle procedure concorsuali mentre l'art. 2 al comma 1 modifica l'art. 1 della legge regionale del 03 dicembre 2020, n. 29 e al comma 2 modificava il comma 8 dell'art.1 della legge regionale 20 luglio 2020, n.16;

l'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1, al comma 1 lettera a) modifica l'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n.28 in riferimento al finanziamento della gestione delle procedure concorsuali e con il comma 1 lettera b) abroga l'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28, con il quale erano previsti 5 milioni di euro per le coperture finanziarie delle assunzioni;

di fatto con l'abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28, viene a mancare ogni copertura finanziaria per

./..

l'assunzione del personale oggetto del bando proprio nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza della presentazione delle domande;

considerato che:

ancor prima della scadenza della presentazione delle domande, gli artt. 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28, in riferimento alla risorse per le finalità assunzionali, sono stati oggetto di impugnativa del Consiglio dei Ministri, n. 6 del 21.01.2022, notificata alla Regione il 25 gennaio 2022, quindi 4 giorni prima della scadenza delle istanze;

la Corte costituzionale con sentenza n. 200 del 2022 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 1, mentre rispetto all'articolo 2 ha dichiarato la cessata materia del contendere in quanto abrogato con l'approvazione del comma 1 lettera b) articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1;

sull'articolo 9 comma 1 lettera a) della legge regionale del 21 gennaio 2022, n.1, anch'esso oggetto di impugnativa del Consiglio dei Ministri (n. 29 del 28.03.2022), vi è stata una dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale nella medesima sentenza, in quanto sono stati riuniti i giudizi;

non si può procedere a tutte le attività endoprocedimentali così come previsto dal D.D.G. n. 5043 del 23.12.2021 pubblicato per estratto nella G.U.R.S. - Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021 e, pertanto, anche la nomina della Commissione esaminatrice con D.D.G. n. 5672 del 21.12.2022 e successiva modifica della stessa con D.D.G. n. 2859 del 06.07.2023, ad avviso degli interroganti è in violazione delle norme vigenti;

per sapere:

se non ritengano che l'Amministrazione debba preventivamente procedere alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e riformulare un nuovo bando individuando le coperture finanziarie già all'atto della pubblicazione;

se non ritengano di disporre, viste le criticità evidenziate, la riapertura dei termini con un nuovo bando, prevedendo eventualmente di fare salve le istanze presentate prima del

./..

28.01.2022.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(6 ottobre 2023)

FIGUCCIA

- Con nota prot. n. 42316 del 9 novembre 2023, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 95981 del 15 novembre 2023, l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 140, comma 5 Reg. Int. ARS, ha anticipato il testo scritto della risposta.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 604 - Chiarimenti in ordine allo scorrimento delle graduatorie vigenti inerenti al ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

al fine di favorire il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale, nel dicembre 2021 la Regione siciliana ha indetto le selezioni pubbliche di seguito elencate:

a) bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivise in diversi profili, codici: RAFFFI, RAF-AMM, RAF-TEC, RAFFSI, RAF-AVV, RAF-COG;

b) bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5042 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021) per il profilo di funzionario tecnico in ambito di tutela del territorio e sviluppo rurale - RAF -AGR;

in seguito alle richiamate procedure, lo scorso autunno 2022 sono state pubblicate le graduatorie definitive, nell'ambito delle quali si contano un totale di 1.513 idonei (vincitori compresi), come di seguito suddivisi: 678 idonei al profilo RAF-AMM; 150 idonei al prof. RAF-AVV; 13 idonei al prof. RAF-COG; 48 idonei al prof. RAF- EFI; 186 idonei al prof. RAF-SIT; 163 idonei al prof. RAF-TEC; 275 idonei al prof. RAF-AGR;

lo sblocco delle assunzioni disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 14 del 2019 è stato fortemente compromesso dall'Accordo Stato-Regione, siglato in data 14 gennaio 2021, il quale al punto 2, lettera e), prevede il blocco dei concorsi per il reclutamento di nuovo personale dirigenziale fino al 2023 e, per di più, limita le

./..

facoltà assunzionali riguardo al comparto non dirigenziale, facendo espresso divieto di utilizzo tra il 2021 e il 2029, ai fini di nuove assunzioni, dei risparmi derivanti dal personale andato in pensione con il c.d. contratto 1. Tale Intesa ha poi trovato riscontro nell' 10 della l.r. 15 aprile 2021, n. 9;

le predette limitazioni assunzionali sono state ribadite in occasione dell'approvazione dell'ultima legge di bilancio dello Stato l. n. 234 del 2021 nell'ambito della quale è stato inserito l'emendamento c.d. 'Salva Sicilia', che fra le disposizioni impegna la Regione siciliana al rispetto dei punti 1, 2 e 5 del predetto Accordo Stato-Regione siglato in data 14 gennaio 2021;

l'Amministrazione regionale sconta una grave carenza di organico, riscontrabile dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana - Aggiornamento per il triennio 2023-2025 - di cui alla Deliberazione n. 136 del 30 marzo 2023, dal quale si evincono in special modo vacanze per 1.072 unità riguardanti la cat. D - funzionari;

considerato che:

da quanto riscontrabile dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024/2026, approvato con Deliberazione n. 256 del 29 giugno 2023, è volontà del Governo regionale procedere allo scorrimento delle graduatorie sopra menzionate fino al 2024, anno di scadenza delle stesse ai sensi dell' art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. 165 del 2001 e s.m.i., ritenendosi la strada più efficace rispetto all'obiettivo di assicurare il rapido innesto di personale qualificato, per poi procedere a nuovi concorsi dal 2025;

lo scorrimento delle graduatorie di cui si tratta rappresenta lo strumento ideale per dare nuova spinta alla macchina amministrativa, trattandosi di 1500 persone che hanno recentemente superato una prova selettiva, pronte a prendere servizio in seno all'Amministrazione regionale, nonché di siciliani in attesa di un'occasione per rientrare nella propria terra o per potervi permanere;

per sapere:

se non vi sia l'intenzione di ottemperare a quanto stabilito dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024/2026, ovvero

./..

di colmare le attuali vacanze in organico, in riferimento alla cat. D - funzionari, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti;

se non vi sia l'intenzione di avviare le opportune interlocuzioni con gli organi istituzionali nazionali, al fine di prevedere una proroga delle graduatorie rispetto ai termini previsti dalla richiamata normativa, come già accaduto con altre graduatorie e come sembra si intenda voler procedere rispetto alle graduatorie nazionali pubblicate nell'ultimo biennio.

(6 ottobre 2023)

FIGUCCIA

- Con nota prot. n. 42320 del 9 novembre 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 92932 del 22 novembre 2023 pervenuta con pec protocollata al n. 33527-DIG/2023 di pari data, l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, ha anticipato, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. Int. ARS, il testo scritto della risposta.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 649 - Chiarimenti in merito all'assunzione di personale, categoria D, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria D, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione siciliana;

con D.D.G. n. 117 del 21/01/2022 veniva modificato il bando approvato con D.D.G. di cui alinea precedente;

il bando di concorso prevedeva quattro specifici profili professionali: specialista amministrativo contabile (CPI-SAM), specialista mercato e servizi lavoro (CPI-SML), specialista informatico statistico (CPI-SIS) e analista del mercato del lavoro (CPI-AML);

con D.D.G. n. 3653 del 15/09/2022 del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico in premessa per n. 37 posti del Profilo Analista del mercato del lavoro (CPI-AML) e sono stati dichiarati vincitori del bando n. 26 partecipanti;

con D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022 del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico in premessa per n. 344 posti del Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPI-SML) e sono stati dichiarati vincitori del bando n. 131 partecipanti;

con D.D.G. n. 3656 del 15/09/2022 del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico in premessa per n. 119 posti del Profilo specialista amministrativo contabile (CPI-SAM) e sono stati dichiarati vincitori del bando n. 79 partecipanti;

con D.D.G. n. 3657 del 15/09/2022 del

./..

Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico in premessa per n. 37 posti del Profilo informatico 1 statistico (CPI-SIS) e sono stati dichiarati vincitori del bando n. 28 partecipanti;

dall'esito della procedura selettiva restano complessivamente vacanti, nei quattro profili specifici previsti dal bando di concorso, n. 273 posti di unità di personale a tempo pieno e indeterminato;

considerato che:

il 50 per cento dei posti messi a bando sono rimasti vacanti e tale carenza di personale non consente ai Centri per l'impiego di ottemperare pienamente al ruolo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

nello stato di precarietà e insicurezza che contraddistingue il mercato del lavoro siciliano, l'opportunità dell'assunzione nei Centri per l'impiego rappresenta per migliaia di giovani laureati siciliani un'argine alla migrazione e allo spopolamento della Regione;

tra le cause del mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione alla graduatoria finale, come pronunciato da diverse sentenze emesse dal TAR per la Sicilia - Sezione di Palermo, vi è indubbiamente l'inserimento nelle prove scritte di alcune domande ambigue e mal formulate che hanno reso fuorvianti le possibili risposte;

nella comunicazione ufficiale di approvazione delle graduatorie finali, apparsa sul sito ufficiale della Regione siciliana in data 16 settembre 2022, veniva riportato, tra gli altri, che 'l'Assessorato regionale della Funzione pubblica ha già pianificato l'indizione di un nuovo concorso pubblico nel più breve tempo possibile;

per sapere quali misure e iniziative siano state intraprese per coprire i posti vacanti nei Centri per l'impiego della Regione siciliana e se non ritengano opportuno indire un nuovo concorso pubblico nel più breve tempo possibile.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(18 ottobre 2023)

MARANO - SUNSERI - SCHILLACI - CAMPO -
DI PAOLA - DE LUCA A. - CIMINNISI - GILISTRO -

./..

CAMBIANO - VARRICA

- Con nota prot. n. 44852 del 30 novembre 2023 il Presidente della Regione, ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 10438 del 22 febbraio 2024 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 663 - Manutenzione straordinaria di strade e scuole e risorse attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

L'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018, trasfuso nell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha attribuito alla Regione un contributo di 540 milioni di euro da destinare ai Liberi consorzi e Città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;

con l'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, 'Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale', è stata autorizzata l'attualizzazione di 250 milioni di euro attribuiti alla Regione siciliana, e ciò al fine di ottenere, già nell'anno 2019, l'anticipata disponibilità di risorse senza, tuttavia, prevedere la copertura degli oneri connessi a carico del bilancio regionale; la citata norma regionale è stata impugnata davanti alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 156/2021, si è pronunciata per la sua illegittimità costituzionale in quanto gli oneri dell'operazione finanziaria autorizzata sarebbero posti a carico delle somme riconosciute dallo Stato, in contrasto con il vincolo di destinare l'intero importo per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, che costituiscono spese per investimenti e non possono, di conseguenza, essere destinati a spesa corrente;

appare evidente come la piena attuazione della norma sia stata impropriamente rallentata sin dalle prime battute;

considerato che:

con D.A. 514/2019, l'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per l'Economia, ha approvato il riparto complessivo della somma di 540 milioni di euro oggetto dell'Accordo con lo

./..

Stato, destinando a scuole e strade rispettivamente il 50% delle risorse disponibili, suddivise tra enti beneficiari (liberi consorzi e Città metropolitane) sulla base del numero delle classi e della lunghezza in chilometri di strade presenti nei territori; le somme sono erogate direttamente ai liberi consorzi e alle Città metropolitane che le possono utilizzare in piena autonomia;

con D.A. n. 159/2020 dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con gli Assessori dell'istruzione e delle infrastrutture, sono state individuate le modalità per la ripartizione delle risorse tra gli enti beneficiari disponendo, tra l'altro, le norme per la programmazione degli interventi, il trasferimento delle risorse e la rendicontazione della spesa;

inoltre, si è stabilito che, per il quinquennio 2021-2025, le risorse dovessero essere attribuite a seguito di piani quinquennali di intervento elaborati dai Liberi consorzi e dalle Città metropolitane;

dopo 3 anni, con D.A. n. 47 del 22 marzo 2023 dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con gli Assessori per l'istruzione e per le infrastrutture si è ritenuto di operare delle modifiche ed integrazioni circa le modalità attuative già delineate nel D.A. 159/2020;

lo stato della viabilità secondaria nella nostra Regione sconta un decennio di mancate manutenzioni e di danni conseguenti ad ondate di maltempo che hanno provocato frane e smottamenti, per cui numerose località interne sono di fatto isolate o non servite da strade da percorrere in sicurezza;

allo stesso modo, anche le scuole sono ospitate in edifici vecchi e poco sicuri, carenti di strutture adeguate allo sport e a tutte le attività didattiche;

le risorse erogate dallo Stato proprio al fine di sopperire alle carenze finanziarie delle ex province nella manutenzione di strade e scuole devono, pertanto, essere spese bene e celermente;

per sapere:

se le somme spettanti ai Liberi consorzi comunali e alle Città metropolitane per la manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole per le annualità 2019, 2020 e 2021, ammontanti a complessivi 140 milioni di euro, siano state liquidate e come siano state spese da parte degli enti beneficiari;

./..

se siano stati presentati ed approvati i piani quinquennali di intervento previsti dal D.A. n. 159 del 2020;

se tali piani appaiano adeguati a risolvere, in ottica complessiva, le gravi criticità nella sicurezza delle strade provinciali e nelle scuole della Regione;

se vi siano interventi la cui realizzazione sia in fase di conclusione.

(20 ottobre 2023)

CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - SAFINA - SPADA - VENEZIA -
CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

- Con nota prot. n. 44890 del 30 novembre 2023, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 10408 del 21 febbraio 2024, l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. Int. ARS, ha anticipato il testo scritto della risposta.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 675 - Chiarimenti in merito allo scorrimento delle graduatorie vigenti inerenti al ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

in riferimento al ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale, nel dicembre 2021 la Regione siciliana ha indetto le selezioni pubbliche di seguito elencate:

a) bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivise in diversi profili, codici: RAF-EFI, RAF-AMM, RAF-TEC, RAF-SIT, RAF-AVV, RAF-COG;

b) bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5042 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021) per il profilo di funzionario tecnico in ambito di tutela del territorio e sviluppo rurale - RAF -AGR;

in seguito alle richiamate procedure selettive lo scorso autunno 2022 sono state pubblicate le graduatorie definitive, nell'ambito delle quali si contano un totale di 1.513 idonei (vincitori compresi), come di seguito suddivisi: 678 idonei al profilo RAF-AMM; 150 idonei al prof. RAF-AVV; 13 idonei al prof. RAF-COG; 48 idonei al prof. RAF-EFI; 186 idonei al prof. RAF-SIT; 163 idonei al prof. RAF-TEC; 275 idonei al prof. RAF-AGR;

lo sblocco delle assunzioni disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 14 del 2019 è stato fortemente compromesso dall'Accordo Stato-Regione, siglato in data 14 gennaio 2021, il quale al punto 2, lettera e), prevede il blocco dei concorsi per il reclutamento di nuovo personale dirigenziale fino al 2023 e, per di più, limita le facoltà assunzionali

./..

riguardo al comparto non dirigenziale, facendo espresso divieto di utilizzo tra il 2021 e il 2029, ai fini di nuove assunzioni, dei risparmi derivanti dal personale andato in pensione con il c.d. contratto 1. Tale Intesa ha poi trovato riscontro con l'art. 10 della legge di Stabilità regionale 2021, l.r. 15 aprile 2021, n. 9;

le predette limitazioni assunzionali sono state ribadite in occasione dell'approvazione dell'ultima Legge di Bilancio dello Stato nell'ambito della quale è stato inserito l'emendamento c.d. 'Salva Sicilia', che fra le disposizioni impegna la Regione Siciliana al rispetto dei punti 1, 2 e 5 del predetto Accordo Stato-Regione siglato in data 14 gennaio 2021;

l'Amministrazione regionale è investita da una grave carenza di organico, riscontrabile dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana - Aggiornamento per il triennio 2023-2025 - di cui alla Deliberazione n. 136 del 30 marzo 2023, dal quale si evincono in special modo vacanze per 1.072 unità riguardanti la cat. D - funzionari;

da quanto riscontrabile dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024/2026, approvato con Deliberazione n. 256 del 29 giugno 2023, è volontà del Governo regionale procedere allo scorrimento delle graduatorie sopra menzionate fino al 2024, anno di scadenza delle stesse ai sensi dell' art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. 165 del 2001 e s.m.i., ritenendosi la strada più efficace rispetto all'obiettivo di assicurare il rapido innesto di personale qualificato, per poi procedere a nuovi concorsi dal 2025;

con deliberazione n. 399 del 16 ottobre 2023 la Giunta regionale ha approvato l' 'Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo'. Detto Accordo al punto 10 prevede lo sblocco delle assunzioni, disponendo quanto segue: 'Fermo restando il contenimento della spesa di personale, al netto dei rinnovi contrattuali nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, incluso il trattamento accessorio, le assunzioni di personale del comparto non dirigenziale sono effettuate sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2026. Per il personale con qualifica dirigenziale le assunzioni sono effettuate sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno

./..

precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2025';

a seguito della suddetta revisione dell'Accordo Stato-Regione, da notizie di stampa si è appresa l'intenzione del Governo di avviare nuove procedure concorsuali, rendendo poco chiare le intenzioni di questo Esecutivo rispetto al destino delle graduatorie in esame;

considerato che:

secondo una copiosa giurisprudenza lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci costituisce regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, in coerenza con il principio di economicità della P.A.. A tal proposito si cita, a titolo esemplificativo, la recente Sentenza n. 7780/2022 del Consiglio di Stato la quale ha ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d'esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011, della quale la sezione ne ribadisce i principi;

i candidati idonei delle graduatorie di che trattasi sono stati svantaggiati dai limiti posti alle assunzioni dall'Accordo Stato-Regione siglato in data 14 gennaio 2021, nonché da ritardi burocratici connessi all'approvazione dei documenti contabili propedeutici all'assunzione degli stessi candidati vincitori di concorso, motivo per cui si ritiene opportuno l'avvio di un'interlocuzione con il Governo nazionale per prevedere una proroga delle graduatorie in oggetto, come già accaduto con altre graduatorie, in scadenza il prossimo autunno 2024;

lo scorrimento delle graduatorie di cui si tratta rappresenta lo strumento ideale per dare nuova spinta alla macchina amministrativa, trattandosi di 1500 persone che hanno recentemente superato una prova selettiva, pronte a prendere servizio in seno all'Amministrazione regionale, nonché di siciliani in attesa di un'occasione per rientrare nella propria terra o per potervi permanere;

per sapere:

se non vi sia l'intenzione di ottemperare a

./..

quanto stabilito dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024/2026 ovvero di colmare le attuali vacanze in organico, in riferimento alla cat. D - funzionari, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti;

in riferimento alla revisione dell'Accordo Stato-Regione, quando verrà aggiornato il PIAO, nonché quale sarà la quantificazione degli scorrimenti e delle progressioni verticali (da effettuarsi con procedure comparative ai sensi della normativa vigente);

con quali tempistiche verranno pubblicati i decreti di scorrimento delle graduatorie, anche in considerazione del fatto che detto Accordo autorizza il turn-over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno anche in riferimento all'anno corrente;

se non vi sia l'intenzione di avviare le opportune interlocuzioni con gli organi istituzionali nazionali, al fine di prevedere una proroga delle graduatorie rispetto ai termini previsti dalla richiamata normativa, come già accaduto con altre graduatorie e come sembra si intenda voler procedere rispetto alle graduatorie nazionali pubblicate nell'ultimo biennio.

(25 ottobre 2023)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 44907 del 30 novembre 2023 il Presidente della Regione, ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 103929 del 6 dicembre 2023 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 706 - Chiarimenti urgenti in merito alle presunte irregolarità nello svolgimento del recente concorso per l'assunzione di n. 46 Agenti della Forestale.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

nel 2021, la Regione siciliana ha indetto un bando per l'assunzione di 46 agenti forestali di categoria B1. Il concorso, rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, consisteva in un quiz a risposta multipla, espletato alla fine di ottobre scorso con l'utilizzo di supporti informatici. Ad occuparsi dell'intero iter concorsuale, così come in altre circostanze, è la Formez Pa, l'associazione in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

nonostante ancora l'iter concorsuale non sia stato formalmente concluso e sulla pagina ufficiale del concorso nulla sia stato pubblicato, in questi giorni la graduatoria degli idonei è già iniziata a circolare tramite i principali sistemi di messaggistica e il primo dell'elenco sarebbe un figlio d'arte, in quanto il padre, fino a inizio anno, è stato dirigente generale dello stesso dipartimento;

considerato che:

la divulgazione di tale elenco rappresenta una significativa violazione delle regole concorsuali, poiché, dopo la correzione delle prove di tutti i candidati, effettuata in automatico dal sistema informatico, ogni partecipante avrebbe dovuto avere la possibilità di conoscere esclusivamente la propria valutazione, ma non quella degli altri, e verificare i propri errori commessi;

altresì, apprendiamo da 'La Repubblica' del 5 novembre 2023 che ci sarebbe anche un potenziale conflitto di interesse in quanto a indicare i nomi della commissione esaminatrice, poco prima di andare in pensione e piazzando un suo fedelissimo come presidente della stessa commissione, è stato proprio il Dirigente Generale del Corpo Forestale, nonché padre del candidato in testa alla graduatoria resa nota;

ritenuto che:

la diffusione di dati sensibili dopo la correzione della prova scritta e tutti i legittimi

./..

dubbi sollevati sulla nomina del Presidente della commissione esaminatrice e pure sulla scelta dei componenti, avvenuta per sorteggio e più volte modificata, sono un fatto gravissimo e impongono di verificare l'esatto svolgimento dei fatti e di accertare le relative responsabilità;

l'estrema gravità dell'episodio è mortificante per coloro che, dopo anni di studio e anche ingenti spese sostenute per la preparazione, debbano prendere atto, con comprensibile delusione, di avere partecipato ad una prova concorsuale, a quanto pare, eseguita con diverse anomalie e potenziali favoritismi;

a gettare ulteriori ombre sull'intera vicenda ci giungono anche svariate segnalazioni, comunque tutte da verificare, in merito a una presunta difformità tra la formulazione delle domande al momento dello svolgimento del test e quelle che, invece, erano riportate a correzione già effettuata;

per sapere:

se non ritengano urgente fornire gli adeguati chiarimenti rispetto alla vicenda esposta in premessa;

quali indagini siano state avviate al fine di accertare come si è arrivati alla divulgazione della graduatoria, quali criteri siano stati adottati per individuare i componenti della commissione esaminatrice e accertare le responsabilità di chi avrebbe dovuto sovrintendere al controllo della riservatezza e della regolarità delle procedure concorsuali;

nel caso in cui venissero confermate le anomalie descritte, se non ritengano opportuno assumere iniziative per l'annullamento del bando, prevedendo una nuova selezione che assicuri parità di trattamento, correttezza e selettività, a tutela di tutti i giovani partecipanti al concorso per la difesa dei nostri territori e affinché non venga ulteriormente lesa l'immagine del Corpo Forestale e della Regione siciliana.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(6 novembre 2023)

LA VARDERA - DE LUCA C. -
BALSAMO -
DE LEO - LOMBARDO G. -

./..

SCIOTTO

- Con nota prot. n. 1139 del 15 gennaio 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 11057 del 21 marzo 2024 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 789 - Chiarimenti in merito alla disciplina regionale relativa alla decadenza dei consigli comunali per dimissioni dei consiglieri o altra causa.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

ai fini della declaratoria di scioglimento dei consigli comunali, nel nostro ordinamento convivono:

l'articolo 11 della legge regionale n. 35 del 1997 che, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 141 della legge n. 267 del 2000, prevede la decadenza del Consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, ancorando lo scioglimento del Consiglio per dimissioni ultra dimidium al dato oggettivo e reale della contestualità ovvero della contemporaneità della presentazione delle dimissioni dei consiglieri (cfr. sentenza CGA n. 75/2006);

l'art. 53 dell'O.R.E.L., approvato dalla legge regionale n. 16 del 1963, che dispone la decadenza del consiglio ove per dimissioni o altra causa venga meno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e non possano essere oggetto di surroga;

considerato che:

il predetto articolo 11 della legge regionale n. 35 del 1997 prevede lo scioglimento del consiglio comunale in presenza di due presupposti: la contestualità delle dimissioni dei consiglieri e la maggioranza assoluta dei dimissionari rispetto al numero integrale dei componenti il consiglio;

l'art. 4, comma 1, della l.r. 8 maggio 1998, n. 6, reca l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 11 della l.r. n. 35 del 1997 che, pertanto, va inteso, per quanto riguarda la cessazione dei consigli comunali, nel senso che a tal fine non sono considerate le dimissioni da consigliere per opzione alla carica di Assessore;

che il predetto art. 53 dell'O.R.E.L. prevede la decadenza del consiglio comunale in presenza delle dimissioni di metà dei consiglieri assegnati al Comune e impossibilità di procedere alla loro surroga, senza nulla precisare circa la

./..

contestualità e contemporaneità delle dimissioni dei consiglieri;

preso atto degli orientamenti espressi in proposito dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui sentenza del CGA n. 75 2006 (Comune di Antillo) e sentenza del CGA n. 497/2021 (Comune di Catenanuova);

per sapere:

alla luce delle considerazioni esposte, se ritengano opportuno dover precisare che, ai fini della declaratoria di decadenza dei consigli comunali, a prescindere dalla contestualità e contemporaneità delle dimissioni dei consiglieri, sia necessario, nell'ipotesi di dimissioni della metà dei consiglieri assegnati ex art 53 della legge regionale n. 16 del 1963, verificare preliminarmente la possibilità di surroga dei medesimi fino al raggiungimento della maggioranza assoluta necessaria a garantire la funzionalità dell'ente;

se non ritengano di precisare, altresì, che ai fini del computo della metà dei consiglieri dimissionari siano considerate anche le dimissioni di quanti abbiano optato per la carica di assessore, non trovando applicazione alla fattispecie disciplinata dall'articolo 53 dell'O.R.E.L., la norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35 del 1997, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1998.

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

(28 dicembre 2023)

CARTA

- Con nota prot. n. 3447 del 2 febbraio 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 951 - Chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo delle graduatorie relative al bando di concorso per l'assunzione di personale di categoria C per il potenziamento dei centri per l'impiego della Sicilia, nonché sulla determinazione dei reali fabbisogni assunzionali dell'Amministrazione regionale.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

fra le procedure selettive recentemente indette dalla Regione Siciliana si riscontra il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia approvato con D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivise per i seguenti profili:

a) Profilo CPI-IAC - Istruttore - Amministrativo contabile;

b) Profilo CPI-OML - Istruttore - Operatore mercato del lavoro;

con D.D.G. n. 3247 del 25/07/2023 è stata approvata la graduatoria finale del concorso per n. 176 posti - profilo Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC);

con D.D.G. n. 3248 del 25/07/2023 è stata approvata la graduatoria finale del concorso per n. 311 posti - profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML);

in relazione ai candidati al Concorso pubblico in questione si contano 1622 soggetti idonei alla posizione di Istruttore-Amministrativo Contabile, rispetto ai 176 posti messi a bando; mentre sono 955 i candidati idonei alla posizione di Istruttore - Operatore mercato del lavoro, rispetto ai 311 posti disponibili;

in seguito alla rinuncia all'assunzione da parte di diversi vincitori con i D.D.G. nn. 4537 e 4538 del 26/10/2023 si è avviato lo scorrimento delle graduatorie, rispettivamente fino alla posizione 415 per il profilo OML e fino alla posizione 212 per il profilo IAC;

./..

le prove concorsuali richiamate, in riferimento al profilo Istruttore - Amministrativo contabile (codice CPI-IAC), prevedevano la conoscenza delle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (l. 241 del 1990 e s.m.i.; legge regionale n. 7 del 2019 e s.m.i.), all'attività contrattuale della pubblica amministrazione (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici) e all'ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione siciliana (d. lgs. n. 165 del 2001, d.lgs. n. 150 del 2009, legge regionale n. 10 del 2000 e s.m.i, CCRL del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale) e diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;

b) elementi di diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all'assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione siciliana;

c) elementi di contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo n. 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati);

mentre in relazione al profilo di Istruttore - Operatore mercato del lavoro (codice CPI-OML), le conoscenze richieste erano:

a) elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale;

b) elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990 e s.m.i.; legge regionale n. 7 del 2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (d. lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.; legge regionale n. 10 del 2000 e s.m.i.);

c) elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare d.lgs. n. 150 del 2015 e d. l. n. 4 del 2019 convertito in legge n. 26 del 30 marzo 2019; normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla l. n. 68 del 1999;

d) elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione

./..

(PIAO) della Regione siciliana - aggiornamento per il triennio 2024-2026 - approvato con Deliberazione n. 47 del 16 febbraio 2024, in riferimento alle 487 unità di categoria C, evidenzia che 'nonostante si sia già operato un primo scorrimento delle graduatorie, per effetto di un elevato numero di rinunce sia di vincitori, sia di idonei inclusi nel primo scorrimento, sono state contrattualizzate, nel corso del 2023 e con immissione in servizio lo scorso 1 febbraio, 357 unità. Sono pertanto in corso di predisposizione gli ulteriori provvedimenti di scorrimento delle relative graduatorie, che presentano ampia capienza, con l'obiettivo - reso nonsemplice da quanto accennato circa le frequenti rinunce - di definire la contrattualizzazione del restante personale di categoria C, fino al totale dei posti a concorso, entro i primi mesi dell'anno in corso'. Tali scorrimenti ammontano a 130 unità;

in relazione alle modalità di rilevazione e analisi dei fabbisogni rappresentate dal richiamato PIAO, l'Amministrazione regionale evidenzia che le rilevazioni non sono coerenti con le effettive vacanze in organico e con il 'peso amministrativo' dei singoli centri di responsabilità, pertanto detti fabbisogni non si ritengono giustificabili neanche tenendo conto delle cancellazioni dai ruoli effettuate nello scorso anno e/o programmate per il prossimo triennio. Infatti, il fabbisogno espresso dalle singole strutture dipartimentali, che ammonta a un totale di 6.005 unità per il comparto non dirigenziale, risulta di gran lunga superiore alle vacanze in organico che, pur essendo estremamente significative, si attestano a 1.755 unità. Il Dipartimento competente ha già nei precedenti documenti di programmazione sottolineato come la tendenza di alcune strutture ad enfatizzare la sofferenza in termini di risorse umane non giova alla qualità delle rilevazioni dei fabbisogni, presupposto indispensabile per razionalizzare e ottimizzare la distribuzione delle risorse umane. A tal proposito già negli anni scorsi è stata segnalata l'esigenza di adeguate azioni di supporto specialistico per una definizione dei fabbisogni realmente rispondente alle esigenze di una amministrazione efficace ed efficiente;

fra le modalità di assunzione, al fine di valorizzare il personale interno, si riscontrano anche le progressioni verticali attraverso le procedure comparative di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico del pubblico impiego - TUIPI), le quali prevedono che almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili sia destinata all'accesso dall'esterno;

in riferimento alla categoria C, la quale

./..

rappresenta il 31% del fabbisogno, il Piano registra la vacanza di 725 posti al 31 dicembre 2023. Rispetto alla copertura di tali vuoti di organico, al momento il documento prevede unicamente il ricorso a progressioni verticali, nello specifico 100 unità per l'anno 2024, 35 per il 2025 e 40 per il 2026;

a tal proposito è doveroso rammentare che dette progressioni verticali sono autorizzate con riserva di procedere all'integrazione del PIAO per dettagliare l'utilizzo di tutte le risorse assunzionali accantonate allo scopo, sulla base del nuovo assetto dell'ordinamento professionale ovvero sulla revisione del sistema di classificazione del personale previsto dall' articolo 7 della l.r. n. 1 del 2024 nell'ambito del rinnovo del CCRL del comparto non dirigenziale per il triennio 2019/2021;

considerato che:

l'art. 52, comma 1, del sopra citato TUPI dispone che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) della medesima norma, come rammentato dalla Corte di Cassazione, Sent. n. 12252/09, la quale in riferimento all'equivalenza delle mansioni chiarisce, altresì, che la condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere ritenute equivalenti è la loro previsione, in tal senso, da parte della contrattazione collettiva;

il CCRL vigente vede che l'individuazione dei profili professionali indicati nel contratto di lavoro individuale siano oggetto di confronto con i soggetti sindacali. Con Deliberazione n. 481 del 29 ottobre 2020 la Giunta regionale ha approvato la 'Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze';

con deliberazione n. 361 del 10 ottobre 2019 è apprezzato il Piano triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, dal quale si evincono le mansioni dei profili professionali IAC e OML specifici per i Centri per l'impiego;

riguardo alle possibili equivalenze fra profili professionali, il profilo di Istruttore Amministrativo da inquadrare nei Dipartimenti è sicuramente equiparabile - rispetto alle attività -

./..

al profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile previsto per i CPI, mentre in relazione al profilo OML fra le mansioni si riscontrano: l'intervento nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione; la predisposizione, secondo le direttive dell'Ente, di atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie dei Servizi per il lavoro, anche con riferimento al collocamento mirato delle persone disabili. Pertanto, si ritiene plausibile una possibile equivalenza del profilo OML rispetto alle attività di pertinenza del Dipartimento regionale del lavoro;

malgrado le evidenti carenze in organico non è attualmente previsto il reclutamento di personale - rispondente alla cat. C - attraverso procedure concorsuali e/o scorrimento di graduatorie vigenti;

per sapere:

in riferimento alla categoria C (Istruttori), come intendano colmare le vacanze in organico (725) emerse dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione siciliana - Aggiornamento per il triennio 2024-2026 - approvato con Deliberazione n. 47 del 16 febbraio 2024, oltre le progressioni verticali ivi previste;

se, considerata tra l'altro l'onerosità in termini finanziari e di impegno lavorativo dell'indizione di nuove procedure concorsuali, non si ritenga opportuno ricorrere - fino alla vigenza delle graduatorie - all'immissione in servizio dei candidati idonei a seguito della procedura concorsuale per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, provvedendo alla definizione delle equivalenze fra profili professionali nell'ambito dell'atto amministrativo che individua la Matrice dei profili professionali e del dizionario delle competenze;

se, in riferimento al richiamato concorso pubblico, non si intendano concludere celermente le procedure assunzionali fino al completamento dei posti messi a bando, in modo da permettere l'utilizzo delle graduatorie agli Enti locali interessati, previa convenzione, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente; nonché se non si intenda sollecitare e/o informare gli Enti di tale possibilità attraverso la diramazione di un'apposita circolare;

se, in considerazione delle discrepanze emerse tra fabbisogni assunzionali e vacanze in organico

./..

nonché degli importanti pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni (il 36,45% del personale non dirigenziale e il 65,95% del personale dirigenziale ha oltre 60 anni di età), non si ritenga necessario - come indicato nel PIAO - porre urgentemente in essere attività di supporto specialistico per una definizione dei fabbisogni realmente rispondente alle esigenze di una amministrazione efficace ed efficiente, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa in ottemperanza all'art. 97 della Costituzione italiana.

(11 marzo 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 13281 del 30 aprile 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 963 - Chiarimenti in merito alla presunta incompatibilità del Dirigente generale del Dipartimento Finanze della Regione.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

alle elezioni amministrative del mese di ottobre 2020 veniva eletto Sindaco del comune di Raffadali (AG) l'Avv. Silvio Marcello Maria Cuffaro;

con deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 20 aprile 2022 lo stesso viene nominato Dirigente generale del Dipartimento finanze della Regione siciliana, per la durata di anni due, a far data dal 2 maggio 2022;

rilevato che:

ai sensi dell'art.9, co. 1, della l.r. n. 31 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, non sono eleggibili '... i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata...';

ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 39 del 2013 'Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (...) sono incompatibili: (...) b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti';

il successivo co. 3 dell'art. 12 del medesimo Decreto prevede che 'Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili: (...) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (...)';

considerato che:

da alcuni articoli di stampa viene sollevato il dubbio che l'incarico di Dirigente Generale dell'avv. Cuffaro possa essere incompatibile, secondo la l.r. n. 31 del 1986, con la carica di Sindaco ricoperta dallo stesso;

vi è chi sostiene inoltre che il d.lgs. n. 39 del 2013 superi la legge regionale del 1986 e inquadri

./..

la fattispecie in oggetto in semplice ineleggibilità sopravvenuta;

questa situazione solleva interrogativi riguardanti l'interpretazione delle leggi vigenti in materia di incompatibilità di cariche pubbliche e il loro effettivo rispetto nell'ambito delle istituzioni siciliane;

la querelle evidenzia la necessità di chiarire i criteri utilizzati per valutare la compatibilità e l'eventuale conflitto d'interessi tra le diverse cariche ricoperte all'interno del contesto politico e amministrativo regionale:

per sapere:

quali iniziative intendano intraprendere per affrontare e risolvere eventuali controversie relative alla compatibilità delle cariche pubbliche regionali;

se non reputino opportuno procedere ad una verifica della legittimità della nomina dell'Avv. Cuffaro a Dirigente generale del Dipartimento Finanze della Regione.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(12 marzo 2024)

CAMPO - SUNSERI - SCHILLACI - DI PAOLA -
MARANO - DE LUCA A. - CIMINNISI -
GILISTRO - CAMBIANO - VARRICA

- Con nota prot. n. 13449 del 2 maggio 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 13496 del 6 agosto 2024 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 995 - Chiarimenti in merito alla sospensione dell'integrazione oraria dei dipendenti part-time del Libero Consorzio comunale di Enna.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

i vertici del Libero Consorzio Comunale di Enna in questi giorni hanno riferito che a partire dal mese di aprile dovrà sospendere l'integrazione oraria dei 77 dipendenti part-time in forza all'Ente;

le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl hanno immediatamente espresso grande preoccupazione per tale decisione che rischia di fare esplodere un problema sociale difficilmente governabile e che richiede uno sforzo politico del Governo regionale per superare la crisi finanziaria dell'Ente;

considerato che:

dal piano di riparto dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica emerge che al Libero Consorzio comunale di Enna è stata attribuita la stessa quota di risorse dell'anno precedente con la sola integrazione di una quota aggiuntiva che servirà solo a coprire il prelievo forzoso e non consentirà all'Ente di avere a disposizione la somma necessaria per l'elevazione oraria;

questi lavoratori coprono quasi il 50 per cento dell'organico complessivo dell'Ente e la mancata integrazione oraria rischia di mettere in ginocchio la funzionalità dei servizi erogati oltre che mettere in seria difficoltà economica i 77 dipendenti in questione e le loro famiglie che dall'oggi al domani vedrebbero quasi dimezzare il loro stipendio;

le organizzazioni sindacali stanno promuovendo una mobilitazione generale con l'indizione di un'assemblea dei lavoratori a cui oltre all'assemblea dei Sindaci e al vertice amministrativo del Libero Consorzio dovrebbero partecipare anche i vertici del governo regionale e i deputati dell'Ars;

lo scopo di tale mobilitazione è quello di

./..

trovare delle soluzioni condivise al fine di storicizzare la quota necessaria per l'integrazione oraria;

la proposta dei sindacati è quella di modificare i requisiti del piano di riparto che così come ideati attribuiscono una quota parte insufficiente al Libero Consorzio di Enna, sulla base del fatto che il criterio principale della ripartizione è il requisito del numero della popolazione amministrata che soffre più di altre ex province il fenomeno dello spopolamento con un esodo senza precedenti dovuto alle difficili condizioni economiche e sociali delle aree interne;

le organizzazioni sindacali hanno già annunciato lo stato di agitazione del personale che rappresenta un atto politico propedeutico all'indizione di una giornata di sciopero;

per sapere se siano a conoscenza di questa situazione e quali iniziative intendano intraprendere al fine di scongiurare la mancata integrazione oraria che dovrebbe decorrere dal mese di aprile e trovare soluzioni di lungo periodo per gli anni a seguire.

(21 marzo 2024)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA -
LEANZA - SAVERINO

- Con nota prot. n. 13475 del 2 maggio 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 999 - Verifica della sussistenza di cause di incompatibilità in capo al sindaco di Raffadali (AG).

All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il sindaco di Raffadali, dott. Silvio Cuffaro, riveste attualmente anche l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato dell'Economia della Regione siciliana, incarico conferito già alla data del 28 aprile 2022 e confermato il 13 febbraio 2023;

tale situazione sembra configurare una causa di incompatibilità secondo il combinato disposto degli articoli 9 e 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e ss.mm.ii., e dell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii.;

in particolare, l'art. 10 della l.r. n. 31 del 1986, che disciplina le cause di incompatibilità del consigliere provinciale, comunale o di quartiere e che è applicabile anche al sindaco in virtù del richiamo contenuto nella l. r. 26 agosto 1992, n. 7, al comma n. 8, dispone che è incompatibile all'esercizio della carica 'colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo';

l'articolo 9 della medesima legge regionale, richiamato dal succitato articolo 10, prevede al comma 1 che non sono eleggibili:

'1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali';

pertanto, poiché il dott. Silvio Cuffaro rientra, quale Dirigente generale (qualifica in precedenza denominata Direttore generale) del Dipartimento di un Assessorato della Regione siciliana, nel novero dei dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata e quindi rientra nelle ipotesi previste

./..

dalla suddetta previsione, sembra chiaro che egli sia incompatibile con la carica di Sindaco del Comune di Raffadali (AG);

per sapere se non ritenga di dovere attivare, con la massima urgenza, le attività ispettive al fine di verificare la sussistenza delle cause di incompatibilità in capo al sindaco del Comune di Raffadali (AG) e adottare ogni iniziativa al fine della loro rimozione.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(27 marzo 2024)

CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - SAFINA - SPADA - VENEZIA -
CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

- Con nota prot. n. 13482 del 2 maggio 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 12152 del 21 maggio 2024 l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha anticipato il testo scritto della risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int. Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1034 - Ricostituzione degli organi ordinari di gestione del Fondo Pensioni Sicilia.

All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il 'Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale', istituito con l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii., è l'ente previdenziale presso il quale sono iscritti tutti i dipendenti di ruolo della Regione Siciliana ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica;

la disciplina sull'organizzazione e il funzionamento del Fondo è contenuta nel Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, così come modificato dal Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22, il quale prevede che il Fondo è un ente pubblico non economico di natura previdenziale, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile;

il Fondo è gestito dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione, nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica;

considerato che:

nel 2018, a seguito delle dimissioni del Presidente e del consiglio di amministrazione pro tempore, con deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 28 agosto 2018, viene nominato un Commissario straordinario sul presupposto che occorresse, prima di procedere al rinnovo degli organi, provvedere all'adeguamento del regolamento di organizzazione del Fondo alla mutata normativa nazionale;

lo stesso incarico di Commissario viene, con deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 15 novembre 2018, confermato senza soluzione di continuità fino all'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione;

il regolamento in questione è stato modificato con il citato Decreto Presidenziale 13 novembre

./..

2019, n. 22 ma la ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione non è mai avvenuta e la gestione commissariale è stata più volte confermata e prorogata;

è opportuno, per la corretta gestione del Fondo, procedere al rinnovo degli ordinari organi di amministrazione dell'ente;

per sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia;

se sia stata formulata la proposta di competenza in merito ai nominativi da sottoporre al Presidente della Regione per la nomina e quando tali adempimenti saranno compiuti.

(16 aprile 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1093 - Chiarimenti in merito al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dalla pre-intesa siglata ai fini del rinnovo del CCRL 2019-2021 del comparto non dirigenziale.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii., Testo Unico del pubblico impiego (T.U.P.I.), al comma 1 bis dispone che '[...] In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.[...]';

come disciplinato dall'art. 27 della l.r. maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., gli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale sono deliberati dalla Giunta regionale, in tale contesto l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) rappresenta legalmente i dipendenti con rapporto di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli Enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.;

come disciplinato dall'art. 26, comma 2, della predetta legge, la contrattazione collettiva regionale si svolge tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) di cui all'articolo 24 e le organizzazioni sindacali ammesse secondo i criteri di cui all'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 135/2022 è stato approvato l'atto di indirizzo all'A.R.A.N. ai fini del rinnovo contrattuale del comparto non dirigenziale della Regione e degli Enti di cui all'art.1 della L.R. 15 maggio 2000,

./..

n.10 per il triennio 2019-2021;

ai fini dell'attuazione di quanto rappresentato si è dato mandato all'ARAN Sicilia di definire con le Organizzazioni Sindacali il modello di nuovo ordinamento professionale ritenuto più idoneo per la valorizzazione professionale del capitale umano e al conseguimento delle attività istituzionali dell'amministrazione regionale;

il personale regionale, a causa della mancata revisione del sistema di classificazione e delle relative mansioni in ragione delle reali necessità dell'Amministrazione, è stato sovente utilizzato in maniera non conforme al dettato contrattuale, circostanza che si è acuita a causa della sempre crescente carenza di organico e che ha dato luogo a numerosi contenziosi per il riconoscimento economico di mansioni superiori che vedono troppo spesso l'amministrazione soccombente;

nel corso della trattativa in atto per il rinnovo del CCRL in esame, l'ARAN e le organizzazioni sindacali (OO.SS.) rappresentative del comparto si sono orientate per assumere come riferimento il CCNL delle Funzioni Centrali, prevedendo la conseguente distribuzione del personale regionale in tre Aree e l'istituzione di una nuova Area destinata alle elevate professionalità;

il CCNL 2019/2021 - Funzioni Centrali - ha generato una profonda semplificazione, caratterizzando l'Area dei Funzionari (III) per i compiti propri dei ruoli direttivi, quella degli Assistenti (II) per la quasi totalità delle funzioni connesse al procedimento amministrativo e introducendo le alte professionalità riservate ai Funzionari Direttivi;

il CCNL ha, altresì, attribuito all'Area degli operatori (I) competenze residuali e operative, con una presenza di personale al suo interno di poco superiore al 6%, sul totale dei dipendenti delle Funzioni Centrali;

il predetto indirizzo ha portato nella seduta di contrattazione dell'11 aprile 2024 alla sottoscrizione, da parte dell'ARAN e delle OO.SS. rappresentative, di un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 - Triennio giuridico ed economico 2019/2021;

l'ipotesi di contratto sottoscritto in data 11 aprile scorso, pur prendendo a modello il CCNL 2019/2021, presenta delle difformità. Infatti, la

./..

pre-intesa prevede la collocazione del personale A e B nella I Area degli operatori, la quale registrerebbe una presenza nella stessa con una percentuale poco al di sotto del 50% del totale dei dipendenti regionali. Inoltre, si evince, in particolare per la categoria B, un evidente declassamento nelle mansioni facilmente deducibile dal confronto tra la vecchia e la nuova declaratoria, anziché un auspicabile rafforzamento delle funzioni a garanzia di un maggiore supporto alle attività amministrative;

considerato che:

il CCNL 2019/2021 del comparto Funzioni Centrali, nell'ambito della ricollocazione del personale secondo il nuovo sistema, ha visto l'inserimento delle unità - con mansioni riconducibili a quelle dei dipendenti regionali collocati nella categoria B - nella corrispondente II Area. Tale circostanza è confermata da tutti i casi di personale regionale di categoria B comandato presso amministrazioni dello Stato che, da queste ultime, è stato collocato nella predetta II Area;

il percorso che ha portato all'approvazione del CCNL 2019/2021, frutto di un susseguirsi di miglioramenti e semplificazioni che, nell'Amministrazione statale, si sono realizzate nell'arco di oltre vent'anni, avrebbe dovuto portare l'Amministrazione regionale - che nello stesso periodo è rimasta assolutamente immobile, procedendo con ingiustificabili ritardi nei rinnovi contrattuali - a recuperare il terreno perduto. In particolare, il nuovo contratto dovrebbe costituire un elemento di forte innovazione per l'organizzazione dell'Amministrazione regionale e garantire le giuste risposte alle aspettative di valorizzazione del capitale umano ed esperienziale del comparto. Pertanto, si ritiene che tale rinnovo non possa risolversi in un condivisibile e apprezzabile salto di qualità per le categorie più alte, oggi II e III Area, lasciando indietro e, anzi, facendo in parte regredire una fetta così consistente del personale della Regione;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), approvato con Deliberazione n. 47 del 16 febbraio 2024, nelle more della definizione del rinnovo del CCRL prevede che 'Anche con riferimento alla pianificazione relativa all'anno 2024 si procederà pertanto ad accantonare una quota delle risorse disponibili, con riserva di procedere all'integrazione del presente documento, per dettagliare l'utilizzo di tutte le risorse assunzionali accantonate per le progressioni

./..

verticali, oltre che delle risorse di cui al richiamato articolo 7 della lr. 1/2024, sulla base del nuovo assetto dell'ordinamento professionale, nei termini in cui sarà definito dal rinnovo contrattuale';

in seguito alla sigla dell'accordo in oggetto, le stesse sigle sindacali hanno evidenziato la necessità di attivare tutte le procedure necessarie alle progressioni verticali secondo la normativa vigente in materia;

con l'ODG n. 141, a firma dei componenti del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, accettato come raccomandazione nella seduta dell'8-9 gennaio 2024, il Governo della Regione è stato impegnato, in fase di applicazione del recepimento della normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente, a provvedere all'effettiva ricollocazione del personale regionale secondo la tabella comparativa di cui all'art. 18 del CCNL - Comparto Funzioni Centrali 2019-2021;

per sapere:

per quali ragioni la pre-intesa siglata ai fini del rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione siciliana (Ccrl 2019-2021) preveda la collocazione del personale regionale non dirigenziale, appartenente alla categoria B, nella I Area del nuovo sistema di classificazione, anziché nella II Area, come avvenuto per il personale delle Funzioni Centrali;

se non si ritenga opportuno assumere le iniziative utili a consentire, prima della definitiva stipula del nuovo CCRL, una migliore e corretta trasposizione nel nuovo ordinamento del personale della Regione, con particolare riferimento alla collocazione dei dipendenti di categoria B nella II Area, consentendo, al contempo, anche al personale proveniente dalla categoria A maggiori possibilità di carriera;

quali ulteriori iniziative si intendano intraprendere, anche in vista dei prossimi rinnovi contrattuali, al fine di risolvere le problematiche fin qui esposte e, quindi, valorizzare concretamente il personale regionale.

(17 maggio 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -

./..

SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 19245 del 20 giugno 2024 il
Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per
le autonomie locali e la funzione pubblica.

- Con nota prot. n. 13536 dell'8 agosto 2024
l'Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica ha anticipato il testo scritto della
risposta, ai sensi dell'art. 140, comma 5, Reg. int.
Ars.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1108 - Iniziative urgenti per garantire la sicurezza nella città di Catania e in tutto il territorio siciliano.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

apprendiamo del crescente allarme sulla sicurezza pubblica nella città di Catania, a causa di un preoccupante aumento della criminalità, specialmente nei quartieri periferici;

infatti, le rapine sono diventate frequenti, in particolare nei negozi, come evidenziato dall'ultimo episodio verificatosi sabato in un tabaccaio di Canalicchio, che ha suscitato grande apprensione nell'opinione pubblica;

considerato che:

la carenza di personale nel Corpo dei Vigili Urbani rappresenta un grave ostacolo nell'assicurare un'adeguata sorveglianza del territorio urbano di Catania e compromette in maniera significativa la capacità di presidiare le strade, le aree pubbliche e i quartieri della città, consentendo così alle attività criminali di proliferare e diffondere un crescente senso di insicurezza tra i residenti;

l'aumento della criminalità a Catania non possa essere efficacemente contrastato senza un adeguato potenziamento delle risorse umane destinate al Corpo dei Vigili Urbani, al fine di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio e ristabilire un clima di sicurezza e fiducia tra i cittadini;

sia fondamentale che il Governo prenda atto della gravità della situazione e promuova misure strutturali per incrementare il numero dei Vigili Urbani nelle nostre città e migliorare le condizioni di lavoro delle forze dell'ordine su tutto il territorio siciliano;

questa problematica non riguarda soltanto la città di Catania. Molte altre città siciliane stanno affrontando difficoltà simili, con forze dell'ordine insufficienti per coprire adeguatamente le aree urbane e rurali;

i Vigili urbani rivestono un ruolo fondamentale

./..

nella prevenzione e nella gestione delle emergenze sui nostri territori. Infatti, sono responsabili di garantire il rispetto delle leggi e degli ordinamenti locali, nonché di intervenire prontamente in caso di situazioni di pericolo;

per sapere quali iniziative intendano adottare, nei limiti delle proprie competenze, per contrastare efficacemente l'aumento della criminalità a Catania e su tutto il territorio regionale, nonché colmare questa carenza del personale nel Corpo dei Vigili urbani, al fine di garantire ai cittadini il diritto di vivere e lavorare in una città sicura attraverso misure concrete di prevenzione.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(24 maggio 2024)

LA VARDERA - DE LUCA C. -
BALSAMO - LOMBARDO G.-
SCIOTTO

- Con nota prot. n. 19533 del 25 giugno 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1124 - Chiarimenti sullo stato di attuazione della l.r. 13 novembre 2019, n. 18 'Consulta giovanile regionale. Norme per favorire l'istituzione dei consigli comunali dei giovani'.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

l'art. 1 della l.r. 13 novembre 2019, n. 18 e ss.mm.ii., dispone che la Regione riconosce la Consulta giovanile regionale quale organismo di natura associativa espressione delle consulte comunali, con la funzione di essere luogo di confronto, formazione e crescita dei giovani, nonché di raccordo tra le consulte comunali e le istituzioni regionali. La Consulta svolge, altresì, funzioni propositive, consultive e di studio con riferimento alle iniziative, anche legislative, nell'ambito delle politiche di interesse dei giovani siciliani;

ai sensi della richiamata norma, l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica con circolare n. 3 del 5 febbraio 2020 ha definito le modalità di svolgimento delle elezioni della Assemblea della Consulta, la quale deve essere composta da trentanove membri - eletti su base provinciale dai presidenti delle consulte comunali giovanili - scelti tra i componenti delle medesime consulte;

successivamente, con definitivo aggiornamento al 2022, il Dipartimento regionale competente ha preso atto dei verbali di proclamazione trasmessi da ciascun ente di area vasta del territorio siciliano e ha provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei trentanove membri eletti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. n. 18 del 2019;

considerato che:

in seguito all'individuazione dei componenti dell'Assemblea sembrerebbe che non sia stato mai approvato il regolamento per disciplinare le modalità del funzionamento della Consulta ai sensi dell'art. 5, comma 6, della menzionata norma;

la Consulta giovanile regionale, la quale potrebbe avere importanti potenzialità per l'implementazione di politiche giovanili efficaci, assume un ruolo rilevante in quanto strumento di

./..

partecipazione e diffusione della coscienza civica;

per sapere:

quale sia lo stato di attuazione della l.r. 13 novembre 2019, n. 18;

se l'Amministrazione regionale abbia posto in essere tutti gli adempimenti di competenza e se si intendano avviare iniziative utili alla diffusione delle consultazioni giovanili nel territorio siciliano e all'effettivo funzionamento della Consulta regionale.

(11 giugno 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA - SPADA -
VENEZIA - CHINNICI - LEANZA - SAVERINO

- Con nota prot. n. 21539 del 12 luglio 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1157 - Chiarimenti in merito al completamento del Piano di risanamento del rione San Berillo di Catania di cui alla l.r. 25 giugno 1954, n. 13.

Al Presidente della Regione, all' Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all' Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

settant'anni fa è stata emanata la legge regionale 25 giugno 1954, n. 13, la quale prevedeva l'avvio di un Piano di risanamento del rione San Berillo di Catania, attraverso la demolizione dell'intero quartiere storico e la successiva costruzione di nuovi edifici con funzioni direzionali e abitative;

nel 1969 le predette edificazioni sono state interrotte poiché i proprietari - a cui tutte le aree erano state assegnate per la riqualificazione - non hanno trovato convenienza economica nel proseguire, lasciando in tal modo un rilevante vuoto urbano intorno a corso Martiri della Libertà, il quale da allora verte in condizioni di abbandono e di degrado;

nel novembre 2012, sulla base di un progetto di completamento proposto dai proprietari delle aree, il Comune e le parti private hanno sottoscritto una convenzione attuativa di durata decennale che stabiliva le modalità di esecuzione e gli obblighi di entrambe le parti firmatarie. Fra gli obblighi per i privati c'era la realizzazione a loro carico, con la successiva cessione gratuita al Comune, delle urbanizzazioni primarie, tra cui un parcheggio multipiano in piazza della Repubblica con l'aggiunta di alcune aree verdi circostanti, che doveva essere ultimato entro cinque anni dall'approvazione del progetto e la quale ultimazione costituisce la condizione preliminare per la successiva attuazione del progetto di risanamento dell'intera zona;

detti lavori non hanno mai avuto inizio, nonostante il progetto esecutivo del parcheggio multipiano sia stato approvato nel settembre 2019;

nell'ottobre 2022 il Comune, su richiesta dei privati, ha accettato di sottoscrivere una proroga di validità della convenzione per ulteriori dieci anni stabilendo, a modifica di quanto convenuto nel 2012, che i lavori di realizzazione del parcheggio

./..

moltipiano dovessero concludersi entro cinque anni dall'emanazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori stessi e non più dall'approvazione del progetto, dilazionando così in maniera indefinita i termini per l'esecuzione dei lavori;

considerato che:

la pubblicazione del bando di gara deve essere necessariamente preceduta da alcuni adempimenti a cura dei privati e precisamente: l'adeguamento del progetto alle nuove norme in materia di costruzioni e ai nuovi prezzi per opere pubbliche, nonché la stipula di una garanzia fideiussoria di importo pari a quello risultante dal progetto aggiornato;

dall'ottobre 2022, data del rinnovo decennale della convenzione, il Comune non ha fatto nulla per far sì che i privati provvedano a tali adempimenti. Infatti, anche quando ad inizio del 2024 i privati hanno comunicato di non essere disponibili a realizzare il parcheggio a loro spese, il Comune non ha intrapreso alcuna azione amministrativa per metterli in mora al fine di ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione sopra menzionata;

per tutta la durata della convenzione, cioè fino al 2032, il Comune non potrà programmare interventi per la zona di cui si tratta per usi diversi da quelli individuati nel progetto di iniziativa privata, in quanto questa è un atto d'obbligo vincolante;

il protrarsi dell'inerzia dei privati, assecondata dall'inerzia del Comune, arreca un grave pregiudizio alla vivibilità di una parte importante del centro urbano che continua a rimanere in condizioni di degrado e di abbandono ormai da 55 anni;

è indispensabile che l'amministrazione pubblica possa pianificare un uso diverso di tutta l'area che i privati, non trovando adeguate convenienze economiche, continuano a tenere inutilizzata;

pertanto, al fine di poter programmare interventi che pongano fine al degrado e che valorizzino il quartiere, si ritiene necessario che il Comune si riappropri urgentemente della sua potestà pianificatoria invocando la decadenza della convenzione per inadempimento dei privati;

per sapere:

se l'Amministrazione regionale sia a conoscenza delle circostanze sopra descritte riguardanti

./..

l'incompiuto risanamento del rione San Berillo di Catania ovvero della mancata attuazione della L.R. 25 giugno 1954, n. 13 e ss.mm. ii.;

se vi sia l'intenzione, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli enti locali, di intraprendere le necessarie verifiche al fine di accertare le responsabilità del Comune di Catania correlate alle inadempienze dei privati proprietari delle aree, nonché di valutare l'attivazione - nel pubblico interesse - di eventuali interventi sostitutivi, al fine di portare a compimento il processo di riqualificazione del quartiere in oggetto;

se vi sia l'intenzione di individuare, nell'ambito della programmazione extraregionale, le risorse utili al concreto recupero dell'area urbana in questione.

(1° luglio 2024)

SAVERINO - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA - SPADA -
VENEZIA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA -
CAMPO - SUNSERI - SCHILLACI -
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. - CIMINNISI -
GILISTRO - CAMBIANO - VARRICA

- Con nota e-mail del 1° luglio 2024 protocollata al n. 4095-ARS/2024, l'on. Saverino ha comunicato che all'interrogazione oltre alla firma dell'on. Ardizzone, si aggiungono quelle di tutti i componenti del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle.

- Con nota prot. n. 24751 del 14 agosto 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

- La firma dell'on. Ardizzone è venuta meno a seguito della decadenza dalla carica di deputato regionale, pronunciata dal C.G.A. (v. resoconto stenografico seduta Aula n. 142 del 5 novembre 2024).

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1228 - Chiarimenti in merito al regolamento per il decentramento del Comune di Palermo e ruolo delle Circoscrizioni.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il Comune di Palermo ha approvato il 'Regolamento per il decentramento' con delibera commissariale n° 6 del 26-02-2021, entrata in vigore il 31-03-2021;

l'articolo 19 del suddetto regolamento elenca i pareri obbligatori, seppur non vincolanti, che il Consiglio di Circoscrizione deve esprimere su diverse materie, tra cui il bilancio preventivo, i piani urbanistici, i piani di assistenza sociale, le modifiche ai regolamenti comunali e altre questioni di rilevanza locale;

la mancata espressione del parere da parte delle Circoscrizioni entro i termini previsti comporta specifiche conseguenze amministrative;

considerato che:

l'introduzione del regolamento ha implicazioni significative per il decentramento amministrativo e la partecipazione delle Circoscrizioni ai processi decisionali del Comune;

è fondamentale garantire che le Circoscrizioni possano esercitare efficacemente il loro ruolo consultivo e che i termini per l'espressione dei pareri siano rispettati;

per sapere:

quali misure siano state adottate o intendano adottare per assicurare che le Circoscrizioni dispongano delle risorse necessarie per esprimere i loro pareri nei tempi previsti dal regolamento;

come il Comune di Palermo intenda gestire i casi in cui le Circoscrizioni non riescano a esprimere i loro pareri entro i termini stabiliti, e quali siano le conseguenze amministrative previste;

se siano previsti interventi per migliorare il processo di consultazione e la collaborazione tra il Comune e le Circoscrizioni, al fine di

./..

rafforzare il decentramento amministrativo.

(5 agosto 2024)

FIGUCCIA

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1259 - Chiarimenti sulla proposta di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP) per la gestione del complesso di Donnafugata sito a Ragusa.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale di Ragusa n. 279 del 01/08/2024 veniva approvata la proposta di deliberazione Reg. n° 317 del 23/07/2024, predisposta dal Dirigente del Settore XII Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo, con la quale si proponeva: '1. la presa d'atto dell'allegata proposta di partenariato speciale pubblico privato (PSPP) complesso di Donnafugata: parco, castello e Museo del costume (MU.DE.CO.), pervenuta con nota Prot. n. 91007 del 30/07/2024; 2. e di dare mandato agli uffici del Settore XII di procedere con adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Codice di cui in premessa, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 36/2023; 3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 al fine di adottare tutti gli atti gestionali consequenziali da parte del Settore XII.';

in tale proposta di deliberazione si evidenzia che 'con nota acquisita al Prot. n. 91007 del 30/07/2024, Civita Sicilia e Logos Società Cooperativa, con esperienza specifica nei servizi di fruizione per il pubblico di musei, palazzi storici, etc. e nell'erogazione di servizi alle aziende e agli Enti Pubblici in più settori di interesse, hanno presentato una proposta di Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP), ai sensi di quanto previsto nell'art. 134 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. 'Codice dei contratti pubblici' (di seguito, per brevità, 'Codice') per la tutela e la valorizzazione del Complesso Donnafugata con finalità culturali del territorio e sociali al fine di assicurare la fruizione di codesto patrimonio culturale';

dopo qualche giorno, il 06/08/2024, veniva pertanto pubblicato l'Avviso pubblico di ricevimento di proposta di partenariato speciale pubblico-privato (PSPP) per la gestione del

./..

complesso di Donnafugata: Parco, Castello e Museo del Costume (Mu.De.Co.) - Palazzo Zacco - (Sistema Museale Comunale);

il 7 agosto un comunicato stampa dà notizia dell'avviso, ma il 12 agosto gli uffici comunali preposti alla procedura si accorgono di non aver reso pubblica la proposta del privato. Viene pertanto modificato ed integrato, con la pubblicazione della proposta del partner privato, l'avviso del 6 agosto, con la conseguenza che i trenta giorni sarebbero scaduti l'11 settembre, anziché il 5;

l'operazione sembra mascherare una vera e propria privatizzazione della gestione del complesso di Donnafugata, con tutto ciò che in esso si trova, e di palazzo Zacco;

sorgono non pochi dubbi sulle tempistiche della procedura: gli atti dimostrano che il Comune di Ragusa, il 23 luglio 2024, propone di affidare l'intera gestione dei beni citati ad un privato, ben 7 giorni prima che lo stesso inoltri la proposta di 'partenariato speciale pubblico-privato';

considerato che:

viene stravolta in tal modo l'essenza dell'istituto, il partenariato in versione speciale, introdotto di recente nel nostro ordinamento giuridico, dietro il quale in questo caso si cela la sostanza giuridica, politica e amministrativa di un atto ben diverso: l'affidamento, soggettivo e arbitrario, senza gara selettiva né valutazione comparativa, della gestione di beni pubblici, di straordinaria rilevanza, ed anche di grande valore economico per la città, ad un privato, anzi due che allo scopo si sono associati in affari nella veste di unico proponente-contraente;

secondo i termini della proposta di PSPP, il contratto avrà scadenza decennale, con possibilità di proroga, e il partner privato: assumerà gli oneri di gestione tranne i costi della manutenzione straordinaria, della raccolta e smaltimento rifiuti e degli scarichi fognari; corrisponderà al Comune un canone di 30 mila euro l'anno, ovvero 2.500,000 euro al mese, che 'a partire dal quarto anno sarà incrementato di una percentuale pari alla percentuale di aumento del fatturato derivante dagli introiti di biglietteria';

tuttavia, considerando le previsioni del piano economico e prendendolo alla lettera, tale

./..

incremento presenterà comunque cifre irrisorie. Se infatti dal quarto anno l'incremento degli introiti di biglietteria sarà, come previsto, del 5% annuo, il Comune riceverà 1.500,00 euro in più (quindi euro 31.500,00 anziché 30.000,00), ovvero euro 125,00 al mese in più (euro 2.625,00). E se l'incremento si realizzasse effettivamente secondo la progressione stimata, al decimo anno il canone potrebbe raggiungere i 40 mila euro (poco più di 3 mila euro al mese). Insomma dall'incremento dei visitatori il Comune ricaverebbe il 5% di utilità economica, mentre il 95% andrebbe nelle casse del partner privato;

l'intero procedimento risulta dunque pervaso da una serie di anomalie idonee ad inficiarne la legittimità, tra le quali quella riguardante il ruolo, attivo e di parte, del Comune che, ben prima di essere l'ente destinatario della proposta di un privato, è stato una sorta di socio occulto, nonché sponsor, dello stesso;

altri dubbi riguardano la natura economica della proposta, e nello specifico come sia stato possibile considerare economicamente ricevibile un'offerta che chiede un affidamento di addirittura dieci anni, rinnovabili per altri dieci, visto che la gestione stessa non prevede per i privati grandi costi da ammortizzare nel tempo e che tutte le spese di manutenzione straordinaria restano, giustamente, in capo al Comune di Ragusa. Sarebbe stato, di certo, più corretto che l'Amministrazione comunale avesse portato avanti questo progetto solo per gli anni che restano del proprio mandato elettorale;

non è chiaro altresì se il privato debba utilizzare o meno propri dipendenti, dal momento che nel bando si parla solo di formazione del personale i cui stipendi potrebbero restare a carico del Comune (circa 500 mila euro l'anno);

siamo dinanzi ad un'operazione profondamente lesiva dei doveri e degli interessi dell'istituzione comunale che sono quelli della comunità amministrata, e che, nei fatti, sembra essere stata messa in piedi in fretta e furia, senza la dovuta attenzione ad aspetti come ad esempio quelli economici, come gli introiti derivanti da matrimoni, spot pubblicitari ed eventi culturali;

non si può non evidenziare l'inopportunità di pubblicare un avviso in pieno periodo feriale, che, di fatto, pregiudica certamente il principio del favor participationis laddove è verosimile ipotizzare che il medesimo avviso, ove pubblicato

./..

in periodi diversi, avrebbe potuto essere conoscibile da un maggior numero di operatori economici interessati alla procedura a tutto vantaggio per l'interesse pubblico legato all'individuazione del miglior offerente;

per sapere se non reputino opportuno attivare il Servizio 3 'Coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti locali - Ufficio ispettivo' del Dipartimento delle autonomie locali affinché avvii un'attività di vigilanza, controllo ed ispettiva sull'intera procedura relativa al partenariato speciale pubblico-privato (PSPP) per la gestione del complesso di Donnafugata posta in essere dal Comune di Ragusa, al fine di verificare le tante anomalie e incongruenze sopra riportate, verificare la reale convenienza per l'Ente o il potenziale danno erariale derivante dalla procedura, e valutare altresì l'annullamento in autotutela, ai sensi della legge regionale sul procedimento amministrativo.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(4 settembre 2024)

CAMPO - DIPASQUALE - SUNSERI - SCHILLACI -
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. -
CIMINNISI - GILISTRO - CAMBIANO - VARRICA -

- Con nota prot. n. 32082 del 4 novembre 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1268 - Chiarimenti in merito all'incarico all'ing. F.Poidomani di Amministratore unico di Iblea Acque s.p.a. in house.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

il 18.05.2022, in occasione della stipula dell'atto costitutivo della società per azioni 'Iblea Acque società per azioni in house providing', i rappresentanti legali degli undici Comuni presenti (Acate; Comiso; Giarratana; Ispica; Modica; Monterosso Almo; Pozzallo; Ragusa; Santa Croce Camerina; Scicli; Vittoria) hanno, tra l'altro, deliberato 'che la società sia amministrata, per il primo triennio decorrente dalla data odierna, che scadrà alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2024, da un Amministratore Unico che - avendo preso atto, ai sensi dell'art. 2383 c.c., della dichiarazione pervenuta alla società circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE - i soci stessi nominano nella persona del sig. [FP] [...]. L'amministratore unico, come sopra nominato, ha già manifestato la propria accettazione della carica, dichiarando di non ritrovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi di legge. Il compenso spettante all'Amministratore, come sopra nominato, viene stabilito in complessivi euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) annui lordi onnicomprensivi' (art. 7, atto costitutivo);

il 13.08.2022, è entrato in vigore l'articolo 13, comma 79, della legge regionale n. 16 del 2022 e smi, per il quale 'Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, [...], si applicano alle società partecipate, controllate e vigilate, nonché agli enti e organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e/o degli enti locali';

in data 14.09.2022, veniva acquisita agli atti dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una segnalazione sulla presunta irregolarità del conferimento dell'incarico di Amministratore unico a un dirigente pubblico collocato in quiescenza;

con nota prot. 14813 del 19.09.20, l'Assessorato

./..

ha comunicato ai Comuni soci il contenuto della segnalazione ricevuta, chiedendo agli stessi un 'rapporto sulle circostanze rappresentate dal segnalante, nonché l'indicazione di eventuali incarichi affidati dalle stesse amministrazioni comunali al nominativo in oggetto indicato [...]';

in data 29.09.2022, l'Assemblea territoriale idrica dell'Ambito territoriale ottimale 4 di Ragusa:

a) ha dato atto della ricezione della nota con cui l'Assessorato ha sollevato il tema dell'inconferibilità dell'incarico di Amministratore Unico della Società a un soggetto [l'ing. FP] collocato in quiescenza;

b) ha raccolto il parere del legale della Società, secondo il quale la norma sul divieto di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza non troverebbe applicazione al caso in esame perché: 'nel caso di questo incarico non si verifica alcuna delle superiori fattispecie, in quanto il ricambio generazionale non è realizzabile perché per ricoprire il ruolo di Amministratore Unico di questo tipo di società per legge bisogna avere particolari competenze ed incarichi pluriennali che un giovane neo-laureato non potrebbe avere.[...] Non si realizza aggravio dei costi erariali, in quanto il compenso dell'Amministratore Unico [...] trova copertura nella tariffa idrica a carico di tutti gli utenti, e non nel bilancio di enti pubblici.. [...] La nomina è stata effettuata da Iblea Acque spa e non dai singoli Comuni, o anche dall'ATI Idrico, ragione per la quale non trova applicazione la norma sulla limitazione alle nomine dei pensionati che si rivolge alle sole nomine effettuate da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e non anche da società di diritto privato';

c) ha deliberato la convocazione di un incontro con i segretari generali dei Comuni soci, alla presenza del legale della Società;

con nota prot. 2894 del 22.02.2024, il Servizio 3 'Coordinamento attività di vigilanza e controllo degli Enti Locali - Ufficio Ispettivo' del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali comunicava ai Comuni soci (e, per conoscenza, alla Procura regionale della Corte dei conti) il proprio avviso che, dalla 'lettura combinata delle superiori disposizioni [...] è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di conferire cariche in organi di governo delle [...] società da esse controllat[e]' a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza', se non a titolo gratuito'';

con successiva nota prot. 3027 del 26.02.2024 il medesimo ufficio precisava altresì, dissipando ogni

./..

dubbio, che 'la disposizione contenuta nel comma 79 dell'art. 13 della l.r. 10/08/2022 n. 16, che ha previsto 'le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24/06/2024 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014 n. 114 e successive modificazioni si applicano alle società partecipate, controllate e vigilate, nonché agli enti e organismi sottoposti a controllo e vigilanza della regioni e/o degli enti locali';

considerato che:

in data 7.03.2024, l'Assemblea dei soci della Società, dopo ampio dibattito, e previa acquisizione di alcune note consegnate dall'Amministratore Unico, deliberava di richiedere un parere pro-veritate sul tema, preso atto, tuttavia, della disponibilità dell'Amministratore medesimo a proseguire nell'esercizio della carica a titolo gratuito;

il parere legale pro-veritate, richiesto con determina sindacale n. 21 del 17.06.2024, ha statuito che 'la Società - in quanto controllata da pubbliche amministrazioni locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - ricade nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 (s.m.i.), anche in considerazione dell'espresso richiamo operato dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del TUSPP; in ragione di ciò, la carica di Amministratore Unico della Società non poteva essere attribuita a un soggetto già collocato in quiescenza, se non a titolo gratuito';

l'Amministratore unico della 'Iblea Acque società per azioni in house providing' è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti, tuttavia, delle competenze riservate dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e che lo stesso ha la rappresentanza legale della Società;

il giudice contabile (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Piemonte, deliberazione n. 128/2021/SRCPIE/PRSE, 21.10.2021) nel caso di 'particolare ampiezza e profondità' delle deleghe gestionali concretamente attribuite a un amministratore di società, ha linearmente stabilito che il relativo incarico va fatto rientrare in

./..

quelli direttivi e dirigenziali (soggetti, in caso di gratuità, al limite annuale);

in data 11.09.2024 è stata diffusa una nota stampa della società Iblea Acqua secondo la quale l'ing. Franco Poidomani ha manifestato la disponibilità a proseguire a titolo gratuito nel proprio incarico, fino al termine del mandato previsto nella primavera del 2025, e che si chiede intanto formalmente all'Amministratore unico la restituzione di tutte le somme allo stesso corrisposte per l'espletamento del suo incarico;

per sapere:

se reputino che il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da essi controllati operi o meno nei confronti di soggetti in quiescenza;

se intendano affermare con certezza e, nel caso, prendere gli opportuni provvedimenti per quanto di competenza, che il conferimento dell'incarico di Amministratore Unico di Iblea Acque s.p.a. all'ing. F. Poidomani, soggetto in quiescenza da una pubblica amministrazione, fosse possibile ma solo se a titolo gratuito;

se il conferimento di detto incarico di Amministratore unico della società in house providing Iblea Acque spa a titolo oneroso possa determinare conseguenze di carattere erariale e, eventualmente, in capo a quali soggetti ed entro quali limiti;

se il proseguimento dell'incarico di Amministratore Unico da parte dell'Ing. Poidomani, investito di tutti i poteri possibili, pur se a titolo gratuito, non sia da considerarsi comunque illegittimo dal momento che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, afferma che l'incarico de quo, pur se a titolo gratuito, può essere conferito per una durata non superiore a un anno, non rinnovabile, né prorogabile;

quali attività intendano avviare nei confronti del Fondo Pensioni e dell'INPS al fine di recuperare la pensione illegittimamente percepita dall'Ing. Poidomani per circa due anni.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(12 settembre 2024)

./..

CAMPO - SUNSERI - SCHILLACI -
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. -
CIMINNISI - GILISTRO - CAMBIANO - VARRICA -

- Con nota prot. n. 32078 del 4 novembre 2024 il
Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per la
salute.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 163 - Intendimenti in merito alla nuova indizione del bando di concorso pubblico per l'assunzione di agenti del Corpo forestale della Regione siciliana.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

con D.D.G. n. 5043 del 23 dicembre 2021 del Dipartimento della funzione pubblica e del personale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione siciliana, categoria B - Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato;

con note prot. n. 66708 del 12 luglio 2022 e n. 67198 del 13 luglio 2022 il Dirigente generale pro tempore del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana ha delegato e designato quale Presidente della Commissione esaminatrice del suddetto concorso un dirigente in servizio presso il medesimo Comando, così come previsto dall'art. 5, comma 1, dell'anzidetto bando di concorso;

con D.D.G. n. 5672 del 21/12/2022 è stata nominata la Commissione esaminatrice, poi parzialmente sostituita con D.D.G. n. 2859 del 06/07/2023 e con D.D.G. n. 3877 del 14/09/2023;

come indicato dall'Avviso di convocazione del 05 ottobre 2023, le prove scritte si sono tenute nelle giornate del 24, 25, 26 e 27 ottobre 2023;

in seguito all'irregolare diffusione dell'elenco dei candidati che avevano superato la suddetta prova con la votazione minima prevista - emersa da notizie di stampa - sono stati disposti dal Presidente della Regione specifici accertamenti ispettivi, i quali riguardavano, altresì, la regolarità delle procedure concorsuali e la fondatezza di quanto riportato dagli organi di stampa anche in ordine alla situazione di conflitto di interesse del designante il presidente della Commissione del concorso, allorquando il medesimo era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, della circostanza che il proprio figlio aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione concorsuale;

successivamente a tali verifiche, con D.D.G. 736

./..

del 13/03/2024 si è provveduto all'annullamento in autotutela dei richiamati DD.GG. n. 5672 del 21/12/2022, n. 2859 del 6/7/2023 e n. 3877 del 14/09/2023 del Dipartimento Funzione Pubblica aventi ad oggetto la nomina della Commissione esaminatrice del concorso in questione, nonché alla conseguente caducazione per illegittimità derivata degli atti successivi. Non risulta, invece, pubblicato l'annullamento del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 5043 del 23/12/2021;

considerato che:

da recenti notizie di stampa si apprende che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intende accelerare sulla riedizione del concorso in oggetto, attraverso la stesura di un nuovo bando (quindi non sembra prospettarsi la riapertura dei termini del precedente o la riproposizione delle prove) tenuto conto che entro il 2027 è previsto il pensionamento di quasi la metà delle 450 guardie del Corpo forestale siciliano categoria B1 attualmente in servizio, rispetto alla dotazione organica teorica di 600 unità presupposta per l'organizzazione territoriale;

fra i requisiti di ammissione al concorso prescritti nel bando era previsto un limite di età massimo non superiore agli anni trenta, come disposto dalla normativa in vigore (art. 72 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16 e ss.mm.ii), motivo per cui diversi candidati che hanno regolarmente partecipato alla prova selettiva non avranno più la possibilità di concorrere in caso di indizione di un nuovo bando;

per conoscere se, nell'ambito dell'indizione della nuova procedura concorsuale, non si ritenga opportuno fare salve le istanze di partecipazione al bando pubblicato con D.D.G. n. 5043 del 23 dicembre 2021 o, in alternativa, prevedere nell'avviso che il requisito del limite massimo di età debba essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al precedente bando o porre in essere ogni iniziativa che si ritenga idonea a non escludere dalla possibilità di partecipare alla nuova selezione pubblica i candidati che avevano regolarmente presentato istanza e sostenuto la prova concorsuale di cui si tratta.

(17 settembre 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -

./..

SAVERINO

- Con nota prot. n. 33078 del 13 novembre 2024, protocollata al n. 6443-ARS/2024 del 13 novembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1302 - Delibera n. 65 del 17/09/2024 del Comune di Licata (AG) avente ad oggetto l'acquisizione del 100% delle quote societarie della APEA S.r.l. cui affidare la gestione del servizio rifiuti in house.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

con la delibera n. 65 del 17/09/2024 del Consiglio comunale di Licata (AG) è stato disposto di 'Procedere all'acquisizione, a titolo gratuito e senza alcun corrispettivo, delle quote societarie della partecipata AGRIGENTO PROVINCIA EST AMBIENTE Srl (APEA), nella misura del 100% del capitale sociale';

la predetta delibera presenta numerosi profili di illegittimità derivanti da violazioni di norme di legge dettate dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi, Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP) che, qui di seguito, si intende evidenziare e che attengono precipuamente, alla fase prodromica, genetica e deliberativa dell'atto in oggetto;

considerato che:

l'art. 5, comma 2, ultimo capoverso, recita: 'L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate';

il Comune di Licata non risulta abbia provveduto alle forme anche più embrionali di pubblicità e consultazione che, in simili casi, sarebbe lecito attendersi a norma di legge e in ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati in premessa (pubblicazione dello schema dell'atto e assegnazione di un termine perentorio per proporre osservazioni);

pur non riportando lo Statuto del Comune di Licata procedure specifiche di consultazione pubblica relative alla costituzione di società in house, né sussistendo specifico regolamento, non di

./..

meno, la rilevanza della consultazione pubblica, prevista dall'art. 5 comma 2 del TUSP, si ricava dai principi generali del vigente testo statutario dell'Ente;

l'art. 7, comma 2, dello statuto, invero, recita: 'Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini singoli o associati all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione';

l'art. 7, comma 18, dello statuto, peraltro, recita: 'L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi';

l'art. 10, comma 1 dello statuto, così recita: 'Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività e delle aziende ed enti ad esso collegati';

l'art. 10, ai commi 2-bis e 2-ter, così recita: '2/bis). L'amministrazione si avvale oltre che dei sistemi tradizionali di conoscenza degli atti, quali la notificazione e la pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di informazione (ad es. giornale periodico- pagine web). 2/ter) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità';

l'art. 10, comma 3, così recita: 'Il cittadino-utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. Il Sindaco, entro 30 giorni, dà riscontro al cittadino - utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate';

la fase genetico-deliberativa della volontà di costituzione di una società in house, anche attraverso l'acquisizione di quote di partecipazione societaria, risulta contraddistinta da un particolare onere motivazionale circa la sostenibilità finanziaria e la convenienza per l'Ente di rifuggire l'accesso al mercato privato per la gestione di determinati servizi;

la ratio di tale onere motivazionale, è quella di limitare la costituzione di società a partecipazione pubblica tutte le volte in cui la realizzazione delle stesse non sia particolarmente conveniente per l'Ente procedente al punto da sconsigliare il ricorso al mercato esterno;

./..

sotto il profilo dell'onere motivazionale della scelta di costituzione di una società in house (anche attraverso l'acquisizione di partecipazione societarie da parte dell'Ente Pubblico) l'art 5, comma 1, del TUSP così recita: 'A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo...deve essere analiticamente motivato sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa';

la rilevanza dell'onere motivazionale circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria è, peraltro, ribadita dal comma 3 del medesimo articolo, proprio in riferimento al controllo cui è chiamata ad esercitare la Corte dei Conti: 'L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa';

le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella pronuncia n. 16/2022 hanno avuto cura di specificare i criteri secondo i quali devono essere condotte l'analisi e la valutazione di sostenibilità finanziaria e convenienza economica da parte delle amministrazioni pubbliche procedenti, con precisa indicazione circa le attività istruttorie gravanti sulle stesse delle quali dev'essere dato atto nella parte motiva dell'atto deliberativo conclusivo;

tra gli altri, la richiamata pronuncia, suggerisce precisi parametri valutativi della sostenibilità finanziaria di 'chiara matrice aziendalistica' che devono caratterizzare l'agire dell'Ente procedente 'nell'ambito del proprio iter istruttorio interno';

nella fase istruttoria, prodromica alla deliberazione, l'Ente Locale deve fare 'ricorso agli

./..

strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche';

tra di essi, le Sezioni Riunite richiamano, senza pretesa di esaustività (Cfr. Corte dei Conti Sezioni Riunite delib. n. 16/2022): a) 'la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire'; b) l'indicazione di 'elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire...Tali elementi costituiscono le ipotesi di fondo sulla base delle quali devono essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 'Rendiconto finanziario)'; c) 'la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto); d) la necessità che 'Le previsioni del BP siano accompagnate da apposite note esplicative. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi)'; e) La descrizione della 'composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari; e) La descrizione del 'momento di pareggio aziendale (break even point) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati'; f) la necessità che 'Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economi-cofinanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento';

in relazione allo schema della delibera Consiliare n. 65 del 17/09/2024 risulta essere stato violato l'onere dell'Ente pubblico di procedere alla sottoposizione dell'atto a forme di consultazione pubblica, in ampia e aperta violazione dell'art. 5

./..

comma 2 del TUSP;

la relazione tecnica alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'acquisizione delle quote societarie della APEA SRL in liquidazione, sotto l'aspetto della sostenibilità economico-finanziaria ,rivela tutta la propria incompletezza;

nell' incipit della prefata relazione, si afferma testualmente: 'Per poter dar conto delle analisi richieste dalla suddetta normativa di acquisto e/o alienazione di partecipazioni sono necessarie apposite relazioni tecnico economiche a supporto della deliberazione consiliare. La presente relazione costituisce elemento valutativo a carattere generale di supporto alla deliberazione ma non rappresenta verifica specifica in ordine alla attendibilità delle previsioni economicofinanziarie'. (Cfr. pag. 1);

la relazione in esame, pur dando atto che la normativa di settore richieda specifiche analisi tecnico-economiche, si affretta precisare la propria natura di elemento valutativo a carattere meramente generale priva di ogni specifica analisi in ordine all'attendibilità delle previsioni circa la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione di acquisizione oggetto della delibera consiliare;

è proprio la richiamata relazione tecnica che annuncia come mancante l'analisi sugli aspetti di sostenibilità economico-finanziaria di cui, al contempo, enfatizza l'assoluta rilevanza, allorquando afferma: 'Il contenuto di merito dell'analisi economica che deve sorreggere la analitica motivazione di cui all'art. 5 del D.Lgs 175/2016 è estremamente complesso e vasto nel senso che analizza aspetti di natura economica...L'analisi Economica, nel D.Lgs. 175/2016, diviene il fulcro della analitica motivazione in materia di società a partecipazione pubblica e si avvalora la tesi in base alla quale nel settore pubblico si va delineando un modello della gestione per risultati e non per atti, in attuazione concreta al principio costituzionale di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.' (cfr. pag. 2);

nell'esame della relazione tecnica, che avrebbe dovuto essere 'nucleo fondante dell'analitica motivazione in materia di società a partecipazione pubblica', non si riviene alcuna investigazione circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione, concedendo la stessa, al più, mere apodittiche affermazioni circa una convenienza a largo spettro per L'Ente di procedere all'acquisizione delle quote dell'APEA SRL in liquidazione;

./..

invero, dopo una breve disamina sulla fattibilità giuridica dell'operazione, la relazione per saltum afferma che: 'Tenuto conto di quanto disposto dall'art 182 bis del Testo Unico Ambientale...si rileva come l'operazione di acquisizione integrale della partecipazione in APEA SRL possa rappresentare un'azione strategica per poter raggiungere gli obiettivi esposti nella suddetta normativa (Testo Unico Ambientale, ndr)', obliterando in siffatta maniera le ragioni di sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione. (cfr. pag. 7);

la stessa relazione tecnica, dimostrando di percepire ictu oculi la carenza argomentativa delle proprie generiche e non motivate asserzioni, fa rinvio esterno ad uno studio di fattibilità e ad un Piano Industriale e ad una consulenza specialistica di apposito Studio di esperti in ambito giuridico-economico tutti non esistenti (come espressamente dichiarato dalla stessa Relazione) all'atto della redazione della stessa, allorquando afferma: 'i riferimenti alle motivazioni...sono oggetto di approfondimento nello Studio di Fattibilità e Piano Industriale e espresse in apposito documento in corso di completamento, come verrà analizzato in apposito documento in corso di completamento per come verrà descritto da apposito studio tecnico-specialistico';

la relazione tecnica che avrebbe dovuto rappresentare il nucleo fondante della motivazione dell'atto deliberativo posto che ad essa la delibera n. 65/2024 del Comune di Licata fa pieno rinvio al fine di assolvere all'onere motivazionale di cui all'art. 5 TUSP a propria volta, al fine di argomentare la sostenibilità economico-finanziaria dell'acquisizione dell'APEA SRL in liquidazione, opera un ulteriore rinvio a studio di fattibilità, piano industriale, un non meglio definito 'apposito documento in corso di completamento' e ad una relazione di apposito studio tecnico specialistico;

in buona sostanza, l'analisi e il relativo onere motivazionale sulla sostenibilità economici-finanziaria dell'operazione posta in essere dall'Ente precedente, in un continuo gioco di rinvii per relationem risultano di fatto postergati sine die e mai opportunamente attenzionati nè assolti, ciò palesandosi quale piena violazione rispetto al dettame normativo e ai principi giurisprudenziali più volte richiamati;

la relazione tecnica in oggetto, così ritenendo di aver obliterato l'onere analitico circa la sostenibilità finanziaria, di fatto rimandando ad atti esterni di futura realizzazione (redigendo

./..

piano finanziario, redigenda consulenza specialistica sulla sostenibilità economico-finanziaria), procede all'analisi del dato circa la convenienza economica dell'operazione;

nel fare ciò, la stessa, assume a parametro la relazione ex art 34 redatta nell'anno 2015, senza dunque, operare alcuna attualizzazione dell'analisi in termini di costo;

la relazione conclude limitandosi ad esprimere un parere di regolarità tecnica e contabile della delibera in oggetto;

il verbale n. 57 del 5/09/2024 della seduta del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Licata, meglio denominato 'Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.08.2024 recante 'Acquisizione integrale quote societarie APEA srl (Agrigento Provincia Est Ambiente srl) - Motivazione analitica ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 - Relazione ex art. 34 commi 20-21 del D.L. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012 per come modificato dall'art. 1 comma 609 lettera A) della Legge n. 190 del 23.12.2014.' ha attenzionato la proposta di deliberazione del Consiglio comunale di Licata, poi trasfusa nella delibera consiliare in oggetto;

il parere in oggetto, richiamando quanto affermato dalla Relazione Tecnica alla proposta di delibera di Consiglio Comunale, evidenzia come 'una valutazione di convenienza economica esaustiva potrà rassegnarsi solo all'esito dell'esame del redigendo studio di fattibilità e piano industriale di cui alla determina di affidamento n. 591 del 22.08.2024';

lo stesso Collegio dei revisori conferma l'assoluta mancanza tanto di uno studio di fattibilità, quanto di un piano industriale, sul quale poter esprimere in maniera compiuta ed esaustiva il proprio parere, in aperta violazione del principio di doveroso 'ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche' nella valutazione della sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell'operazione di acquisizione di quote societarie di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 16/2022;

tali evidenti carenze, infatti, contrariamente a quanto richiesto dal legislatore non solo minano, la completezza del parere rilasciato dei Revisori, che definisce la valutazione di convenienza economica non esaustiva, ma nulla consentono di acquisire circa la sostenibilità finanziaria o meno

./..

dell'operazione;

tale aspetto, come più volte evidenziato, rappresenta uno dei nodi essenziali sul discernimento dell'agere amministrativo circa la bontà o meno dell'operazione di acquisizione di quote societarie da parte dell'Ente su cui grava un puntuale onere motivazionale che, nel caso di specie, risulta del tutto pretermesso;

la delibera di Consiglio comunale n. 65/2024 rimane del tutto orfana di ogni valutazione e seppur minimo riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione di acquisizione del 100 % delle quote di partecipazione dell'APEA Srl in liquidazione;

l'atto in parola, invero, si concentra sull'aspetto della teorica convenienza della gestione in house rispetto ad una gestione esternalizzata, facendo espresso richiamo: - alla relazione ex art 34 del 2015, a cui si fa rinvio senza alcuna concreta attualizzazione; - alla relazione ex art 4 e 5 TUSP che, come evidenziato, sconta l'assenza totale di ogni seppur minima analisi circa la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione societaria condotta dall'Ente procedente, rinviando ogni compiuta valutazione alla futura redazione di un piano finanziario e alla redigenda consulenza specialistica di cui, negli atti in esame, non v'è la benché minima traccia; - alle indicazioni del costo del servizio condotto in esternalizzazione nel triennio precedente - all'osservazione di una discrasia tra il costo sostenuto e la qualità del servizio reso;

la legittimità della delibera del Consiglio comunale appare, ancora, profondamente viziata dalla violazione del disposto normativo di cui all'art. 14 comma 6 del TUSP;

come noto, invero, il predetto articolo di legge così dispone: 'Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita';

la ratio di tale disposizione è stata precisata, ex plurimis, dalla deliberazione della Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Regione Sicilia, 20 settembre 2017, n. 143, la quale ha avuto modo di chiarire che l'art. 14, comma 6, T.u.s.p., introduce una 'disciplina di carattere pubblicistico e

./..

sanzionatorio che impone all'amministrazione di dismettere la veste di imprenditore pubblico e di procedere all'esternalizzazione del servizio in conseguenza dell'insuccesso della formula societaria quale modulo organizzatorio di intervento diretto, comprovato dalla dichiarazione dello stato di insolvenza del soggetto partecipato. In definitiva, il fallimento dell'intervento pubblico è sanzionato con l'obbligo di ricorrere al mercato';

come noto, sino all'anno 2021, il Comune di Licata ha detenuto partecipazioni in qualità di socio, prima al 27% e successivamente al 34%, della fallita società Dedalo Ambiente Ato Ag3 Spa, dichiarata, appunto, fallita in data 04/10/2021;

come si evince, ictu oculi, dal verbale dell'assemblea dei Soci della SSR ATO nr. 4, del giorno 26/04/2024, il Comune di Licata, al fine di acquisire dalla SSR ATO nr. 4 le quote di partecipazione (100%) dell'APEA, ha rinunciato espressamente e in via definitiva ad un credito pari ad 120.000,00 che il Comune riteneva di vantare nei confronti della SSR;

pertanto, con riferimento ad un'acquisizione segnata da molteplici profili di illegittimità, il Comune di Licata, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha transatto, rinunciando al recupero del relativo credito, circostanza che, se non configura danno erariale, per lo meno diluisce la definizione di gratuità dell'acquisto;

per sapere:

se siano o meno a conoscenza della predetta delibera adottata dal Consiglio comunale di Licata;

se intendano o meno attivare poteri istruttori e di controllo rispetto all'atto deliberativo citato;

se ritengano o meno violate dalla deliberazione in oggetto le norme di legge citate (ex multis, art 5 TUSP, art. 14 comma 6 TUSP);

in caso di ritenuta violazione, quali accorgimenti e/o provvedimenti intendano adottare.

(2 ottobre 2024)

CAMBIANO

- Con nota prot. n. 33861 del 20 novembre 2024, protocollata al n. 6637-ARS/2024 del 21 novembre

./..

2024, il Presidente della Regione ha delegato
l'Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1312 - Chiarimenti in merito al mancato rinnovo 2019-2021 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) dei dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

in data 11 aprile 2024 è stata siglata la preintesa, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (Aran Sicilia) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il rinnovo 2019-2021 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) dei dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e smi;

tale ipotesi di contratto è stata oggetto di modifica in data 9 maggio e, successivamente, con Deliberazione n. 211 del 17 giugno 2024 la Giunta regionale ha espresso parere favorevole;

l'ARAN Sicilia, acquisito il parere favorevole dell'organo di governo politico, con nota prot. n. 0000446 del 21 giugno 2024 ha trasmesso alla Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo - la documentazione necessaria a certificare l'attendibilità della quantificazione dei costi contrattuali e della compatibilità finanziaria ed economica rispetto agli strumenti di programmazione e bilancio;

la Corte, determinando il blocco del rinnovo contrattuale, si è espressa rilevando la mancanza delle condizioni imprescindibili per accertare l'idoneità della copertura e la sostenibilità finanziaria delle spese da affrontare nello spazio residuale dell'esercizio in corso, con particolare riguardo all'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione in assenza della preliminare approvazione del Rendiconto 2023 come disposto dal d.lgs. n. 118 del 2011 e smi, allegato n. 4/2, 9.2.19;

il Rapporto di certificazione evidenziava, altresì, che 'Non può, tra l'altro, trascurarsi, nell'ottica della credibilità e definitività degli

./..

accantonamenti e conseguenti stanziamenti, la circostanza che, allo stato attuale, l'applicazione delle quote vincolate e accantonate poggia su un risultato ancora meramente presunto, non accertato né verificato, il quale, peraltro, potrebbe subire modificazioni in riduzione in conseguenza delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ancora in corso';

in data 2 agosto 2024, in seguito all'incontro fra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, è stato annunciato il cronoprogramma per la risoluzione delle problematiche in esame, il quale prefissava l'approvazione del rendiconto generale della Regione entro il mese di ottobre e l'adeguamento del nuovo contratto di lavoro e il pagamento degli arretrati per i dipendenti del comparto entro la fine dell'anno;

considerato che:

si apprende che le Organizzazioni sindacali hanno programmato un sit-in di protesta per i ritardi che hanno causato il blocco del rinnovo del CCRL, il quale costituisce il riconoscimento di diritti giuridici ed economici per i soggetti interessati;

si pone, altresì, in evidenza che il tabellare non adeguato costituisce un disincentivo per il personale qualificato, come si riscontra dall'elevato numero di rinunce connesse al concorso, volto al ricambio generazionale per l'assunzione di unità di categoria D, indetto alla fine del 2021;

il rinnovo contrattuale in questione, il quale contiene anche la revisione del sistema di classificazione del personale regionale, avrebbe allineato il CCRL con il CCNL Funzioni centrali, per il quale è già in corso la trattativa per il rinnovo 2022-2024;

il personale regionale, a causa della mancata revisione del sistema di classificazione e delle relative mansioni in conformità con le reali necessità dell'Amministrazione regionale, viene sovente utilizzato in maniera non conforme al dettato contrattuale, circostanza che si è acuita a causa della sempre crescente carenza di organico;

i ritardi registrati determinano anche il mancato rinnovo degli organi ordinari di ARAN Sicilia e il susseguirsi di proroghe dell'attuale gestione commissariale poiché, come esposto dall'Assessore al ramo nel corso della Seduta

./..

d'Aula n. 103 del 27 marzo 2024, si è ritenuto più utile mantenere tale gestione fino al completamento della definizione del contratto collettivo, onde evitare che il nuovo organismo potesse azzerare l'iter di rinnovo;

con l'ordine del giorno n. 85, a firma del Gruppo parlamentare Partito Democratico, accettato come raccomandazione nel corso della seduta d'Aula n. 54 del 18 luglio 2023, il Governo è stato impegnato a concludere la nomina dei titolari del Comitato direttivo di ARAN Sicilia, nonché a porre in essere tutte le iniziative necessarie al rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale per il triennio 2019/2021;

per sapere se abbiano posto in essere tutti i provvedimenti necessari a rispettare gli impegni assunti nel corso dell'incontro con le organizzazioni sindacali, tenutosi in data 2 agosto 2024., volti a superare le criticità rilevate dalla Corte dei Conti e permettere il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) dei dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

(7 ottobre 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DI PASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 34109 del 21 novembre 2024 protocollata al n. 6712-ARS/2024 del 25 novembre 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore pe le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1317 - Intendimenti in merito all'annunciato utilizzo della sala comunale di San Giuseppe Jato (PA) per la presentazione del libro su Giovanni Brusca.

All'Assessore per le autonomie locali, premesso che:

Il Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato (PA) ha annunciato di aver preso contatti con l'autore di un libro su Giovanni Brusca, il sanguinario killer di Cosa Nostra e collaboratore di giustizia tornato in libertà nel 2021, dove lo stesso si racconta, per patrocinare la presentazione nel comune dove il mafioso ha vissuto perché riterrebbe l'iniziativa utile per 'scuotere le coscienze grigie' e per 'educare le nuove generazioni';

riteniamo inopportuno ed offensivo, per i valori di legalità che quel territorio ha faticosamente tentato di riconquistare, offrire una ribalta al citato soggetto e alle sue gesta criminali ancorché oggi rinnegate;

ciò è ancor più grave ove si consideri che San Giuseppe Jato è la cittadina nella quale il criminale è nato e ha esercitato il suo potere di intimidazione mafiosa: un luogo nel quale le istituzioni dovrebbero coltivare la memoria di chi ha subito quella prepotenza e ha perso la vita per difendere libertà e giustizia al fine di offrire alle giovani generazioni modelli positivi cui ispirarsi;

è, infine, inaccettabile che ciò avvenga addirittura con patrocinio e col sostegno dell'amministrazione comunale magari utilizzando spazi pubblici destinati all'esercizio della dialettica democratica e soprattutto a rappresentare l'intera collettività, e che non possono essere adibiti ad un uso che non sia il perseguimento dell'interesse pubblico o l'accrescimento culturale e sociale dei cittadini;

la comunità di San Giuseppe Jato è comprensibilmente sconcertata da questa vicenda nella quale si torna a dare visibilità a chi ne ha macchiato la storia con atti di ferocia inaudita, così come indignati si sono mostrati diversi parenti di vittime proprio del Brusca che non hanno lesinato pubbliche prese di posizione contro l'iniziativa;

./..

per sapere come valuti i fatti esposti in
premessa e quali iniziative intenda assumere in
merito al corretto utilizzo di spazi pubblici del
Comune di San Giuseppe Jato per l'eventuale
svolgimento dell'iniziativa preannunciata dal
Sindaco.

(8 ottobre 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DI PASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 182 - Avvio delle procedure di mobilità nell'ambito della strategia di copertura del fabbisogno di personale in applicazione della normativa vigente in materia.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

ai sensi, dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, e ss.mm.ii. le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;

il comma 2 bis del medesimo art. 30 dispone che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;

fra la giurisprudenza in materia, si cita la decisione del CGA n. 440 del 03/05/2013, dalla quale si desume che il problema dei rapporti tra il ricorso alla mobilità ed il ricorso ad una nuova procedura concorsuale, induce a ritenere che la recessività del ricorso a nuove procedure di assunzione rispetto ad una razionale utilizzazione delle risorse esistenti e, dunque, alla mobilità delle medesime, vada conformandosi con il principio del buon andamento della P.A., espressamente sancito nell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Si menziona, altresì, la sentenza n. 12129/2014 del TAR Lazio, che ribadisce la doverosità della previa attivazione della mobilità, rispetto al concorso pubblico, la quale costituisce regola generale e la cui inosservanza comporta l'illegittimità delle

./..

procedure concorsuali bandite, in coerenza con l'obiettivo del contenimento dei costi della spesa pubblica;

ai sensi dell'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2003 e ss.mm.ii. è previsto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e, per il solo esercizio finanziario 2016, presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura di 5 unità per ufficio, aventi una qualifica non inferiore a funzionario direttivo con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Analoghe disposizioni sono state adottate con l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 15 del 2004 e s.m.i. per l'Assessorato regionale della salute e l'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2019 e s.m.i. per i dipartimenti Acqua e rifiuti, Bilancio e tesoro e Finanze e Credito, e per l'ARIT nei limiti dei relativi stanziamenti;

considerato che:

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui alla deliberazione n. 47 del 16 febbraio 2024, conta ventitré unità di personale ad oggi in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale;

il PIAO, nell'ambito della strategia di copertura del fabbisogno di personale, non prevede l'avvio di procedure di mobilità;

per conoscere se intendano inserire, in sede di aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), l'avvio delle procedure di mobilità per il personale in comando nell'ambito della Strategia di copertura del fabbisogno di personale in applicazione della normativa vigente in materia.

(31 ottobre 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

./..

- Con nota prot. n. 37445 del 17 dicembre 2024, protocollata al n. 7295-ARS/2024 del 19 dicembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 183 - Iniziative in merito agli ulteriori tagli dei trasferimenti statali in favore degli enti locali.

Al Presidente della Regione e all' Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

l'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 e ss.mm.ii., Legge di bilancio di previsione dello Stato 2024, dispone che '[...] nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 [...]';

il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, recentemente trasmesso in Parlamento per l'avvio dell'iter di approvazione, prevede per gli enti locali e territoriali un ulteriore contributo alla finanza pubblica, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, attraverso la costituzione di un fondo di parte corrente non spendibile per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, precisando che la costituzione del fondo è finanziata attraverso risorse di parte corrente;

considerato che:

con specifico riferimento alle restrizioni aggiuntive per i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, afferenti alla spesa corrente, l'art. 104 del testo sopra richiamato dispone: 140 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2025; 290 milioni di euro per ognuna delle annualità del triennio 2026-2028; 490 milioni di euro per il 2029. Di questi sono a carico dei comuni: 130 milioni di euro per l'anno 2025; 260 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028; 440 milioni di euro per l'anno

./..

2029;

in riferimento al fondo di accantonamento obbligatorio di parte corrente, la proposta normativa prevede, altresì, che 'per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito';

la prossima legge di bilancio dello Stato intende, inoltre, prevedere consistenti riduzioni delle risorse destinate al finanziamento di investimenti degli enti locali, in particolare dei Comuni. Le restrizioni, infatti, ammontano a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-29 e riguardano tutte le principali linee di intervento (piccole e medie opere, rigenerazione urbana, progettazione), oltre ad ulteriori 5 miliardi di euro nel periodo 2030-2037, per un totale complessivo di 8,2 miliardi di euro;

tali riduzioni non vengono compensate con le norme introdotte nel testo che prevedono stanziamenti aggiuntivi, quali: 56 milioni di euro per Fondo di solidarietà comunale (che riguarda gli enti delle Regioni a statuto ordinario); 120 milioni di euro previsti per il Fondo TPL; 100 milioni di euro stanziati nel fondo assistenza minori destinato ai comuni 'che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 10 per cento';

gli enti locali negli anni hanno subito un'importante contrazione dei trasferimenti statali e regionali, motivo per cui la rilevante riduzione della spesa prevista dalla prossima legge di bilancio dello Stato, aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla legislazione vigente, seppur comprendendo la necessità dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea, metterà a serio rischio l'erogazione dei servizi per i cittadini e il buon andamento della pubblica Amministrazione;

per conoscere se intendano porre urgentemente in

./..

essere tutte le interlocuzioni utili al fine di scongiurare, presso le sedi istituzionali competenti, gli ulteriori tagli dei trasferimenti di parte corrente e per investimenti destinate agli enti locali da parte dello Stato previsti nel disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per gli esercizi finanziari 2025-2027.

(4 novembre 2024)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA -
SAVERINO

- Con nota prot. n. 37447 del 17 dicembre 2024, protocollata al n. 7297-ARS/2024 del 19 dicembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1443 - Chiarimenti in merito alle procedure di interpello per ricoprire la posizione dirigenziale vacante della struttura intermedia denominata 'Servizio provinciale della motorizzazione civile di Palermo'.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e smi, gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 dello stesso Testo Unico e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La norma prevede, altresì, che tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

con la deliberazione n. 121 del 21 marzo 2024 si è dato mandato al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità di emanare, ove ricorrano i presupposti di legge, atto di interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. per la copertura della struttura intermedia denominata 'SERVIZIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI

./...

PALERMO';

dalla nota prot. n. 60578 del 23 novembre 2023, allegata alla citata delibera, si evince che da parte del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei Trasporti si ritiene urgente ricorrere all'iter amministrativo individuato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 243/2023 e n. 345/2023 al fine di ricoprire le postazioni dirigenziali ivi indicate, attraverso il conferimento di incarichi a funzionari dell'Amministrazione regionale in possesso di specifiche competenze previa indicazione di apposito interpello;

dalla nota prot. 28550 del 22 luglio 2024, allegata alla Deliberazione n. 259 del 23 luglio 2024, si apprende che 'Nonostante i numerosi atti di interpello promossi, non è stato possibile dare adeguata copertura alle postazioni in questione e nei vari Servizi interessati scontano un lungo periodo di vacanza dirigenziale in special modo l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Palermo.'. Dalla nota si legge, inoltre, che 'La ormai cronica carenza di funzionari e dirigenti nell'a allargare la platea degli interessati a tutte le figure espressamente previsti dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni';

considerato che:

in seguito dalla delibera di luglio, con D.D.G. N° 1681 di giorno 1 agosto 2024 del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, è stato indetto avviso è finalizzato alla copertura, ai sensi del sopra richiamato T.U., della posizione dirigenziale di responsabile della struttura intermedia denominata 'Servizio provinciale della Motorizzazione civile di Palermo' del Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;

con D.D.G. n. 3936 del 09/12/2024 si è provveduto al conferimento dell'incarico di dirigente preposto del servizio provinciale motorizzazione civile di palermo del Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, al soggetto ivi individuato;

le organizzazioni sindacali hanno denunciato il ricorso alle coperture della posizione vacante in oggetto attraverso l'accesso dall'esterno e segnalato al primo firmatario della presente che gli atti di interpello di cui sopra avevano avuto riscontro positivo sia da parte di dirigenti di

./..

ruolo, sia da parte di funzionari direttivi;

per sapere:

notizie puntuali sugli esiti degli atti di interpello svolti, riguardanti i dirigenti di ruolo e i funzionari direttivi, per ricoprire la posizione dirigenziale vacante della struttura intermedia denominata 'Servizio provinciale della motorizzazione civile di Palermo';

per quali ragioni, in considerazione dei riscontri ricevuti agli atti di interpello, si sia proceduto al conferimento dell'incarico ad un soggetto esterno.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(10 dicembre 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DI PASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO